



**TRIBUNALE DI PERUGIA  
CORTE D'ASSISE**

**Dott. Claudio Pratillo Hellman   Presidente**  
**Dott. Zanetti                       Giudice a latere**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 160**

**PROCEDIMENTO PENALE N. 10/10 R.G.**

**A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE +1**

**UDIENZA DEL 30/09/2011**

**Esito: Rinvio al 01/Ottobre/2011**

---

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

**TRIBUNALE DI PERUGIA - CORTE D'ASSISE**

**Procedimento penale n. 10/10 Udienza del 30/09/2011**

Dott. Claudio Pratillo Hellman      Presidente  
Dott. Zanetti      Giudice a latere  
Dott. Giancarlo Costagliola      Procuratore  
Generale

Maria Centorrino      Ass. d'Udienza  
Marsico Maria Carmela      Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA MARIE +1 -**

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

PRESIDENTE: DOTT. CLAUDIO PRATILLO HELLMAN

CONSIGLIERE (RELATORE): DOTT. MASSIMO ZANETTI

GIUDICI POPOLARI EFFETTIVI:

ANGELETTI FABIO

RANIERI SIMONETTA

CALISI ANNA

NATALIZI PAOLA

MACELLARI FEDERICA

MASCIOVECCHIO ANTONELLA

GIUDICI POPOLARI AGGIUNTI:

MARTINI DANIELA

BELLAFANTE RICCARDO

MAIOTTI GIANLUCA

CHIALLI MAURO

IMPUTATI E DIFENSORI:

- 1) KNOX AMANDA MARIE, DETENUTA P.Q.C. PRESENTE - DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCIANO GHIRGA DEL FORO DI PERUGIA E DALL'AVV. CARLO DALLA VEDOVA DEL FORO DI ROMA, PRESENTI.
- 2) SOLLECITO RAFFAELE, DETENUTO P.Q.C. PRESENTE - DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. LUCA MAORI DEL FORO DI PERUGIA E DALL'AVV. GIULIA BONGIORNO DEL FORO DI ROMA, PRESENTI.

PARTI CIVILI E DIFENSORI:

1. JOHN LESLIE KERCHER, ASSENTE, AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
2. ARLINE CAROL MARY KERCHER, ASSENTE, AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
3. JOHN ASHLEY KERCHER, ASSENTE, AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
4. LYLE KERCHER, ASSENTE, AVV. FRANCESCO MARESCA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
5. STEPHANIE ARLINE LARA KERCHER, ASSENTE, AVV. SERENA PERNA DEL FORO DI FIRENZE, PRESENTE.
6. DIYA LUMUMBA, PRESENTE , AVV. LETIZIA PACELLI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.
7. TATTANELLI ALDALIA, ASSENTE, AVV. MAGNINI DEL FORO DI PERUGIA, PRESENTE.

PRESIDENTE - Allora, la parola al Procuratore Generale.

P.G. - In un primo momento, dopo avere letto la requisitoria della Procura Generale e dopo avere depositato le note illustrative, pensavamo come Procura Generale di astenerci da una replica, perché comunque riteniamo - e questa è una premessa - che la nostra requisitoria ha risposto a tutti i motivi di appello in modo esauriente. Senonché, successivamente abbiamo avvertito la necessità di ribadire poiché se ne è discusso in sede di discussione dei difensori, di ribadire la correttezza dell'operato

dell'Ufficio di Procura e soprattutto della sua costante imparzialità.

Lo dico specialmente in riferimento a alcune affermazioni della Difesa di Sollecito, che abbiamo sentito nel corso della discussione.

Personalmente, poi, ho avvertito la necessità anche di fornire alcune precisazioni. Una prima precisazione ritengo che sia dovuta alla Corte, perché - e mi riferisco all'inserimento di alcune pagine della sentenza della Corte d'Assise di Cosenza del 17 maggio del 2001.

Tale inserimento trova una giustificazione (parola non chiara). La prima, che nel corso della requisitoria della collega Comodi, la collega aveva più volte citato stralci della sentenza indicata.

Mi sembrava opportuno l'allegazione delle pagine originali per dimostrare la corrispondenza delle citazioni al teste originale, che non era reperibile facilmente.

Era seconda motivazione, era che la produzione della sentenza, rappresentava un precedente giurisprudenziale a cui il Procuratore Generale si è riportato per sostenere la fondatezza della propria richiesta di integrazione della perizia.

Anche, in particolare questa sentenza, per l'identità oggettiva e soggettiva del caso affrontato dalla Corte d'Assise di Cosenza.

Tale era anche l'originaria motivazione della nostra richiesta di deposito della sentenza, che è stata rigettata da questa Corte.

Non insisto sulla richiesta, perché indipendentemente dalla dichiarata inutilizzabilità delle pagine da 177 a 188, in ogni caso la Corte dovrà rispondere alla nostra richiesta istruttoria.

La seconda precisazione, che è di natura personale, riguarda l'impronta plantare e non palmare.

Ho apprezzato l'eleganza e la sobrietà dell'Avvocato

Bongiorno, che mi ha fatto rilevare una imprecisione contenuta nella mia requisitoria, allorché nell'indicare gli indizi a carico di Sollecito, ho accennato a una impronta palmare sporca di sangue a lui attribuita.

Ho provveduto di mio pugno, come si potrà vedere dalla memoria depositata, sulle copie della memoria, correggere il termine "palmare" con "plantare".

Non l'ho cambiato direttamente in stampa, perché mi sembrava scorretto dal momento che era stata già rilevata.

Ringrazio perciò l'Avvocatessa del rilievo, ma soprattutto del modo in cui questo rilievo è stato prospettato.

Ora devo, invece, discutere le due questioni che sono di natura giuridica.

La prima riguarda la conversazione di Rudi Ghedè con Benedetti su Skipe.

Mentre ho apprezzato l'eleganza dell'Avvocato Bongiorno, non posso dire lo stesso dell'Avvocato Maori, il quale, nel corso della sua discussione ha più volte insinuato che l'ufficio di Procura e anche quello di Procura Generale, hanno affermato fatti e circostanze che non corrispondevano al vero.

Mi pare inaudito, veramente, un comportamento del genere, che poi è un comportamento, diciamo, tipo di quello che è successo in questa aula di udienza, caratterizzato da una acrimonia e un livore nei confronti del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale, che sono inusuali nel processo penale o nei processi penali a cui ho partecipato come Giudice e come Procuratore Generale in quasi 40 anni di carriera.

Basta considerare che in un distretto come la Corte d'Appello di Napoli, dove ho lavorato per oltre 25 anni, non ho avuto modo di vedere un atteggiamento del genere neppure da parte dei difensori e gli appartenenti alla camorra, che per esigenze di copione imposte dai boss, devono assumere un atteggiamento di chiara e evidente

opposizione ai rappresentanti della Pubblica Accusa e all'istituzione giudiziaria nel suo complesso.

Colgo, quindi, nuovamente lo spunto per ribadire quanto sostenuto nella mia requisitoria sull'imparzialità del Procuratore Generale; e credo, tra l'altro, di averlo dimostrato in quattro anni di lavoro a Perugia.

Tornando all'accusa di parzialità, vorrei soffermarmi su una circostanza riportata dall'Avvocato Maori, che evidenzia come la Difesa abbia travisato una imprecisione della mia dichiarazione.

Nel riferire quanto affermato dai Giudici della Corte d'Assise di Appello di Perugia nella sentenza di condanna di Rudi Ghedè, ho fatto riferimento alla conversazione via Skipe tra Rudi e Benedetti del 19 novembre del 2007.

Ho affermato che tale conversazione non può essere neppure riportata in questa sede, perché è stata ritenuta dalla Corte d'Assise del tutto inutilizzabile.

Ho confuso il Giudice, che non era la Corte d'Assise di Perugia, ma il Tribunale del Riesame, che nel rigettare l'istanza di riesame della misura cautelare applicata a Rudi, ha rilevato che la presenza della conversazione nella PG che si trovava con Benedetti nei locali nella Polizia postale, la rendeva identica a una intercettazione telefonica, non autorizzata dal Giudice, così come prescritto a pena di inutilizzabilità, dagli articoli 266 e seguenti.

Essendo stata, infatti, la conversazione captata in violazione dell'articolo 271, correttamente il Tribunale del Riesame ha ritenuto non utilizzabile.

E' stata osservata dalla Difesa che la conversazione... della conversazione si può, invece, tenere conto e infatti la Difesa l'ha parzialmente riprodotta in sede di discussione, poiché è stata acquisita al processo di primo grado, secondo l'ipotesi della Difesa, dalla Corte d'Assise con l'accordo delle Parti ai sensi

dell'articolo 526 del Codice di Procedura Penale.

Tale precisazione, come ho sostenuto senza approfondire la motivazione, non inficia la fondatezza del mio assunto.

La sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25456 del 4 marzo del 2009, ha affermato che non possono essere legittimamente utilizzabili ai fini della decisione neanche a seguito di accordo delle Parti per la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento, gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero affetti da inutilizzabilità cosiddetta patologica.

I Giudici di legittimità, con la sentenza del 2009, non hanno fatto altro che confermare un principio già sancito dalla terza sezione della Suprema Corte, con la sentenza 35372 del 2006, la cui massima recita testualmente: "gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e acquisiti sull'accordo delle Parti al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzate ai fini della decisione salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta patologica, quale è quella derivante da una loro assunzione contro legge".

Il concetto di inutilizzabilità patologica proviene da una nota sentenza delle Sezioni Unite del 2000, la numero 16 del 21 giugno del 2000.

E' una sentenza in tema di giudizio abbreviato e in particolare sugli atti legittimamente utilizzabili in tale tipo di giudizio.

L'estensore della sentenza, il consigliere (parola non chiara) che ricordo che è considerato uno dei massimi esperti in diritto penale, e ha infatti redatto svariate sentenze che rappresentano proprio punti cardine della giurisprudenza della Cassazione, l'estensore della Corte ha definito l'inutilizzabilità cosiddetta patologica come quella afferente agli atti probatori assenti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non soltanto nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi



del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di mezzo.

La negoziale di mezzo sarebbe il patteggiamento, perché lui la considera una procedura negoziale, perché fatta su accordo delle Parti.

Nel caso di specie, la conversazione di Rudi via Skipe, con l'amico Benedetti, non solo viola gli volti 266, 267 e 271 del Codice di Procedura Penale perché non è legittimata dall'autorizzazione del Giudice, ma viola anche l'articolo 270 del Codice di Procedura Penale, perché non poteva essere utilizzata in un procedimento, quello contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito, diverso da quello promosso contro Rudi Ghedè.

Stando così le cose e confermando con la giurisprudenza di legittimità la fondatezza della mia osservazione, invito, pertanto, la Corte a non tenere in alcun conto la conversazione di cui si detta, attesa l'inutilizzabilità delle parole di Rudi Ghedè, illegittimamente riprodotte dal difensore di Sollecito nella sua discussione.

L'altra questione è anche una questione di diritto e riguarda l'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale.

Nel corso della sua discussione l'Avvocato Maori ha affermato che non poteva essere condiviso il mio assunto in tema di valutazione delle sentenze definitive acquisite al processo ai sensi dell'articolo 238 bis, perché nel caso della sentenza di condanna di Rudi, il processo era stato definito con giudizio abbreviato, ovvero allo stato degli atti, mentre in questo processo c'era stato il dibattimento.

Malgrado l'affermazione del difensore di Sollecito, ribadisco ancora che la giurisprudenza di legittimità si era ormai orientata in modo definitivo su una interpretazione

secondo cui le sentenze revocabili possono essere acquisite al processo, come previsto dalla norma indicata.

Ma esse non costituiscono piena prova dei fatti in essi accertati, poiché necessitano di riscontri, non diversamente dalle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso.

Dice, dichiarazioni che devono essere confermati da altri elementi indiziari o probatori.

Naturalmente questa conferma non è necessaria come nel nostro caso, quando la sentenza definitiva non venga direttamente utilizzata ai fini della prova, ma come riscontro di altri elementi indiziari o di prove che sono già state acquisite nel processo in corso.

Non diversamente, insomma, tra quanto avviene tra le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che riscontrino tra loro.

Per passare alla specifica obiezione difensiva, se ne vede chiaramente l'intento.

Molte delle affermazioni del difensore non possono essere più ritenute verosimili, essendo contraddetto palesemente dai fatti accertati dalla sentenza acquisita agli atti.

Mi domando, peraltro, su quali ragionamenti giuridici abbia potuto il difensore fondare la tesi dell'inapplicabilità della regola del giudizio del 238 bis alle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, dal momento che abbiamo una giurisprudenza del tutto contraria a questa ipotesi.

Con giurisprudenza pacifica che non ha subito oscillazioni da quando è stata aggiunto nel 1992 l'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale, la Cassazione ha sin dal 1994 - mi riferisco alla sentenza 6755 del 1994, ha affermato: "con il riferirsi alle sentenze divenute irrevocabili, il Legislatore, nella disposizione di cui all'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale, ha

inteso rendere e utilizzabili ai fini della prova del fatto in esso accertato, non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento, ma anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato, ovvero le applicazioni della pena su richiesta".

La ratio della disposizione in Legge, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata.

Ma nella corretta interpretazione del citato articolo 238 bis, come abbiamo visto, la Cassazione è andata anche oltre, perché - e l'ha fatto anche con un'altra sentenza del 2011, ha affermato che anche la sentenza di patteggiamento pronunciato in un altro procedimento penale, stante (parola non chiara) legislativa a una sentenza di condanna, può essere acquisita e valutata ai sensi dell'articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale.

Alla luce di tali precisazioni, che fanno piazza pulita di una affermazione in diritto forse un po' avventata, la Corte dovrà valutare con molta attenzione la fondatezza delle tesi difensive prospettate dai difensori, perché la buona parte di esse non hanno assolutamente tenuto conto del fatto che la sentenza acquisita in questo giudizio le rende ormai insostenibili. Ho limitato a questi punti telegrafici la mia replica per lasciare spazio ai miei colleghi che, invece, vogliono replicare sul merito delle discussioni dei difensori.

PRESIDENTE - grazie.

P.M. MIGNINI - Parlerò per circa una mezz'ora, cercherò di concentrare... Anche io avevo pensato di non avere motivi per replicare, perché sostanzialmente c'è tutto nella nostra memoria, nella nostra requisitoria e nella memoria illustrativa della requisitoria, ci sono i riferimenti, quindi, avete tutti gli elementi per

valutare, ma forse in una vicenda così complessa, è necessario richiamare certi punti e fare delle precisazioni e anche illustrare dei fatti che non avevo descritto completamente nella mia requisitoria.

Un brevissimo passaggio sugli errori che si sarebbero verificate nelle indagini di cui ha parlato l'Avvocato Bongiorno, che ha fatto riferimento in particolare, a un particolare che non ho... onestamente non condivido, ma ognuno ha le sue opinioni - e cioè, credo di avere capito - sa le repliche, non abbiamo la trascrizione - ma mi pare che uno... l'Avvocato Bongiorno ha fatto riferimento a questo concetto.

Quando nelle indagini viene fuori Rudi, si doveva ripartire daccapo.

Questo è un concetto che... perché? Perché sembrerebbe di capire, Rudi sarebbe incompatibile con i due indagati precedenti.

Questo è un concetto che onestamente non condivido. Ho sentito fare spesso, perché è un discorso che circola, ma è un discorso che è totalmente, diciamo, ... è utile, diciamo è utilizzabile soltanto per finalità difensive per cercare di sostenere come è stato sostenuto in questo processo contro la sentenza della Cassazione che tutto, il responsabile di tutto è il ragazzo di colore, gli altri due poi vedremo... gli altri due sono totalmente innocenti. Perché sarebbe comodo questo discorso? E quindi, è un concetto che non condivido. Perché Rudi sarebbe incompatibile con Sollecito e Amanda? Lui che conosceva quella casa, conosceva tutti i ragazzi e le ragazze che vi abitavano, che frequentava questi tutti i giorni il campetto di basket.

Guardate il luogo, i luoghi dove è maturato il delitto, perché qui sembra che stiamo parlando di metropoli, di distanze... sono distanze... il campetto di basket, la panchina di Curatolo, la casa di via Della Pergola, la

casa di Sollecito sono distanze percorribili, raggiungibili in cinque minuti, che noi che siamo credo anche i Giudici popolari di Perugia lo sappiamo tutti.

Cioè, sono distanze assolutamente... lui che frequentava il campo di basket, a una ventina di metri - quotidianamente, pressoché quotidianamente - e che stava anche davanti all'università per stranieri il campo di basket, che abitava a pochi metri dal Sollecito e che era nero, come il calunniato ai fini di depistaggio Lumumba, calunniato da Amanda.

Già, azzerato tutto e Rudi solo colpevole.

Ora, noi, ovviamente, alle favole non ci crediamo più e non deve crederci nemmeno la Corte.

Ne sono convinto e comunque me lo auguro, perché qui ci si sta occupando di una tragedia di una cosa terribilmente seria.

Vorrei, quindi, fatta, quindi, questa puntualizzazione sull'intervento correttissimo peraltro dell'Avvocato Bongiorno, che merita la nostra, come anche di altri, merita la nostra stima, la nostra approvazione, diciamo. Noi ci teniamo a che la discussione si svolga in un clima di serenità, perché senza serenità e senza razionalità non vi è giustizia, le emozioni lasciomole fuori.

Debbo condividere il discorso che fa il collega Costaglioli che invece l'intervento dell'Avvocato Maori è stato dissonante da questo.

E' stato... a parte che mi scuso se non ho capito bene delle parole, ma io non ho capito... spesso, proprio perché non riuscivo a sentire quello che diceva.

Le ho intuite, comunque, gran parte delle sue espressioni. Come ha cercato di difendere Sollecito l'Avvocato Maori? Di scredita, difendersi, gettando discredito.

Il non è il primo difensore a farlo, è un'abitudine purtroppo ormai diffusa tra i penalisti.

Ma allora io devo raccontarmi, perché è giusto che la Corte conosca un episodio che è avvenuto proprio - io non l'avevo detto fino a ora, perché volevo risparmiarlo, ma dato che è avvenuto proprio il famoso 18 dicembre 2007, una settimana dal Natale, prima di Natale, quando viene rinvenuto il famoso gancetto di reggiseno, e io mi immagino che voi che non ci siete stati, voi non c'eravate, dei colleghi c'ero soltanto io presente, mi immagino che voi abbiate un'idea, chissà che cosa è successo quel giorno. Quindi, consulenti delle Parti che escono strappandosi la tuta anticontaminazione alla scoperta del gancetto, rimbrotti alla povera dottoressa Stefanoni.

Niente di tutto questo, nella maniera più assoluta. Io rimango, infatti allibito.

Cioè, se io ricordo quell'episodio... io mi trovavo, come ho detto, all'interno... l'Avvocato Ghirga lo sa, che è uno degli Avvocati che apprezzo per la sua passionalità, ma anche la sua serenità, era con me al mio fianco, stava alla mia destra, nel mezzo della Polizia, vedevamo le immagini a circuito chiuso che si svolgevano all'interno della casa, e vedevamo quello che avveniva. C'era un consulente della Difesa Sollecito, mi pare, il valente professore Potenza, che durante questo sopralluogo a un certo punto se ne è andato, io ricordo che se ne andò e non salutò neppure, perché aveva altri impegni, non sollevò la minima obiezione.

Il problema è che - questo mi dispiace dirlo - questo la dice lunga sul modo come sono episodi che voi dovete conoscere.

Ecco, a un certo punto la mia attenzione viene attratta da un movimento che si svolge alla mia destra, all'esterno, lungo la strada, non so se avete presente la strada che passa davanti al garage.

C'è un via vai, c'era una situazione strana, che vedeva

coinvolti l'Avvocato Tedesco, difensore del Sollecito, primo difensore del Sollecito, l'Avvocato Brusco che era altro difensore del Sollecito, collaboratore di studio dell'Avvocato Maori e poi c'era più indietro l'Avvocato Maori.

A un certo punto c'è un tale trambusto, c'era la stampa che seguiva, ovviamente, dall'esterno tutta la vicenda.

A un certo punto credo... dico, qua hanno scoperto qualcosa, forse hanno trovato qualche cadavere, qualche altro cadavere, perché in direzione di Sant'Ermini, della strada che prosegue in direzione di Monte Luce c'era... era stato rinvenuto... questo è stato presentato come l'oggetto risolutivo, una sorta di, non lo chiamo coltello perché era... un coltello spalmaburro, o spalmanutella, che non ha minima incidenza nel tagliare, non ha un profilo tagliente, non ha nessuna punta, ha una punta tondeggiante, serve soltanto... ho immaginato, non so se li avete mai visti quei coltelli che servono soltanto a spalmare qualcosa, non hanno altra... E poi c'era un fazzolettino di carta con del sangue.

Non c'erano dei quotidiani che poi si sarebbero occupati a lungo del caso, mi pare in quel momento, perché altrimenti immagino quello che si sarebbe verificato... ci è stato presentato dai difensori del Sollecito, mi pare dall'Avvocato Brusco, e la Polizia aveva seguito i movimenti dell'Avvocato Tedesco e anche di questi difensori, bè la conclusione è che si trattava di oggetti totalmente incompatibili, non era l'arma del delitto, perché se era arma del delitto quella, allora, chiudiamo questo processo; e fu aperto - non dico altro, voi capite perché siete... - è stato aperto un procedimento penale per il numero 10331/06/21 che è stato definito con archiviazione, per assoluta, se bene ricordo, inidoneità - l'ho chiesta io l'archiviazione poi è stato definito - per assoluta inidoneità

dell'operazione che è stata utilizzata per favoreggiamento e per frode processuale.

Non aggiungo altro su questo punto.

La pioggia del 31 ottobre. Era modello 21. La pioggia del 31 ottobre. La pioggia del 31 ottobre, non lo dicono soltanto Comomani e Curatolo, ho detto nella requisitoria che c'è anche il sostituto commissario Napoleoni che ce l'ha detto qui, lo ricorda personalmente, e c'è anche Marco Zaroli, l'allora fidanzato di Filomena Romanelli.

Marco Zaroli, sentito il sei febbraio del 2009, ha ricordato che la sera del trentuno pioveva e anche intensamente.

Io vorrei prendere pagina 174 del verbale del 6 febbraio del 2009.

"Mi ricordo che pioveva. Sì, lo ricordo". Lui era andato all'università, doveva tornare, doveva tornare a via Della Pergola, doveva tornare a casa di Filomena e Meredith". "Mi ricordo che pioveva quando sono partito da ingegneria per andare a casa di Filomena e Meredith, era abbastanza intensa la pioggia", quindi, addirittura una pioggia intensa "non ricordo altro".

Quindi, la pioggia in città io la ricordo personalmente e c'era il trentuno, non c'era il primo. Il Curatolo ha descritto la serata in cui vide i due ragazzi come una serata in cui non c'era la pioggia e questo ce l'ha confermato Monica Napoleoni.

E del resto l'esperienza ci dice che le condizioni metereologiche - è un fatto notorio - divergono all'interno della stessa città di Perugia, tra il centro e a esempio la zona della Stazione di Fontivegge, la periferia in genere.

Io spesso frequento la zona, la periferia e, per esempio Ponte La Pietra ricordo che in tantissime volte c'è la pioggia in città, non c'è nella zona in pianura, figuriamoci se ciò non poteva accadere tra Perugia città e una località



della pianura a metà strada con Assisi.

E del resto, è lo stesso grafico dell'area di pertinenza dell'osservatorio di Sant'Egidio, mostrateci dall'Avvocato Maori, che seppure di poco - io l'ho visto - lascia fuori la troppo occidentale Perugia.

Abbiamo visto, l'ha lasciata fuori, quindi, siamo... è talmente evidente questa situazione che mi sembrava che fosse... che non fosse possibile tornarci su.

Eppure, comunque, Zaroli l'ha detto. Zaroli e gli altri.

La simulazione. Io qui veramente... è stata riportata dall'Avvocato Maori, è stato riportato un solo passaggio di un verbale reso dalla Romanelli davanti a me, in cui lei dice che aveva accostato le persiane - teniamo presente, persiane, vetri, infissi, oscuranti, dall'esterno all'interno si trova questo.

E quindi, dice che le aveva accostate le persiane a una contestazione, non le aveva chiuse.

Le aveva accostate.

Ma nel corso di tutta... io vi posso - perché è necessario, riprendere questi passaggi - sono stati vari momenti del verbale della Romanelli del 7 febbraio del 2009 in cui la Romanelli risponde e precisa questi punti.

Domanda del Pubblico Ministero: "ha guardato nella sua stanza, lei ha chiuso la finestra oppure l'ha lasciata aperta. Le persiane come erano?", "Un chiuso le finestre, ho chiuso", "ma le persiane si muovevano bene oppure...", "no, faceva forza a chiudere", "tutte e due?", "Mi pare di sì. Bastava soltanto che cercassi di chiuderla un po' tanto, rimanevano un po' bloccate, a meno che uno non facesse forza e quindi, passasse l'aria. Ci voleva un po' di tiro, bisognava tirarle un pochino". "Forzavano in pratica?", "sì, perché praticamente, essendo di legno, nel tempo il legno si era gonfiato un po', quindi, strusciavano sulla mensola", pagina 26, queste domande del Pubblico Ministero. Poi, ci sono, a domanda

dell'Avvocato Bongiorno, difesa... "era usurata, vecchia questa finestra? Ma c'era difficoltà a chiuderla?", "Sì", pagina 60.

E poi l'Avvocato Maori in una prima... lì dice in risposta alle persiane le aveva chiuse.

Poi, pagina 67, poi l'Avvocato... domanda del Pubblico Ministero, che era la collega Comodi, a pagina 95: "quindi, le persiane di legno, diciamo...", "quelle esterne le tiravo dentro, sì". "Le tirava dentro?", "sì, sì". "Ma si chiudevano bene, si agganciavano bene?", "era tutta difettosa quella finestra".

Non è che... nel senso che... "sì, ma per lei accostare - questa è domanda sempre della collega Comodi - accostare che significa?", "chiudevo le persiane all'interno e spesso lasciavo... chiudevo le porte eterne delle persiane, quelle di legno le chiudevo e spesso lasciavo i vetri aperti per il cambio d'aria". "Le chiudevo, quindi, si chiudevano le persiane?", "Sì, ma tutta la finestra si chiudeva in sé per sé". "E che cosa significa cozzava la persiana o il vetro?". Allora, risposta: "purtroppo era una finestra vecchia, quindi, essendo che poggiava su una parte tipo di pietra o comunque un mattone tipo pietra, il legno strusciava, faceva forza e un po' tutta la finestra, sia le persiane che la parte interna", pagina 96.

La contestazione... l'Avvocato Maresca lo fa precisare ancora meglio. "Lei ha risposto prima al Pubblico Ministero - pagina 103 - che era sua abitudine chiudere le persiane, quindi, con un po' di sforzo, immagino, perché ha detto le tiravo perché facevano pressione... si strusciavano, sul davanzale, giusto", "sì".

E l'Avvocato Maori le fa la contestazione in cui le dice, a pagina 115: "ricordo di avere chiuso la finestra nel seguente modo: le persiane... tirai le persiane chiudendole e chiusi anche le finestre e se non ricordo

male, lasciai un buio aperto, quello che non si chiudeva bene". Scusi, le finestre con riferimento... e poi fa questa contestazione e ripete a... a questo punto le contesta l'Avvocato Maori quanto dichiarato il giorno tre dicembre del 2007 al Pubblico Ministero.

Dice: "il vetro della finestra era chiusa". Romanelli: "e le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse", ma le aveva tirate, quindi, accostate e incastrate sul davanzale.

Allora, mi sapete spiegare - perché qui, io veramente devo... rimango allibito, perché non si può creare confusione alla Corte.

Le persiane erano chiuse, erano... tra l'altro erano accostate, incastrate e prominenti, avevano lo spigolo prominente verso l'esterno.

Mi può spiegare l'Avvocato Maori, le Difese, perché questo è un fatto fondamentale della vicenda, sembra... è il punto chiave della vicenda.

Mi potete spiegare come con una pietra di quattro chili lanciata contro quella finestra, le cui persiane sono incastrate, e stanno a spigolo verso l'esterno, quindi, proprio tu butti quella pietra, le persiane o le spacchi... la pietra comunque, dato che le persiane sono incastrate, fanno forza, cade, cade di sotto e non va dentro.

Quella pietra, con quelle persiane chiuse non c'entra, le persiane erano chiuse, anche se non agganciate.

Non c'è differenza. E' peggio ancora, erano incastrate, perché forzavano sul davanzale.

Quindi, io mi domando che cosa si deve... che cosa.. questa è la situazione. Una pietra non passa attraverso le persiane.

Ma tutta la ricostruzione operata dalla Difesa Sollecito, è una ricostruzione alla Pasquale, cioè, le persiane non le considero.

Ma c'erano e erano chiuse.

Chiuse nel senso che erano accostate, non lasciavano spazio e erano incastrate e prementi e spinte verso l'esterno. Non c'è spazio, non c'è storia.

Avrebbero dovuto quantomeno oltre la pietra sarebbe rimasta per terra, sarebbe caduta a terra, avrebbero dovuto trovare le persiane lesionate.

Ma le persiane, guardate le foto, erano integre, erano usurate come erano normalmente.

E allora, c'è stato indicato, ci è stato fatto vedere quell'episodio... io sulle prime, devo dire, è uno degli episodi che... questa storia è drammatica ma è un episodio divertente perché, insomma, si è visto questo spilungone, simpaticissimo dello Studio Maori che è alto un metro e novanta se si alza poi lo possiamo vedere, Rudi era alto... - oggi non c'è, non l'hanno portato - è alto un metro e novanta... ma comunque si vede.

Il quale con degli sforzi sovrumani riesce a poggiare i polpastrelli delle dita sul davanzale.

E allora? E la pietra come ha fatto a oltrepassare... che c'è un miracolo qui? Allora dobbiamo dire che c'è un miracolo, è avvenuto qualcosa di straordinario, una pietra che passa il legno delle persiane.

Ma vogliamo parlarci seriamente o prenderci in giro? Perché io prendere in giro la Corte non lo faccio, e non lo farò mai. Cerco di chiarire, cerco di dare contributi alla decisione.

Questo non si può. Ma Rudi, perché chissà perché, non si conoscevano, ma è Rudi lo scalatore.

Questo è anche un altro punto che io rimango sconcertato.

Qui tutta la logica è saltata in questo processo.

Rudi che è alto un metro e settanta, l'avete visto, circa un metro e settanta, quindi, venti centimetri meno dello spilungone dello studio Maori, Avvocato non ricordo come si chiamava... Ferretti, come faceva... prima la pietra

doveva sfondare le persiane, doveva passare le persiane chiuse, e poi una volta... come faceva, una volta appoggiati i polpastrelli, Rudi sarebbe stato molto più sotto? Come faceva a salire su, doveva... senza lasciare sangue delle ferite delle mani che poggiavano sui vetri. Immaginate voi il sangue che sarebbe stato lasciato.

Ma la cosa fondamentale, tutti i passaggi successivi sono niente.

Il punto chiave è la pietra prima di arrivare, impatta sulle persiane, chiuso il discorso.

Basta, è finito, non c'è altro. E allora, è simulazione, non c'è verso. Non ci piove. Questa è una simulazione.

La cosa che dicemmo subito quando arrivammo. E allora, è un estraneo che è salito, è un estraneo che ha prima... che ha aperto la porta e poi ha cercato di simulare l'intervento di un estraneo dall'esterno? Che interesse aveva. La simulazione la pone in essere chi potrebbe essere coinvolto chi vuole allontanare i sospetti da sé.

E' chiaro, è matematico, è elementare, quindi, Meredith è la vittima, Laura Mezzetti è a Viterbo, Monte Fiascone, la Romanelli è a via Fonti Coperte che è a Perugia ma dalla parte opposta e non ci sono elementi per dire che qui si sono gettati sospetti anche sulle ragazze inglesi, anche sulle due italiane, dice l'Avvocato... l'Avvocato Dalla Vedova... io qualcosa... qualche punto lo devo dire. E' arrivata con l'Avvocato. Ma sono due praticanti legali, lo Studio Zuccaccia, io lo ricordo, ero lì. L'ha portata perché era spaventata, si è fatta accompagnare dall'Avvocato perché era una persona presso cui lei studiava, lei faceva pratica, tutte e due.

Quindi, il discorso della simulazione si chiude, non c'è storia, è inutile che si continui a ripetere,... che significa, anche se fossero state accostate, e fossero state libere, avessero avuto un gioco... fossero state in perfetta efficienza, la pietra le avrebbe rotte,

avrebbe impattate sulle persiane.

Non c'è verso. Allora, io poi, collegato a questo discorso della simulazione, allora, Rudi non conosceva, dice la Difesa... io parlo con quello che dice la Difesa, Rudi non conosce Sollecito, abitano a dieci metri, non lo so quanto, dieci metri di distanza, almeno di vista si devono conoscere. No, non lo conosce.

Rudi conosce Amanda poco, in realtà la conosce prima di Sollecito.

Comunque non si conoscono.

Loro, i due dicono di essere stati tutta la notte a via Della Pergola, mi sapete spiegare - io vorrei che questo me lo dicesse - mi sapete spiegare come fate a dire che lo scalatore, l'arrampicatore, l'assassino, lo stupratore è Rudi Hermann Ghede che noi non conosciamo.

Noi non sappiamo... dovete che non sappiamo chi è stato, perché voi trovate lassù. Noi stiamo lassù, non sappiamo chi è stato, non eravamo mica in via Della Pergola, dicono loro.

Questo è il punto.

E guarda caso, questo soggetto che loro non conoscono, ma che accusano, io come si faccia a accusare di un delitto, di una serie di delitti qualcuno che non si conosce e quando ci si trovava totalmente in un luogo totalmente diverso dal luogo del delitto, questo me lo devono spiegare. E non basta. Questo qualcuno venuto qui li accusa.

Allora, c'è qualcosa che non torna in questa vicenda, è un terzetto. E' un terzetto in cui ci sono i due ragazzi di buona famiglia, che hanno le spalle coperte - vedremo come - e c'è il povero disgraziato di Lumumba il cui padre... di Rudi, il cui padre ha lasciato l'ivoriano che deve pagare per tutti.

E questo non va. Un'altra cosa, scusatemi, cerco di... ho notato un altro punto. Io osservo gli imputati durante

il dibattito, li ho osservati in primo grado, perché ritengo che sia importante guardarli, vedere quella che è la loro reazione quando sono state mostrate le foto, le foto terribili che poi sono... foto terribili ma voi li avete viste così, un po' offuscate, io quella lesione di sette centimetri al collo, qui alla parte sinistra del collo, l'ho vista con i miei occhi, quel corpo devastato l'ho visto con i miei occhi.

Cioè, a voi sì, turbamento sì, ma si fa per dire.

Si vedeva ben poco di quello scempio di questa povera ragazza. In primo grado Amanda non le ha mai guardate, mai! Raffaele ogni tanto guardava con un occhio di ghiaccio inespressivo.

Qui - vi chiedo di smentirmi se non è vero, ma l'hanno detto anche i giornali - non hanno mai guardato. Amanda stava con gli occhi bassi, Raffaele stava... guardava dall'altra parte, là c'era il cartellone, Raffaele guardava da quella parte.

Sono particolari che sono importanti, importanti perché sono coerenti con un certo quadro.

Avvocato Dalla Vedova, "you see later", ma quale later? Ma la risposta di Amanda a Patrick è in italiano: "certo, ci vediamo più tardi", altro che later. Buona serata. La teste dice anche... lo dice anche Patrick nelle sue dichiarazioni del tre aprile del 2009, pagina 161, ricorda l'espressione Patrick, "ci vediamo più tardi".

Non è mica un'espressione tanto equivoca in italiano. Se io dico ci vediamo più tardi, l'amico che mi ascolta mi dice che ci vediamo tra qualche ora.

E poi questo discorso dei testi che non hanno il titolo nobiliare, non hanno l'R moscia, c'è qualcuno che non ha nemmeno precedenti, non ha nessun problema come Gioffredi, però... Ho sentito usare dall'Avvocato Maori un'aggettivo sgradevolissimo che devo rivedere nella trascrizione.

Ma perché polemizzare con Cocomani, con Giuffredi, con soprattutto... soprattutto Giuffredi e Comomani. Dalla Vedova dice che questi sono testi... non vanno bene, perché... non si capisce bene.

Perché polemizzare quando la Corte non ne ha tenuto conto. La Corte si è detta, immagino come avranno ragionato. Loro dicono che sono persone, Giuffredi soprattutto sembra una persona assolutamente credibile, assolutamente... però c'è quel particolare del computer... non ne teniamo conto.

Ma se non ne ha tenuto conto, ma perché continuare a polemizzare su Giuffredi, su Cocomani. Lasciamoli perdere. La sentenza non ne ha tenuto conto. Basta. Perché continuare a polemizzare ancora? La perizia medico legale. Ecco, la perizia medico legale... Quando è stata chiesta da Lumumba la perizia medico legale, l'incidente probatorio, io l'ho chiesto... l'incidente probatorio tendente a stabilire l'orario della morte attraverso, quindi, una perizia medico legale.

Era in corso l'accertamento irripetibile del dottore Lalli sull'autopsia, perché l'autopsia si fa con accertamento irripetibile, è quello che ha fatto la Stefanoni.

Ma quando una delle Parti mi chiede l'incidente probatorio, io l'ho chiesto, ho chiesto la perizia e è stata fatta.

Altra cosa: io vorrei - poi cerco di completare perché mi sembra di essere ancora... - si dice ciascuno dei due imputati è testimone dell'altro.

Da una certa epoca in poi. Andatevi a rileggere il verbale di interrogatorio dell'otto novembre, interrogatorio di garanzia di Sollecito dell'otto novembre del 2007 davanti al G.I.P. Matteini, quando il G.I.P. Matteini gli contesta, dice: "lei ha detto...", gli contesta e c'è nel verbale che è agli atti,... verbale di interrogatorio c'è, andatevelo a vedere, io cito dei passaggi di questo verbale perché è giusto ricordarli,



perché qui sembra che sono i due piccioncini innamorati, la strategia difensiva è patto d'acciaio, è vero, da una certa epoca in poi è così, ma non è stato mica sempre così.

Quando c'era l'Avvocato Tedesco Sollecito cercava di sganciarsi da Amanda, cercava di liberarsi da questo... il verbale di interrogatorio l'ho chiesto e della misura cautelare.

PRESIDENTE - Verificheremo poi se è agli atti, in Camera di Consiglio.

PM. DOTTOR MIGNINI - Comunque ne avete parlato e ne è stato parlato. Io ho chiesto al Cancelliere, se è agli atti, mi è stato dato, quindi, io lo utilizzo.

Allora, durante l'interrogatorio che io non vi sto a fare, a ripetere questi elementi, il Sollecito... la Matteini gli contesta: "ma tu lai detto ieri che Amanda non era con te quella sera, che Amanda è ritornata all'una", e Sollecito cerca di dire... "non ricordo, non ricordo", è un continuo non ricordo.

Andatevelo a vedere, io non vi sto a tediare con il verbale.

E è all'origine questo verbale, perché... è all'origine della decisione di Amanda di calunniare Lumumba.

Amanda crolla davanti alla Polizia perché? Perché Lumumba... la Polizia le dice: "guarda che Raffaele ha detto che tu eri uscita". Ecco il discorso ci vediamo più tardi che rilievo ha.

Ecco, mi avviso rapidamente questo la conclusione. Quintavalle. Ma Quintavalle... io non ero presente ieri all'intervento dell'Avvocato Ghirga, cioè, ha parlato mi hanno detto di Curatolo, dell'orario di Curatolo, che Curatolo indica un orario diverso, un orario più tardo durante le indagini, come orario in cui vede i due ragazzi rispetto all'orario indicato nel verbale di esame del 28 marzo, se non sbaglio, 2009, quando viene sentito in primo grado.

Ma Curatolo glielo contesto io, sono io che gli contesto questa apparente contraddizione. E Curatolo spiega. A contestazione il Curatolo dice: "no, no, io sono arrivato alle ventuno, ventuno e trenta, ventidue dopo alcuni minuti ho cominciato a vedere i due e sono andato via prima di mezzanotte, prima di mezzanotte, e quando sono andato via i due non c'erano più", questo è il sunto.

E quel verbale iniziale di Curatolo delle indagini che mi dicono sia stato utilizzato dall'Avvocato Ghirga, dice praticamente la stessa cosa, che lui è arrivato e se ne è andato via prima di mezzanotte, non c'erano più i due ragazzi.

E' chiaro che questo barbone, per questo barbone il tempo è chiaro che questo non ha lo stesso significato che ha per noi, questo è chiaro.

Cioè, i minuti che passano, anche noi saremmo... se ci chiedessero quando abbiamo osservato un fatto che in quel momento ci appare totalmente normale, perché due ragazzi che parlano in quel momento, quindi, non c'è una possibilità di memorizzazione assoluta di quel particolare, lui li vede, ha raccontato in udienza in contraddittorio e è stato fermissimo, è stato assolutamente preciso, ha raccontato questa alternanza, articolo dell'Espresso, fine dell'articolo, sigaretta, sguardo, si guarda intorno, li vedeva, lo fa qualche volta, poi li vede per l'ultima volta, poi quando sta per andarsene finisce l'ultima sigaretta, si guarda intorno e non li vede più.

Non c'è assolutamente alcuna... a contestazione lui l'ha precisato questo.

Quanto al discorso che viene fatto di Quintavalle, dice che Quintavalle aveva visto qualche volta, la sintesi del suo discorso è il verbale della Ciriboga che lo spiega benissimo, 26 settembre del 2009.

"Quintavalle aveva visto qualche volta soltanto nella settimana precedente al delitto la Knox insieme al Sollecito". Poi vede la ragazza il due, e rimane colpito da certe caratteristiche.

Poi vede la foto sui giornali il giorno dopo l'arresto, cioè, il sette novembre del 2007, e si comincia a chiedere - sarà capitato a tutti, ma è un fatto normalissimo - ma io la Knox non è che l'ho vista il due, non è quella ragazza che ho visto il due. E se lo chiede alla presenza della commessa, la Ciriboga, che aveva mandato a prendere il giornale.

Si veda il verbale del ventuno marzo del 2009, pagine 75 - 76 del Quintavalle.

E la Ciriboga lo si è visto ha detto che il Quintavalle più volte affermò di avere forse visto la Knox la mattina del due, vedasi pagina 64 del verbale del 26 settembre del 2009.

Crocifissa dai media ho sentito dire. E finisco. Credo di essere stato puntuale. Ha detto l'Avvocato Ghirga riferendosi a Amanda.

Io ho sentito questa frase soliti telegiornali Mediaset mi è capitato di sentirne uno ieri, ho sentito crocifissa dai media.

E lì per lì io, come prima reazione dico: però l'Avvocato Ghirga ha difeso la dottoressa Patrizia Stefanoni, perché la prima cosa che mi è venuta in mente, crocifissa dai media, ho pensato alla dottoressa Stefanoni, perché chi è stata crocifissa dai media è stata la dottoressa Stefanoni.

Poi dico, no, è il difensore della Sollecito. Ho capito. Ora, all'inizio forse in parte sarà stato così per la Knox, ma dalla sentenza di primo grado a oggi ci vuole un coraggio da leone che l'Avvocato Ghirga ha sicuramente, a dire che la Knox è stata crocifissa dai media.

Lei che ha a disposizione una struttura pubblicitaria, ho

letto, che è costata ma credo che sia una cifra in difetto, sino a ora mi dicono ma certamente è molto di più, un milione di Dollari. Questa sarebbe lei crocifissa dai media.

Ora, avete mai visto un imputato che per difendersi in un processo penale si affida ad una potente impresa pubblicitaria.

Io non l'avevo mai visto fino a ora e non lo rivedrò mai più.

E' la prima volta e l'ultima che lo vedo.

Ha forse crocifisso la Knox la stampa degli Stati Uniti Avvocato Ghirga? L'hanno forse crocifissa la stampa e la televisione italiana? L'ha forse crocifissa il noto settimanale di cui ha parlato l'Avvocato Maresca o un prestigioso quotidiano italiano? Questo processo, si è detto, è amandocentrico, è vero. In tutti i sensi. Affermata la responsabilità della Knox, dato il patto di acciaio che lega i due, questo implica il coinvolgimento del Sollecito.

Avete voluto stringere questo patto di acciaio contro il povero Rudi per buttarla tutto sul nero? E allora bisogna accettarne le conseguenze.

E allora perché Amanda - e Sollecito - deve essere condannata?

I motivi ce li avete scritti nella nostra memoria, ma prima ancora nella sentenza della Corte d'Assise di primo grado fatta di Giudici popolari e togati come voi.

Ma per sintetizzare - è una cosa che non avevo mai detto - sintetizzare in una battuta - di prove ce ne sono tante - debbo ricordare qui davanti a voi, voi sapete che qui a Perugia ci sono molti turisti statunitensi, e mi è capitato di... ho capito che mi riconoscono molti di questi.

E mi è capitato di sentirmi chiamare da un gruppo di turisti che abitano... una di queste persone abita in un grande Stato dalla parte opposta di Seattle, vicino all'Oceano Atlantico.

In una battuta mi ha detto quello che penso, è lei che me l'ha voluto dire di sua iniziativa: "è colpevole perché ha detto troppe bugie", una connazionale di Amanda Knox della costa atlantica. Sono colpevoli dice la gente, a Perugia, a Firenze, nelle città dove si ha il polso di questa situazione e che sono più refrattarie alla pressione mediatica.

Sono colpevoli, ma la faranno franca dice la gente, perché hanno le spalle coperte. Pagherà per tutti il povero nero Rudi.

Ora, è vero che i gradi di giudizio sono tre in Italia e questo è il secondo, ma sappiamo che cosa significherebbe un'assoluzione e una, diciamo, chiamiamola così, una fuga all'estero pronta in caso di riforma della sentenza.

Fuga a cui non si potrebbe rimediare più. A voi la decisione, cercando di rendere giustizia e di difendere l'onore di questo Stato che è uno Stato sovrano, mi riporto alle conclusioni di questa Procura.

PRESIDENTE - Prego la dottoressa Comodi.

P.M DOTTORESSA COMODI - Come al solito, come sempre è stato dall'udienza preliminare al primo grado, a questo grado, a me toccano le osservazioni sulle questioni più specifiche, sulle questioni cosiddette prove tecniche e scientifiche.

Ho il computer aperto ma si assicuro che a parte comuni passaggi un pochino più lunghi, sarò molto schematica e quindi, molto breve, perché poche sono le osservazioni che le arringhe dei difensori ci hanno stimolato rispetto alla discussione di venerdì e sabato scorsi.

Ho però, prima una piccolissima premessa la devo fare: mi hanno già attribuito già una difesa d'ufficio della Polizia scientifica, hanno detto che l'ho difesa a spada tratta contro ogni contraria evidenza, vedremo che non è vero.

Non vorrei replicare con una difesa d'ufficio della Polizia di Stato del settore investigativo della Polizia di Stato e del collega che ha svolto le indagini, perché non sono io che ho svolto le indagini, ma sono intervenuta in un momento successivo, però una qualche parola la devo necessariamente dire.

Pensavo, evidentemente a torto, che almeno in questo grado forte di una perizia asseritamente risolutiva, i riferimenti al presunto clima di persecuzione o comunque di poca serenità nell'ambiente inquirente, ce l'avrebbero risparmiato.

E invece no. E per dimostrare questo presunto clima persecutoria, si leggono ancora una volta quei commenti in calce ai brogliacci di trascrizione delle telefonate, assolutamente disdicevoli, censurabili, senza mezzi termini, totalmente inopportuni, e dei quali abbiamo già abbondantemente parlato con chi quei commenti ha scritto.

Ma quello che è stato detto e letto dall'Avvocato Bongiorno, di quel ricambio - e lei lo sa - la simpatia che mi ha manifestato anche in questo grado, è una mezza verità e io ho il dovere di farvi conoscere l'altra metà.

Quindi, soltanto per un attimo vi intrattengo su quelli che erano i discorsi, i commenti, i propositi che la squadra mobile è stata costretta a ascoltare, quelli che stavano con le cuffie, per mesi nel corso delle intercettazioni.

Con la precisazione, peraltro, che quelle telefonate, a margine delle quali ci sono stati... sono stati scritti quei brutti, bruttissimi commenti, risalgono all'aprile, maggio, giugno del 2008, cioè, quando anche l'eventuale intento persecutorio della squadra mobile e quindi, della Polizia, non avrebbe avuto alcun esito materiale, diciamo così, perché ormai i giochi erano fatti o quasi. Eravamo a giugno, a luglio ho firmato insieme al collega la richiesta di rinvio a giudizio.

E quali sono queste telefonate? Ve ne leggo soltanto alcune.  
Ripeto, i commenti non dovevano essere fatti, ma dopo mesi e mesi, e mesi di fatiche, sentirsi dire queste cose...

PRESIDENTE - Sono in atti mi chiede il collega?

P.M. DOTTORESSA COMODI - Certo, sono intercettazioni telefoniche tutte in atti. Queste del 24 maggio del 2008, sono i parenti di Raffaele Sollecito, Mara, la compagna del padre di Raffaele Sollecito, e Achille Sara, zia di Raffaele.

"Se leggi il giornale ti rendi conto di cosa c'è scritto, ti rendi conto di che cosa hanno combinato questi grandi figli di puttana", scusate, ma debbo leggere quello che hanno detto.

PRESIDENTE - Siamo tutti adulti e vaccinati.

P.M. DOTTORESSA COMODI - A me provoca comunque imbarazzo, ma lo devo fare.

Sara le dice che la devono pagare, devono essere radiati dall'Ordine. Mara dice che la devono pagare, la devono pagare fino all'ultimo, che adesso Luca Maori si sentiva con la Bongiorno perché questi sono da spogliare vivi e lasciati appesi in piazza.

24 maggio sempre: Mara le dice che questi - cioè, gli investigatori - non se ne sono fottuti niente di un articolo sul giornale di Panorama.

Giuseppe dice... grandissimi bastardi, figli di puttana.

Giuseppe le dice che devono chiamare la Bongiorno, perché questi devono saltare tutti, questi figli di puttana, questi figli di puttana.

Francesco Sollecito risponde a Giuseppe Sollecito, cioè, il fratello, lo zio di Raffaele Sollecito. Giuseppe dice: "questi bisogna denunciarli, mandarli tutti in galera". Francesco gli risponde: "ma quelle denuncia? Ma li voglio scorticare, e anzi, mi sentissero, altro che denuncia".

Francesco Sollecito dice che Luca Maori gli ha detto che il Pubblico Ministero ha convocato i giornalisti, Giuseppe gli dice: "ora si è svegliato quello, che gli venisse un cancro, un tumore alla prostata con tutte le metastasi, quel bastardo".

PRESIDENTE - Come esempio credo che ci possa bastare, credo che abbiamo capito il tenore di certe telefonate.

P.M. DOTTORESSA COMODI - Certo, sono tantissime Presidente, non avevo certo intenzione di leggerle tutte, però ci sono altre telefonate dove si dice che la voglio prendere sotto con la macchina, e poi voglio anche tornare - riferito alla Napoleoni - e poi voglio parlare anche indietro per essere sicura di averla ammazzata etc. etc. etc. E questo è quanto.

E poi ci sono i due pareri negativi del Pubblico Ministero, dati nel corso delle indagini preliminari alle due richieste di perizia, che erano state formulate dalla Difesa.

E allora, l'Avvocato Maori ha detto che noi avevamo detto delle... riferito dei fatti falsi, non è assolutamente vero che il Pubblico Ministero è indipendente, etc. etc. etc. Benissimo, quei due pareri non c'erano niente con gli accertamenti tecnici irripetibili di cui io ho parlato per tre quarti d'ora l'altra volta. E ve l'ho spiegato, accertamenti tecnici irripetibili, riserva di incidente probatorio, significa che il Pubblico Ministero è obbligato a fermarsi e la Difesa... in attesa che la Difesa chiede l'incidente probatorio che, attenzione, potrebbe anche non chiedere ve l'ho già detto.

Oppure attivarsi il Pubblico Ministero stesso a chiedere al G.I.P. incidente probatorio.

Questo non è mai stato fatto, mai! Però si chiedono due perizie su che cosa? Sulle impronte. Le impronte non sono accertamenti tecnici irripetibili, perché le



analisi sulle impronte, sia di scarpe che di piedi, vengono fatte sulle foto che sono state effettuate dalla Polizia scientifica nel momento del sopralluogo.

Quindi, il Pubblico Ministero non ha potere di iniziativa, né potere di veto in questo caso, diversamente da come vi ha fatto intendere la Difesa, nel senso che la Difesa ha chiesto al G.I.P., Giudice autonomo rispetto all'ufficio del Pubblico Ministero, e ha chiesto che venisse svolta una perizia, una perizia che poteva tranquillamente essere svolta anche in concomitanza con gli accertamenti tecnici che sulle impronte venivano svolte dalla Polizia scientifica.

E' chiara la diversità? Da un lato negli accertamenti tecnici irripetibili il Pubblico Ministero si deve bloccare, dall'altro lato no, però il dottore Mignini nella sua libera, piena e cosciente discrezionalità ha detto: "secondo me la perizia in questo momento sulle impronte non serve, vediamo intanto che cosa viene fuori da queste impronte visto che sono in corso anche tutti gli accertamenti e poi si vedrà". Dopodiché l'Avvocato Maori non può dire naturalmente il G.I.P. ha rigettato alludendo a quel letterario appiattamento del G.I.P. sulle tesi del Pubblico Ministero.

No, il G.I.P. era assolutamente libero di disporre la perizia indipendentemente dal parere negativo, negativissimo, recisamente negativo del Pubblico Ministero, come tante volte accade.

Questa volta anche il G.I.P. l'ha ritenuto, almeno in quel momento, superflue, entrambe.

E la Difesa non l'ha riproposta. Però dice addirittura che abbiamo fatto un atto di significazione. Un atto di significazione? E che cosa è un atto di significazione intimando al Pubblico Ministero di non fare niente sulle tracce, intimando al Pubblico Ministero di non fare niente sulle... cioè, intimandogli di non fare il suo

lavoro nel corso delle indagini? L'atto di significazione, nel panorama della procedura penale non esiste, è un concetto assolutamente inesistente.

Si voleva dire che effetti voleva essere, appunto, intimorito in qualche modo il Pubblico Ministero? Io non credo. Quindi, l'atto di significazione non significa niente.

E la Difesa aveva tutti gli strumenti per, diciamo, parallelamente fare i propri accertamenti.

Quindi, l'atto di significazione era soltanto una provocazione. L'unica cosa che dovevano fare era la riserva di incidente probatorio e è l'unica cosa che non hanno fatto, perché hanno preferito la schiera di consulenti che via via si sono succeduti dalle indagini preliminari, cambiando di volta in volta fino a questo grado di giudizio.

Io mi sono resa conto in questo processo che davvero è difficile, anzi, quasi impossibile rendere a parole, trasferire con le parole ai Giudici di secondo grado tutto il vissuto del primo processo.

E' la prima volta che mi capita di fare il Pubblico Ministero in Corte d'Assise di Appello e spero anche che sia l'ultima, perché la difficoltà è veramente... e la frustrazione è veramente grande, non ve la so spiegare. La frustrazione della consapevolezza, di non riuscire a trasferirvi a parole tutto il vissuto del primo processo che viene inesorabilmente filtrato da quello che i difensori, nel loro atto di appello, decidono strategicamente di sottoporre alla vostra attenzione in via privilegiata o in via esclusiva.

E' vero che il Giudice di Appello è un Giudice del merito e di piena cognizione, ma purtroppo è privato dal Codice della possibilità di essere partecipe dell'essenza stessa del processo accusatorio, e cioè, la formazione della prova.

Me allora l'istinto sarebbe quello di parlare di tutto, di

partecipare quali sono le sensazioni, le impressioni provate guardando il viso di tutte le decine e decine di testi che sono sfilati in questa aula, sensazioni, impressioni, percezioni dirette che sono importantissime per comprendere a pieno il senso delle dichiarazioni rese da ciascuno di loro.

Mi rendo conto che questo non è assolutamente possibile, e molte delle emergenze del primo grado, quindi, si perderanno irrimediabilmente.

Ma almeno quelle prese in considerazione, sviluppate dalla Corte di primo grado, io vi prego di esaminarle con attenzione.

E' chiaro che lo farete, ma vi prego di esaminarle con attenzione, con ancora più attenzione, con attenzioni massima e che compensi necessari vuoti di questo contraddittorio.

E adesso passo alle mie materie. Ormai mi prendono un po' in giro affettuosamente in giro, ho sentito la brava, la bravissima, l'espertissima, conosco tutti gli Avvocati da tempo, gli Avvocati che hanno parlato, l'Avvocato Bongiorno da un po' meno tempo, però credo che ci siamo conosciute abbastanza bene, e quindi, io accetto di buon grado queste battute.

Sicuramente mi sono impegnata. Volo pindarico sulle cause del mancato funzionamento degli harddisk dei computer che sono stati sequestrati.

Nel momento in cui sono stati sequestrati, funzionavano tutti; nel momento in cui... anzi no, non è vero, perché la Polizia di Stato non li ha provati.

C'è stato un, diciamo, un certo breve periodo di tempo tra il momento del sequestro e il momento della consegna di questi computer alla Polizia postale.

E allora si dice shock elettrico. Se c'è stato, sicuramente non è stato prodotto dalla Polizia postale; sicuramente non è stato prodotto dall'apparecchiatura di clonazione

dell'hardisk , sia perché proprio il perito di cui ha parlato l'Avvocato Dalla Vedova lo ha escluso, cioè, il sistema di copiatura il sistema in caise, quell'apparecchio che fa il clone, ha dei sistemi, un meccanismo di protezione contro le inversioni di polarità o comunque di cattivo allineamento. E quel perito ha escluso che fosse quell'apparecchio a avere provocato il presunto shock elettrico, perché il perito non lo può dire con precisazione, non l'ha potuto dire con precisione.

Ho detto presumo che sia stato uno shock elettrico. E tra l'altro il perito ha testato il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura che la Polizia postale ha utilizzato per la clonazione del computer di Sollecito, che è l'unico che continuava a funzionare, appunto, l'unico che continuava a funzionare. Ma guarda un po'.

Gli investigatori, perché l'insinuazione che l'avessero fatto apposta, voglio dire, con il commento abbinato al commento degli Avvocati sul fatto che chissà quali fondamentali informazioni, i computer che non funzionavano più, potevano contenere, è chiara questa insinuazione.

E allora, dico se l'insinuazione è quella che gli investigatori hanno voluto maldestramente eliminare delle prove a discarico, perché non avrebbero distrutto o provocato lo shock elettrico anche sul computer di Raffaele Sollecito? D'altra parte si sa che i computer... quella era l'epoca in cui si procedeva anche nei confronti... cioè, si facevano le indagini e poi si è svolto il processo di Garlasco, ricordate? A Garlasco lo Stasi alla fine fu assolto per insufficienza di prove perché è riuscito a dimostrare attraverso una consulenza proprio sul computer, che nelle ore... che all'ora del delitto stava maneggiando a casa sua al computer.

Quindi, la prima cosa che avrebbero dovuto fare, è eliminare

anche il computer di Raffaele Sollecito che poteva fornirgli un alibi.

Invece non l'hanno fatto. L'hanno analizzato con la cura, l'attenzione la precisione di cui parla la loro relazione e hanno stabilito che quell'alibi era falso, quell'alibi che hanno tentato di dimostrare e cioè, che c'è stata navigazione, che c'è stata interazione umana con il computer nel range di orario compatibile con la morte di Meredith Kercher, è assolutamente naufragato.

Ultima interazione umana alle 21 e 10. Il Dottore D'Ambrosio non ha mai detto che non è vero. Rileggete anche la consulenza tecnica del dottore D'Ambrosio.

Disse il dottore D'Ambrosio e scrive il dottore D'Ambrosio, "la Polizia postale ha dimostrato dei fatti che non ho potuto smentire", cioè, ci ho provato ma non ci sono riuscito.

Quindi, ultima interazione umana alle 21 e 10.

Dopodiché il dottore D'Ambrosio dice che ci sono state altre interazioni umane.

Io non parlerò di quelle successive, perché sono tutte... perché il dottore D'Ambrosio è andato oltre l'accertamento che era stato chiesto alla postale. Alla postale era stato chiesto, giustamente, di verificare se c'era stata attività sul computer, appunto, nell'orario, diciamo, interessato dall'omicidio di Meredith Kercher, e esattamente tra le diciotto dell'uno novembre e le otto del due novembre.

Mentre il D'Ambrosio estenderà la sua analisi anche ai giorni successivi.

Avete tutte le risposte che la Postale ha dato anche su questi ulteriori giorni successivi, ma che servono esclusivamente per comprendere, diciamo, la fallacità del sistema che ha... degli argomenti che ha utilizzato il dottore D'Ambrosio che peraltro ha criticato il sistema in cause, che è l'unico sistema che esisteva e

che esiste tutt'ora, anche se forse adesso c'è una versione aggiornata, e è lo stesso sistema che hanno anche il dottore D'Ambrosio ha utilizzato per le sue controdeduzioni.

Non ho potuto smentire gli accertamenti della Postale. Però ne ha aggiunto un altro per la notte del delitto, perché l'ho già detto e ve lo ripeto. Non ha smentito l'inizio del film Amelie , non ha smentito le ventuno e dieci. Ha detto, sì, però c'è un'altra interazione a mezzanotte e 58.

Vi ho spiegato perché non può essere considerata interazione umana, ma automatismo. Ma a mezzanotte e 58 era già tutto finito. A mezzanotte e 58 gli assassini erano già tornati a casa, a mezzanotte e 58 i telefoni di Meredith erano già stati scaraventati nel giardino della signora Lana. Per cui, ammesso e non concesso che a mezzanotte e 58 Raffaele Sollecito, dopo avere ucciso Meredith abbia avuto la voglia di aprire il computer e di mettersi o a chattare o a navigare comunque su internet, varrebbe soltanto a dimostrare se vi fosse bisogno, la sua inquietante personalità.

Non è vero che Raffaele Sollecito è stato fermato soltanto per le impronte di scarpa, non è vero. Tanto che il Tribunale del Riesame - e questo lo potete... è vero che tutti gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare non possono servire per la decisione nel merito, ma è altrettanto vero che tutti ne hanno fatto riferimento e che, quindi, almeno per verificare se quello che è stato detto è falso, o è vero o è stato interpretato male, se è stato interpretato bene, potete andarlo... cioè, non dà la scossa elettrica quel fascicolo, non c'è il demone dentro quel fascicolo, ma ci sono decisioni di Giudici sia pur della fase cautelare.

Il Tribunale del Riesame addirittura del... Tribunale del

Riesame su ricorso... che ha deciso sul ricorso di Raffaele Sollecito, quando venne fermato e gli venne applicata la misura cautelare, addirittura parla della impronta di scarpa, quella che poi è stata attribuita alla scarpa di Rudi Ghedè, dopo 25 pagine, definendo l'attribuzione al Sollecito dell'impronta, il coronamento degli assunti già svolti e che collocano Raffaele in posizione inscindibile da quella di Amanda per sua stessa scelta e per avere inequivocabilmente condiviso falsi alibi e messe in scena.

La simulazione di furto, i telefoni, i computer, e quant'altro.

E' vero, la Scientifica ha commesso un errore in persone diverse da quelle che poi riconosceranno quell'errore.

Ma la stessa scientifica all'interno della stessa scientifica, quell'errore si ammesso e si è spiegato.

Quindi, quando la Scientifica sbaglia, ammette e ripara, come tutti quelli che in ogni professione hanno un po' di onestà intellettuale.

La Scientifica aveva sbagliato, aveva detto che quella scarpa era compatibile con quella di Sollecito, invece non lo era.

Basta, punto. L'ha riconosciuto, l'ha detto, l'ha dimostrato e l'ha nuovamente attribuita alla scarpa mai trovata, peraltro di Rudi Ghedè.

Le impronte plantari si dice... anzi, si urla che le impronte plantari sono utili per escludere ma non per attribuire. E' vero, ma io ho detto qualcosa di diverso? Sono stata un quarto d'ora a parlare dell'identità probabile.

E allora, evidentemente non sono stata chiara. E lo faccio dire direttamente dal Dottore Rinaldi. E leggo il verbale dell'esame del dottore Rinaldi, quello che ha esaminato tutte le impronte sul tappetino, le impronte esaltate con il luminol, e le impronte di scarpa, lo faccio parlare su domande dell'Avvocato Bongiorno.

Parliamo di Raffaele Sollecito. Allora, è corretto dire - dice l'Avvocato Bongiorno - che con riferimento alle impronte che sono state rinvenute dentro la casa, quella rilevata con il luminol, e quella rilevata sul tappetino non sono utili per i confronti positivi? "Certo", risponde Rinaldi, "perché io non arrivo a una identità, arrivo a una compatibilità, da cui deduco un'identità probabile". Quello che le chiedo è questo: il tipo di giudizio che viene dato, visto che parliamo di confronti non utili per i confronti positivi - è sempre la Bongiorno che fa le domande - perché diciamo che non sono utili, se vogliamo spiegare questo concetto, perché non è utile? Dottore Rinaldi: "non è utile per confronti positivi, nel senso che con quella impronta non potrà mai dare una identificazione certa, perché per potere dare una identificazione certa alla stregua di quanto si è detto per le scarpe, quindi, la compatibilità e non la identità certa, non vale soltanto per le impronte ma anche per la scarpa di Rudi Ghedè, nei suoi confronti, però, si dice che ci sono prove schiaccianti, anzi, che grondano, addirittura debordano dal muro perimetrale della casa.

E' necessario potere visualizzare sull'impronta plantare determinate caratteristiche - vi avevo fatto l'esempio della cicatrice - a esempio le creste papillari che nel caso del luminol è impossibile rilevare.

Viceversa, però - dice Rinaldi - le caratteristiche di forma e dimensioni morfologiche, consentono, come poi è stato fatto, una... di dichiarare, - c'è un vuoto - una compatibilità e quindi, una probabile identità a carico del soggetto".

Allora, perché l'Avvocato Bongiorno, ovviamente, incalzava e poneva l'attenzione su questa non utilità che non vuole dire inservibilità. La non utilità è un termine tecnico scientifico. Allora, dice Rinaldi, "se le impronte non



sono evidenti, così come è il caso delle impronte rilevate nel sopralluogo, le caratteristiche particolari, noi abbiamo delle caratteristiche di forma e dimensione.

Quindi, per forma intendiamo anche delle caratteristiche morfologiche. Lei consideri che chiaramente le caratteristiche morfologiche, innanzitutto per quanto riguarda i piedi, le caratteristiche morfologiche non sono quelle che abbiamo evidenziato nel nostro lavoro... sono quelle che abbiamo evidenziato nel nostro lavoro.

Sono molto individualizzanti, nel senso che - e questo è documentato in letteratura - la larghezza dell'alluce, la forma delle gobbe, il profilo esterno, piuttosto che il tallone, sono degli indici dimensionali morfologici ampiamente utilizzati.

Questo significa che comunque hanno un valore individualizzante molto forte, relativamente al discorso della probabile identità a carico dei tre, noi abbiamo una compatibilità con un soggetto, Raffaele Sollecito e Amanda Knox a seconda delle impronte, l'esclusione dimostrata degli altri due.

E quindi, discerne un giudizio di identità probabile a carico di un soggetto.

Quella che è stata presa in considerazione - continua il professore Rinaldi incalzato dall'Avvocato Bongiorno che non era ovviamente soddisfatto da questa chiarissima spiegazione - quella che è stata presa in considerazione, è una combinazione di elementi. E' chiaro che sul singolo valore numerico non è possibile escludere che un soggetto che abbia quella grandezza del metatarso possa lasciare la medesima grandezza del metatarso nell'impronta".

Cioè, è chiaro che i vari elementi presi singolarmente possono identificare più... anche tante presente. Magari io ho la stessa lunghezza dell'alluce di tre o quattro dei

Giudici popolari, ma magari avrò diverso il tallone, avrò diverso la forma dell'alluce, avrò diverse le creste.

Quello che emerge assolutamente dai lavori scientifici, è che per avere un altro soggetto che potesse lasciare la medesima impronta, bisognerebbe creare un soggetto che ha la stessa combinazione di valori. Quindi, non soltanto quel metatarso a 99 millimetri, ma il metatarso 99 millimetri, l'alluce a 30 millimetri, il tallone a 59 millimetri, e l'alluce di forma triangolare, per non parlare delle creste, in combinazione.

Ecco, laddove si fosse trovato un altro soggetto che abbia tutti questi valori o intesa anche la forma delle gobbe, il profilo esterno, l'alluce così grosso, appunto, l'arco plantare molto stretto in combinazioni identiche, non potrebbe escludersi.

Sicuramente si possono escludere gli altri due. E questo, perché l'Avvocato Bongiorno faceva le domande e quindi, l'impronta di riferimento era quella di Raffaele Sollecito.

Ma si dice... l'impronta sul tappetino non è di Raffaele Sollecito, ma di Rudi Ghedè che il dottore Rinaldi ha escluso categoricamente, ha detto che è assolutamente incompatibile.

Io ve l'avevo già detto, io purtroppo non ho le stesse foto, non voglio dire artefatte, però... le stesse foto ingrandite del professore Vinci, e quindi, non potrete apprezzare a pieno quello che il professore Vinci ha detto, però ci provo.

Allora, trenta millimetri abbiamo detto la larghezza, assolutamente non dico anomala, perché un piede piuttosto normale, ma è piuttosto rilevante questa grandezza, soprattutto rispetto agli altri due.

La larghezza di 30 millimetri, che corrispondono alla larghezza dell'alluce dell'impronta sul tappetino, Vinci

la spiega facendo una gigantografia che probabilmente non c'ero purtroppo, probabilmente l'Avvocato Maori l'ha fatta rivedere oltre che il lader blanner lì di cui non voglio neanche riparlare, qui ci sarebbe una chiazza di sangue che ha infatti indotto Rinaldi a misurare l'alluce fino a questo punto, ma Vinci dice: "no, questa chiazza di sangue non fa parte dell'alluce. No, fa parte del secondo dito", chiamiamolo dito medio perché... del secondo dito perché c'è soluzione di continuità tra questa macchia qui più grande e quel puntino che voi, ripeto, non potete apprezzare ma che è qui proprio sotto la scritta 30 millimetri. A parte che non c'è soluzione di continuità, a parte che se il gioco chiaro scuro, come vi ho già detto, è determinato dal fatto che non era un impronta presa dalla Polizia scientifica, ma era una impronta di piede macchiato di sangue, naturalmente le macchie di sangue non erano sparse omogeneamente sul piede.

A parte questo, ma dice il dito medio, e quindi, poiché Raffaele Sollecito non appoggia il dito medio - vedete questo vuoto - non appoggia il dito medio, non può essere di Raffaele Sollecito, ma è di Rudi Ghedè.

Di Rudi Ghedè? Cioè, Rudi Ghedè ha un medio, ve lo ricordate il piede di Rudi Ghedè? Eccolo, guardate dove arriva il medio.

E come fa questo medio a lasciare l'impronta, questo puntino qui sotto l'alluce? Qui. Cioè, doveva rannicchiare tutto il dito medio per... il secondo dito, quello vicino all'alluce...

PRESIDENTE - Ha detto il secondo dito.

P.M. DOTTORESSA COMODI - Ha perfettamente ragione, l'ho già detto che non conosco i... comunque io intendo quello immediatamente successivo, quello adiacente all'alluce.

Allora, non ho mai visto i piedi nudi di Raffaele Sollecito, non so per quale motivo il secondo dito, comunque questo

dito Raffaele Sollecito non lo appoggi.

Ecco, e infatti non c'è, vedete. Io non lo so il motivo. Sta di fatto che Rudi Ghedè ha - ecco - ha un secondo dito, questo qui, talmente tanto più lungo dell'alluce che non avrebbe mai potuto lasciare questa impronta in questo punto. Come faceva? Lo doveva piegare? Lo doveva piegare tutto così, stare tutto rannicchiato e lasciare questa impronta a metà dell'alluce.

E' assolutamente ma non soltanto inverosimile, ma proprio scientificamente offensiva questa affermazione. Dunque, e allora insomma si è gridato allo scandalo e abbiamo visto che non è uno scandalo che le impronte servono - le impronte plantari - servono... sono utili per un giudizio di compatibilità. Benissimo. Ma anche le impronte di scarpa sono utili per stabilire se ha una compatibilità con la scarpa di riferimento, anzi, a maggior ragione, perché tu devi anche dimostrare non soltanto la compatibilità della scarpa, ma anche che il soggetto che tu puoi perché vuoi accusare l'ha indossata quella scarpa.

Ma nessuno ha gridato allo scandalo, nessuno, nessuno di questa difesa ha gridato... devo dire che neanche la Difesa di Rudi Ghedè ha gridato allo scandalo e si è indignato del fatto che l'impronta di scarpa imbrattata di sangue è stata attribuita a Rudi Ghedè esattamente nello stesso modo in cui vengono attribuite le impronte di piede a Sollecito e a Amanda.

Con l'ulteriore aggravante che quelle scarpe di Rudi non sono mai state trovate. E l'esame di comparazione, è stato fatto con una scarpa identica dello stesso modello, ma che non era quella di Rudi Ghedè, perché a casa di Rudi Ghedè hanno trovato la scatola vuota.

Però, per Rudi Ghedè va tutto bene. La Scientifica per Rudi Ghedè non ha mai sbagliato, ha fatto tutto perfetto, non ha fatto contaminazioni, ha individuato... non si è

gridato allo scandalo per esempio quando Rudi Ghedè è stato identificato attraverso il tampone vaginale soltanto con il cromosoma Y, perché il profilo genetico, quello completo, quello più individualizzante, non è venuto fuori bene, diciamo.

E' venuto fuori soltanto il cromosoma Y. Pensate quello che avrebbero... che sarebbero riusciti a dire in questo processo se Raffaele Sollecito fosse stato individuato soltanto con il cromosoma Y. Dunque, non c'è verso, le impronte sul tappetino, le impronte esaltate con il luminol sono di Sollecito e di Amanda Knox, perché sono compatibili con i loro piedi e perché sono incompatibili, assolutamente incompatibili con le impronte di Rudi Ghedè, che sono gli unici tre sospettati, non pensiamo un'altra volta ai marziani.

E anche perché Rudi non poteva camminare contemporaneamente con due scarpe, perché ci sono le impronte sia della destra che della sinistra, e a piedi nudi.

E voi mi potreste dire - ma io vi rispondo subito - ma come, tu hai detto che non sei d'accordo con la Corte di primo grado che hai detto che quel tacco di scarpa femminile forse è una porzione di impronta di Ghedè.

E' vero, ma non è la stessa cosa, perché dalla piantina che vi ha fatto vedere l'altra volta, che ha fatto Rinaldi sul posizionamento delle varie impronte, risulta... allora, quel tacco di scarpa femminile, diciamo così, risulta soltanto sul cuscino, soltanto della stanza di Meredith.

Mentre le impronte delle scarpe, chiamiamole ormai di Rudi, perché c'è una sentenza passata in giudicato che lo dice, quindi, è inutile stare a chiacchierare, le impronte delle scarpe di Rudi arrivano sia pure sfumate, sempre ovviamente meno piene, sporche di sangue, fin verso l'uscita.

E quindi, non le ha mai tolte e non ha mai camminato senza quelle scarpe.

Vi hanno rifatto vedere ancora una volta i fotogrammi del gancetto e di quando la Stefanoni e i suoi collaboratori hanno trovato il gancetto, l'hanno guardato, l'hanno riguardato, l'hanno... se lo sono passati e l'hanno poi ripoggiato in terra.

E' uno scandalo, non si poteva... dove l'hanno rimesso? Esattamente dove stava. Benissimo, ci sono... lo ricordo la Vecchiotti che disse che ci sono i famosi protocolli internazionali dell'altrettanto famosa comunità internazionale scientifica che dice che non si dovrebbero rimettere mai i reperti nello stesso luogo in cui... ma certo, dipende, non immediatamente dopo, non immediatamente dopo, perché se era sporco il gancetto di qualcosa che c'era su quel pavimento, se ce lo rimettono nella stessa identica circostanza, si risporcherà, magari di più, ma si risporcherà esattamente dello stesso sporco che c'era prima che venisse preso un secondo prima.

E allora che cosa dimostrano queste immagini? Dimostrano una prassi del tutto normale, dimostrano il fatto - vi ha fatto anche vedere prima, dopo le perquisizioni della Polizia di Stato - il fatto che niente che originariamente non era nella stanza di Meredith, vi è stato portato successivamente, niente. Semmai è successo il contrario, per esempio il materasso che è stato portato nel tinello e non è stato mai più riportato nella stanza. Oppure è successo che sono stati messi in disordine oggetti che comunque erano tutti presenti in quella stanza.

Allora, avevano la tuta quelli che hanno preso il gancetto? Avevano i guanti? Sì. Sul pavimento c'era il DNA? No. Nella felpa oggetto di - ve l'ho già detto - di una mega intervista sul settimanale che cosa c'era, c'era il DNA di Sollecito, nella tuta che è stata presa esattamente lo stesso giorno in cui è stato preso il gancetto, è

stato trovato soltanto il sangue di Meredith, e il DNA di Rudi sul polsino, niente altro, alla faccia della contaminazione.

Però certo, per Rudi tutto va bene, per Rudi la Polizia scientifica ha lavorato egregiamente. Mi dite come in quelle immagini la Stefanoni e il suo amico Occhialuto, potevano trasmettere sul gancetto il DNA di Sollecito? Ma me le dite, me lo vogliono dire i difensori?

Ma questo argomento, cioè, il fatto che non ci fosse nessun'altra traccia a parte il mozzicone con traccia mista DNA Sollecito Knox e naturalmente la contaminazione se c'è di una traccia, c'è di entrambi i profili di quella traccia contaminante, non certo un pezzo può contaminare un altro pezzo della stessa traccia. No. Ma questo argomento, dicevo, lo si usa per dire che non è possibile che Sollecito la notte del delitto sia stata una libellula o un campione di shangai come disse l'Avvocato Bongiorno in primo grado, non è possibile che non abbia lasciato altre tracce nella stanza. La stanza gronda di prove contro Rudi, e invece non c'è niente contro Amanda e Sollecito.

Ma dove l'hanno visto questo film? A parte che non gronda niente perché ce ne sono quattro o cinque anche a carico di Rudi e glielo ho detto come la felpa, soltanto il cromosoma Y, voglio dire, tutte cose che sulla base degli stessi argomenti potrebbero essere totalmente smontati, anzi di più, e invece no, quelli sono granitiche prove nei confronti di Rudi.

Ma ve l'ho già detto, non sempre si lascia il proprio DNA, non sempre. E addirittura in un chiazzone di sangue così, o di materiale biologico, ma soprattutto di sangue, è possibile che non si trova traccia di DNA. Voi dite è impossibile, che sto dicendo una sciocchezza? E' così, perché me l'hanno detto non perché l'ho provato io che faccio un altro lavoro.

Non sempre una traccia è utile per la sua estrazione, perché soltanto i globuli bianchi contengono DNA. Ma Raffaele e Amanda - e questo è il punto - hanno lasciato ben altro che il DNA sul gancetto, ben altro, anche se erano convinti di avere cancellato tutto.

Hanno lasciato le loro impronte. Le loro impronte che non si vedevano a occhio nudo. Impronte latenti, significa impronte che non si vedono, impronte che anche qui sicuramente ci sono, ma che voi non vedete, perché questo pavimento è stato lavato.

E c'è voluto il luminol per evidenziarle. Ma voi lo sapevate - questo non l'avevo detto - dice nella stanza di Meredith non ci sono tracce. Ma il luminol nella stanza di Meredith non è stato passato, non è stato spruzzato, perché tali e tante... tale e tanta era la la quantità di sangue di Meredith sparsa per tutta la stanza, che il luminol avrebbe creato una indecifrabile luminoria. Ma scusate, ma se c'è un piede sporco di sangue perché c'è il DNA di Meredith sull'impronta di sangue sul tappetino, se c'è l'impronta sporca di sangue sul tappetino del bagno, se ci sono le impronte sporche di sangue - e non ritorno sulla ruggine perché veramente è ridicolo soltanto affrontare nuovamente questo discorso - se ci sono le impronte di sangue sul corridoio fuori dalla stanza di Meredith, ma secondo voi non ci saranno anche, però non possiamo dire.. non lo possiamo nel senso che non le abbiamo viste.

Ma secondo voi da dove cominciano quelle impronte? Dove quei piedi si sono sporcati di sangue se non nella stanza di Meredith? Dove? Nel stanza di Meredith. Dove le impronte, però non sono state esaltate perché il luminol è impossibile passarlo sulla scena vicino al cadavere, quando, ovviamente, il cadavere gronda sangue, quello sì. Meredith grondava sangue da tutte le parti, l'avete visto. Era un enorme pozza di sangue, anche perché non è



morta subito, ma è morta credo tra atroci sofferenze dopo una decina di minuti.

Ma si insiste. Anche la mistura genetica, come le impronte, può indurre soltanto a un giudizio di compatibilità e non di identità. E' vero.

Ma infatti se leggete la relazioni della Stefanoni, parla esattamente di compatibilità, è esattamente quello che è stato detto dalla dottoressa Stefanoni. E l'ha spiegato benissimo la dottoressa Stefanoni quali accorgimenti e quali sono gli elementi dai quali lei può distinguere una traccia mista da una traccia che è mista per effetto della contaminazione.

Ma l'Avvocato Bongiorno, riprendendo il mio esempio culinario, ha dimostrato dai vere detto la verità. Effettivamente non sa proprio cucinare, perché dagli ingredienti per la matriciana, mai potrebbe venire fuori la pasta al burro, perché il burro non c'è tra gli ingredienti della matriciana.

Però, al di là delle battute io credo che debba farvi vedere quello che non vi ha fatto vedere nella requisitoria. Dunque, vediamo come si fa. Allora, questo è il profilo genetico della vittima, quello certo, diciamo faccio un po' di esempi di attribuzione e esclusione, tanto per capire.

Questo è il profilo genetico del sangue dell'impronta sul tappetino. Questi sono i loci di cui abbiamo già parlato. Questi sono i nomi degli alleli, diciamo, allora, tredici e sedici sono in nomi degli alleli, nomi, attenzione, nomi che vengono dati dalla macchina, non dall'operatore. Questi sotto 2148, 2040 etc., sono le altezze dei picchi.

Allora, guardate, tredici, sedici primo locus; secondo locus trenta, trentatrè punto due; terzo locus otto undici, ultimo locus dodici, tappetino. Non li faccio tutti naturalmente, prendo soltanto la prima fila. Allora,

tredici sedici, questo è il tappetino. Trenta, trentatré punto due, trenta trentatré punto due. Otto undici, otto undici. E in fondo c'è il dodici, fidatevi, perché se lo smuovo di nuovo non ci riesco. Esempio di esclusione. Questo è il profilo genetico della vittima, questo è il profilo genetico della traccia sul rubinetto che è stata attribuita alla Knox. Allora, guardate come si vedono bene le differenze, allora, abbiamo detto tredici, sedici, trenta, trentatré punto due, otto, dodici, undici, dodici, dodici. Qua, da tredici a sedici abbiamo undici dodici, diverso, 30 - 33 punto due, 29 - 30, diverso. Otto undici, nove, diverso. Esempio di esclusione. Mistura genetica... questo è il profilo... questo è un esempio di compatibilità di un profilo genetico misto, compatibilità con il profilo genetico di Sollecito.

Quindi, questo è il mozzicone di sigaretta dove c'è Sollecito e la Knox. Qui abbiamo il profilo genetico sicuramente di Sollecito. Questo qui nessuno l'ha mai contestato. Allora, qui undici, dodici, tredici, quindici, profilo Sollecito tredici quindici. Qui abbiamo 29, 30, dodici punto due, undici punto due, dodici punto due, undici punto due, il profilo di Sollecito; otto, nove undici, abbiamo qui otto, undici per Sollecito; dieci, dodici, undici, qui abbiamo dieci, dodici; c'è Sollecito in questo... possiamo escludere Sollecito in questo mozzicone di sigaretta? Assolutamente no, perché in tutti i loci ci sono i suoi alleli.

Se ogni allele è indicato da un numero, appartenente al profilo genetico di un dato individuo è presente in una mistura genetica per individuo, non può essere escluso quale contribuente nella formazione della traccia da cui è stata estrapolata la mistura genetica. Cromosoma Y va bene... il cromosoma Y è identico, tredici, dodici, ventidue. Allora, ritornando alla mistura genetica,

questi numeri è una mistura e il mozzicone di sigarette perché volutamente non ho voluto prendere quello del gancetto, ma è la stessa identica cosa.

Al posto di Amanda c'è Meredith insieme a Sollecito.

Questi numeri facciamo conto che sono gli ingredienti della matriciana e della carbonara, mischiati insieme.

E questi sono della matriciana, Sollecito è la matriciana. Questa è una obrobriosa mescolanza tra matriciana e carbonara. Allora, se io qui ho gli stessi numeri di qua, posso escludere che qui dentro c'è Sollecito? Cioè, posso escludere che in questi ingredienti c'è la matriciana, cioè, questa? Non lo potrò mai escludere. C'è anche la carbonara, benissimo, c'è anche la carbonara e quindi? Ma c'è anche la matriciana, tutti gli ingredienti della matriciana.

Il cromosoma Y addirittura si vede proprio a occhio, il cromosoma Y... questo è quello sul gancetto, vedete, reperto 165B e questo è il cromosoma Y di Raffaele Sollecito.

I numeri collimano perfettamente, bene, non è individualizzante, bene, potrebbe esserci un altro uomo in Paupasia, un altro studente congolese all'università per stranieri, benissimo, che non ha niente a che vedere con questo fatto, non c'è nessun altro indizio nei suoi confronti e noi vogliamo buttare via la compatibilità assoluta di Sollecito in quella mistura e in questo cromosoma Y che è identico a quello di Sollecito? E poi sarà compatibile, non sarà identificativo, ma intanto esclude categoricamente Rudi Ghedè.

Quindi, la Stefanoni ha ammesso di avere già il profilo di Raffaele. Ammesso? Ma che è una colpa? L'ho già detto, l'ho ribadito, non è una colpa, si prendono sempre i profili appena c'è un sospettato.

L'amido di silicio lo lascio veramente da parte, ve l'ho fatta vedere la slide, guanti talcati, l'amido di silicio non

c'entra niente. Vi ho persino detto che la Stefanoni ha detto che mente loro non sono talcati, ma hanno polvere di lattice, non di silicio e i guanti talcati hanno amido di mais, esattamente lo stesso amido ritrovato sul coltello.

E' un argomento suggestivo, certo, non è un argomento, diciamo, determinante o probante di qualcosa, ma certamente non è più suggestivo di tutti gli argomenti che sono stati spesi dalle Difese e di tutti gli argomenti che sono stati spesi per la contaminazione, per dire che ci potrebbe essere anche mio fratello lì dentro e cose di questo genere.

Che comunque ci può essere anche il dottore Costagliola, ma non esclude in ogni caso Sollecito, esclude soltanto Rudi, guarda un po'. Si è detto addirittura che il Pubblico Ministero ha riferito il falso e dico il falso, per avere affermato che un coltello si impugni in modo diverso se lo si usa per pulire le patate o per sgozzare una persona. Cioè, voi per pulire le patate lo impugnate così? Lo impugate così per pulire le patate. Per fare presa così. E affondare... questo qui batte... questa è la fine del manico, questo è l'inizio... è la parte più larga, questo è l'inizio della lama.

Così lo impugnate per pulire le patate? Non lo impugnate così per tagliare il pane, le patate o qualunque altra cosa? Vi invito di nuovo a provare, naturalmente, non a sgozzare qualcuno, ma a simulare i due diversissimi gesti.

E perché si dice, ha preso quel coltello e soltanto quello? Ma guarda un po'. E' stato veramente fortunato o l'ha fatto apposta. Perché stava sopra ha detto, il primo che ha visto ha detto, a parte che non è la prima cosa che ha preso, è la prima cosa che ha fatto ha detto, cioè, la prima cosa che ha fatto è stato quello di aprire i cassetti, perché se arma da taglio si doveva cercare,

arma da taglio verosimilmente poteva essere innanzitutto in un cassetto che contiene posate.

Ma non soltanto perché stava sopra. Aggiungo io anche perché quello era l'unico coltello grande, insieme a quello per il pane.

L'unico. Risulta dall'inventario che è allegato sempre, non lo so se lo ritroverete in quel marasma di atti, ma comunque è allegato al fascicolo del dibattimento.

Risulta dall'inventario allegato al contratto di locazione di Raffaele Sollecito con la proprietaria di casa. C'è un lunghissimo elenco, elencano tutto, assolutamente tutto, addirittura anche il colapiatti di plastica, anche cose veramente di valore irrilevante.

E c'è scritto, sei coltelli, sei forchette e sui cucchiari... due coltelli grandi, due. Lo potete trovare nella descrizione delle cose sequestrate nel verbale di rimozione di sigilli, perquisizione domiciliare, contestuale sequestro, della squadra mobile appunto del sedici novembre del 2007, a casa di Raffaele Sollecito.

Quindi, come atto irripetibile, il verbale è senz'altro agli atti.

E come reperto RS 17 c'è proprio questo elenco dattiloscritto di mobili, masserizie, utensili, posate e quant'altro.

E u un certo punto c'è scritto numero due coltelli grandi, un secchio dell'immondizia a seguire poi, non so se serve.

Risulta dall'inventario quindi.

E quindi, potete anche rispondermi da soli alla domanda che hanno fatto i difensori. Perché mai essere così stupidi da riportare l'arma del delitto in casa? Per questo motivo. Proprio per l'esistenza di quell'inventario che parla di due coltelli grandi.

Avrebbero, quindi, dovuto ricomprarlo? Sì, avrebbero dovuto ricomprarlo. E se non l'avessero trovato uguale? E perché poi il contrario, sono due ragazzi, Amanda andava a lavorare per mantenersi, andava a lavorare da Lumumba

per mantenersi qui a Perugia. Perché lo dovevano ricomprare? Perché non lavarlo e rimetterlo esattamente dove si trovava prima? D'altra parte avevano simulato il furto per fare allontanare i sospetti da soggetti legati alla casa di Via Della Pergola.

E' ovvio che si sentivano sicuri, nessuno avrebbe pensato a Raffaele Sollecito, nessuno avrebbe fatto la perquisizione a casa sua, nessuno avrebbe pensato che fosse così stupido da riportare l'arma del delitto in casa sua, l'arma impugnata da Amanda in casa sua, dalla sua amatissima fidanzata.

E' lo stesso discorso del perché hanno chiamato i Carabinieri. Hanno chiamati i Carabinieri perché sono innocenti. No! A parte la convinzione che indipendentemente dal ragionamento che ha fatto la Corte di primo grado sull'orario, permane in me la convinzione che Raffaele Sollecito fa la prima telefonata al 112 quando ancora la Polizia postale non è arrivata. Chiedo scusa, esattamente il contrario, chiedo scusa. E' dato di comune esperienza che molto spesso l'autore del reato chiama le Forze dell'Ordine proprio per allontanare da sé i sospetti. E' un meccanismo psicologico, che non richiede né una particolare mente criminale, e né un'intelligenza viva e sviluppata.

Spessissimo si confessano mezze verità per nascondere l'altra verità che non si vuole fare sapere. In primo grado avevo fatto un esempio, che aveva destato qualche sorriso, ma ve lo rifaccio. Il marito che tradisce la moglie e che si accorge di essere stato visto da conoscenti comuni con la sua amante, torna a casa... si precipita tornare a casa, giocando di anticipo, a dire lo sai, alla moglie, lo sai chi ho incontrato oggi? Quella signora che non vedevo quella... quella amica che non vedevo tanto. Gioca di anticipo, perché così poi se alla moglie dovessero riferire "lo sai con chi ho visto

passaggiare tuo marito?", dice: "sì, sì, me l'ha già detto, che era un'amica di vecchia data". E invece no, era l'amante.

D'altra parte Amanda non poteva ragionevolmente nascondere per molto tempo il furto che lei stessa con Sollecito aveva simulato.

Era l'unica rimasta a Perugia, non c'era nessuno a parte la vittima. Le altre erano fuori, erano tutti fuori.

Poteva aspettare che lo scoprissero le coinquiline? Che le avrebbero detto le coinquiline? Ma scusa, tu sei rimasta a Perugia e non ti sei accorta di niente? Ma come, non sei passata per casa neanche per cambiarti? Neanche per cambiare la biancheria intima? Ma come è possibile, ma che hai fatto in questi tre giorni? Sarebbe stata tempestata di domande, molto meglio chiamare subito i Carabinieri, altrimenti la simulazione di furto che l'hanno fatto a fare? Proprio per questo, per allontanare immediatamente da sé i sospetti.

E perché Amanda ha detto... e perché, però, Sollecito, diciamo, la sua parte non l'ha recitata benissimo, perché gli scappa di dire al Carabiniere che non avevano rubato nulla.

E lui che ne sapeva. Addirittura c'era la porta di Meredith sprangata. E come faceva a sapere che non avevano rubato nulla? Perché era stato lui a simulare il furto insieme a Amanda.

E perché Amanda ha detto all'ispettore Battistelli che la porta di Meredith era normalissimo che fosse chiusa a chiave? Perché la chiudeva sempre; mentre la Romanelli ha detto: "ma come normalissimo? Ma non la chiude mai, la tiene sempre aperta, la chiude soltanto se va in Inghilterra". Perché... non c'è movente, soprattutto per Sollecito, è stato trasferito l'eventuale movente di Amanda anche su Raffaele Sollecito. E perché un ragazzo aiuta la fidanzata a sterminare la famiglia di lei? Ve

li ricordate Erika e Omar? Ve lo siete chiesti perché Omar ha aiutato Erika? E perché una madre uccide il figlio fracassandogli la testa? Perché dei ragazzi danno fuoco a un barbone che dorme alla stazione? Perché i ragazzi normali torturano il compagno di scuola disabile? Potrei fare tantissimi altri esempi. E' il movente futile, hanno ucciso per niente, hanno ucciso per niente, ma hanno ucciso.

Sono giovani, ma anche Meredith lo era. Sono giovani ma hanno ucciso, sono giovani ma hanno ucciso. Hanno ucciso per niente e è per questo che devono essere condannati e essere condannati al massimo della pena che per fortuna in Italia non è la pena di morte. Ci si riporta per tutto quello che ho detto e che hanno detto i colleghi alle conclusioni già formulate. Grazie.

PRESIDENTE - Sospendiamo. Riprendiamo alle dodici e trenta con le Parti Civili.

P.G. COSTAGLIOLA - Presidente, mi scusi vorrei dirle una cosa ora perché le ho anticipato, alle tre ho un impegno con le Forze di Polizia. Vorrei che fosse chiarito in questa sede una circostanza che non abbiamo chiarito prima, sull'ordine degli interventi.

Abbiamo concordato che ci sarebbe stato... avremmo lasciato per lunedì mattina un intervento della Difesa e le dichiarazioni dell'imputato. Se non facciamo nei giornata di oggi tutti gli altri.

PRESIDENTE - Domattina facciamo.

P.G. COSTAGLIOLA - Va bene, per lasciare come da accordo un solo intervento di un Avvocato che poi sceglieranno loro.

PRESIDENTE - Sì, lo sceglieranno loro. Eventualmente se non facessimo in tempo oggi, potremmo farlo domani mattina. Va bene.

PARTE CIVILE AVVOCATO MARESCA - Però chiedo scusa Presidente, per chiarezza di tutte le Parti, associandoma a quanto



detto dal Procuratore Generale, però vorrei che fosse chiaro che non vi può essere alternanza dei difensori delle parti nelle repliche, quindi, va benissimo proseguire domani e rimandare al conclusione lunedì, ma non può parlare la Difesa Knox, difesa Sollecito, difesa Knox e Difesa Sollecito.

PRESIDENTE - No, l'ordine è quello... sceglieranno loro...

PARTE CIVILE AVVOCATO MARESCA - Certamente. Io mi rimetto,... però siccome ho sentito che c'era un programma di alternanza, il Codice non prevede ovviamente questo, quindi la Difesa Knox Sollecito una parte concluderà la sua Difesa, poi qualcuno di loro andrà a lunedì, ma non si può alternare, perché altrimenti anche noi Parte Civile potremmo alternare un intervento oggi e uno lunedì prima della vostra Camera di Consiglio.

PRESIDENTE - No, per carità.

PARTE CIVILE AVVOCATO MARESCA - Peraltro, l'unica doppia parte processualmente saremmo noi...

PRESIDENTE - lasceremo un solo difensore per il giorno in cui ci ritireremo. Sceglieranno loro chi sarà.

PARTE CIVILE AVVOCATO MARESCA - Ecco, vorrei che questo fosse, insomma, da lei dichiarato a tutte le Parti.

PRESIDENTE - Dica Avvocato Ghirga.

AVV. GHIRGA - siccome dovrei essere l'ultimo difensore lunedì che chiude, l'alternanza saranno, diciamo, i due difensori di Sollecito più l'Avvocato Del Grosso e il sottoscritto lunedì, va bene.

PRESIDENTE - Vuole dire che è l'ultimo... vorrà dire che l'ultimo sarà il Dalla Vedova?

AVV. GHIRGA - No, lunedì mattina chiuderò io in dieci minuti.

PRESIDENTE - L'ultimo intento dire di oggi o di domani mattina.

AVV. GHIRGA - Era soltanto questo il motivo.

PRESIDENTE - Sarà Dalla Vedova e lei concluderà lunedì mattina.

AVV. GHIRGA - Volevo dire se questo va bene, non è alternanza.

PRESIDENTE - va bene. Avvocato Pacelli, prego.

PARTE CIVILE AVVOCATO PACELLI - Grazie signor Presidente.

Innanzitutto da parte di Patrick debba avanzare delle scuse... dicevo Presidente, porgo le scuse più vive, perché purtroppo Patrick si è dovuto allontanare per un serio problema familiare che speriamo possa risolversi nel nulla.

Fatta questa premessa, signor Presidente, signor Consigliere relatore, signori giurati, il mio intervento toccherà tre o quattro punti e reputo, pertanto, che sarò assolutamente contenuto, nei venti, venticinque minuti.

Questa causa bisogna sapere soffrire, o non può essere giudicata. Esorbita dalle formule degli stampi, come la piena degli alberi, Amanda mente, calunnia, questa è la convinzione coriacea e irremovibile della Parte Civile Patrick Dia Lumumba e di questo suo patrono, così, non da ieri, da sempre.

Ma dai banchi della Difesa, con un neologismo coniato nuovo di zecca e temprato dalla più abile eloquenza facondia, si tuona che questo è un processo Amandocentrico. La parola di Amanda sovrasta: "perché non mi credono?", esordisce Amanda tramite la sua superba voce doratoria del collega Avvocato Della Vedova, qui in questa aula, proprio ieri.

Di qui un primo imperioso dovere. Si può giurare sulla parola di Amanda soltanto perché lei la pronuncia? Se le dichiarazioni di Amanda sono in processo, dove si approda, alla certezza o all'errore? Ebbene, la parola di Amanda così mutevole, così volubile che si può chiamare solo menzogna, solo bugia.

Per rifarmi a Carnelutti, non da me citato, ma la Difesa Knox, una sola prova, Quintavalle Marco. Rievocate la scena o giurati, ora finalmente sono di fronte l'imputato e il testimone.

Gli attimi si succedono, quale eternità ciascuno di questi

attimi e uno dopo l'altro pesano sul cuore degli astanti come una rupe di angoscia, è lei o non è lei? Torna in un ognuno, martellante in silenzio la domanda tirannica. Che cosa è un testimone? Apprezzato e stimato nella comunità locale, nella quale opera, onesto lavoratore, marito, padre di famiglia, uomo probò, che in aula a distanza dell'imputato, fermo sulla sedia, guardando il signor Presidente, ripete il suo racconto, un uomo che diventa sorgente di verità, fonte di verità, la verità.

Riproduce quanto più si possa al vivo gli elementi del dramma, gettatevi dentro l'animo del testimone, inquadrare il testimone nella sua umanità e saranno per gli occhi che non vogliono bendarsi, torrenti di luce e istanti decisivi per la formazione del convincimento. Interi volumi di rapporto non valgono quegli istanti. All'udienza del ventuno marzo del 2009, viene escusse il teste Quintavalle Marco, il titolare dell'esercizio Conad sul quale a lungo ieri si intrattenuta la difesa Knox, affolliazione 72, in aula, su domanda del Pubblico Ministero, risponde: "questa ragazza quando è entrata, io l'ho guardata per salutarla. Lei mi ha guardato, l'ho vista a una distanza di un metro, 70, 80 centimetri". Mi oppongo signor Presidente, non amo essere interrotto, io non ho interrotto il collega Ghirga. Poi lo capirà. Pubblico Ministero: "ha visto altri particolari oltre gli occhi azzurri?", testimone: "sì, lei aveva un volto bianchissimo, aveva un volto bianchissimo con questi occhi azzurri", "può precisare l'età?", teste: "venti, ventuno anni". Interviene l'illustrissimo signor Presidente della Corte: "lei riconosce la ragazza che vide in quell'occasione in questa aula?", testimone: "sì, io l'ho vista stamattina all'ingresso". Presidente: "ora la riconosce, qui c'è?", testimone: "sì". Il Presidente incalza: "lei è sicuro?", testimone: "sì, è lei". "E' sicuro che è la ragazza che vide?",

Quintavalle Marco: "sono sicuro, sì". Il Presidente insiste: "la ragazza che vide la mattina del due novembre, ho detto, verso che ora?", risposta: "le sette e 45 perché io apro alle 7 e 45".

Presidente: "alle 7 e 45, nella circostanza prima riferita lei la riconosce quella ragazza che è presente in questa aula, precisamente in Amanda Knox, è così?", Quintavalle Marco: "sì".

Questa è testimonianza, signori giurati, è come un fusto a cui si espande tutta una vegetazione di prove, è la fiamma della verità, che prima trapela nel buio, poi si apre verso un varco e quindi, saetta la sua luce.

Si indirizza, si ferma, occupa il campo, ma l'imputato che è colta in flagrante contraddizione in una circostanza di così capitale importanza, offre così la prova migliore del suo mendaceo, il suo alibi crolla miseramente, Amanda quella notte non ha dormito a casa di Raffaele Sollecito sino alle dieci della mattina del giorno dopo.

Del resto, signor Presidente, signori giurati, ogni edificio, se ha un crepaccio nel muro presto crollerà, potrà passare del tempo, ma l'edificio cadrà. L'alibi di Amanda Knox frana, miseramente fallisce. Siamo nel cure della causa.

Professore Caltagirone. La Difesa Knox anche ieri si è rifatta, citando le dichiarazioni anche se molto fugacemente rese in primo grado dal professore Caltagirone, adducendole la validità come prova a discarico sui fatti ricordi e dicendo a questa Corte: "leggete la testimonianza del professore Caltagirone allorquando entrerete in Camera di Consiglio".

Ebbene, che cosa ha detto l'emerito professore Caltagirone, neuropsichiatra all'udienza del 25 settembre del 2009? Guardi... su domanda di questo patrono: "guardi, non sono in grado di entrare nel merito specifico della situazione. La premessa è che io non ho letto gli atti

del processo in dettaglio, informazioni in senso generale, i fatti specifici non li conosco. Sì, non ho, come dire, una lettura approfondita, non sono a conoscenza dei fatti diretti, non sono entrato nel merito dei singoli verbali. Intanto questa è una trattazione generale dell'argomento, non è una trattazione dei fatti specifici di cui si discute. Quindi, è un argomento che non ha a che fare con i fatti in discussione. E' una trattazione puramente teorica".

Allora, questo difensore pone al professore Caltagirone, in senso generale, la seguente domanda: "senta professore, se un soggetto riferisce circostanze particolari, da nessuno conosciute, che poi risultano vere, lei può parlare da questo punto di vista di falsi ricordi?". Consulente: "in generale è ovvio che se sono particolari non conosciuti da altri, corrispondono a ricordi reali".

Brogliacci Anna Donnino, confessioni interiorizzata. E' la parte che ha trattato la collega Bongiorno.

Con una tattica ben congeniata l'Avvocato Bongiorno da considerarsi terzo Avvocato aggiunto alla Difesa Knox, con sublime oratoria ha tentato di demolire le dichiarazioni rese da Amanda la notte tra il cinque e sei novembre.

Ha sostenuto che Amanda Knox è stata interrogata la notte del sei novembre alla presenza di poliziotti dichiaratamente ostili a lei e a Raffaele.

E per provare questa asserzione vi ha citato e mostrato dei brutti brogliacci, in cui sono trascritti alcuni commenti degli investigatori.

Ma dove è signor Presidente, signori della Corte, la raffinata scaltrezza processuale? Non vi ha detto quando sono stati redatti questi brogliacci. Come nel gioco delle tre carte, in maniera magistrale ha fatto sparire le date, lasciandolo credere in maniera molto suggestiva, che quei brutti brogliacci fossero precedenti e/o

comunque contestuali alla data del sei novembre del 2007.

Non è così. Come avete potuto anche oggi ascoltare dalla voce viva del Pubblico Ministero, i commenti contenuti in quei brogliacci a voi mostrati dall'Avvocato Bongiorno, sono intercettazioni registrate nella primavera del 2008, mentre l'analisi dei brogliacci relativi a tutte le intercettazioni del novembre del 2007, dimostra che non vi era alcuna acrimonia, alcun pregiudizio da parte degli inquirenti perché in tutte le intercettazioni precedenti al sei novembre, contestuali al sei novembre del 2007, non vi è un solo commento inappropriato, inadeguato nei confronti degli odierni imputati.

L'Avvocato Bongiorno ha messo in discussione l'operato dell'interprete Dottoressa Anna Donnino, maliziosamente trasformata da mediatrice in medium. Se ho ben capito, non avendo avuto la disponibilità delle trascrizioni, e se avessi mal capito, me ne scuso.

E come tale, sospetta da censurare.

Innanzitutto a riprova che l'atteggiamento dei poliziotti fosse tutt'altro che ostile, la Donnino nel corso delle dichiarazioni rese in primo grado all'udienza del tredici marzo del 2009, a affollazione 138 afferma: "la signorina Knox era seduta al tavolo, io ero alla sua sinistra e traducevo quello che lei stava dicendo, le sue richieste, le sue risposte. E di fronte a lei, c'era questo: un agente della Sco, ricordo che si chiamava Ivano, che in tutta la serata l'ha confortata, l'ha rassicurata, ricordo perfettamente che sono rimasta estremamente colpita dall'atteggiamento di questa persona, dalla sua umanità, dalla sua pazienza, le teneva le mani, gliele accarezzava proprio perché si era reso conto dello stato particolarmente prostrato della ragazza".

Ciò precisato, Anna Donnino: "ha alterato le dichiarazioni?",

domanda, o perlomeno vi è il sospetto che ciò possa essere accaduto? No.

Innanzitutto la dottoressa Donnino non aveva mai visto Amanda Knox, affolliazione 143 della precisata udienza.

A domanda del Pubblico Ministero: "ha sentito altre volte Amanda?", ricordo - piccolo inciso - che Amanda era stata sentita nei giorni due, tre e quattro novembre, sempre con la presenza di un interprete.

Risposta Donnino: "No, la notte del cinque è stata la prima volta, non l'avevo mai incontrata prima". Affolliazioni 150, Avvocato Dalla Vedova: "lei faceva la traduzione delle domande che venivano poste da chi esattamente?". Risposta: "dall'ispettrice Picarra in primis e anche dall'agente dello Sco Ivano, entrambi facevano le domande e io provvedevo alla traduzione ora dell'uno, ora dell'altro".

L'interprete Anna Donnino si è semplicemente limitata a tradurla. Anna Donnino, svegliata alle 23 e 30 da una telefonata da parte dell'ispettrice Picarca, parte nel cuore della notte da Castiglione Del Lago, con molta abnegazione raggiunge Perugia, trascorre una notte intera sino alle otto di mattina nella stanza con Amanda, insieme all'ispettrice Picarra, insieme a Ivano dello Sco e insieme all'assistente Zugarini, a parte altri che andavano e venivano.

E alla Difesa degli imputati suona strano che l'interprete interagisca con la straniera nel corso di una lunga notte.

Ma cosa c'è di strano? Nello svolgimento del delicato compito di traduzione, l'interprete pone in essere una normalissima interazione umana, assume inevitabili funzioni di mediatore tra la Polizia che svolge il proprio lavoro e lo straniero interrogato.

E giova sottolineare che l'interprete della Questura di Perugia sono funzionari linguistici in possesso di

laurea in lingue e letteratura straniera, appartenenti all'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, che svolgono la loro attività da oltre venti anni in una città con una cospicua popolazione straniera, ovviamente nell'espletamento della loro funzione di persone terze che fanno da tramite per assicurare la comprensione tra tutti i presenti, tra chi pone la domanda e chi alla domanda deve rispondere, il loro ruolo non può essere considerato come quello di una mera macchinetta senza anima.

La Difesa dell'imputata insiste. Poiché ha raccontato a Amanda il suo incidente, ciò dimostra che la Donnino ha esortato Amanda a confessare. Falso, la prova agli atti. Affolliazione 157, udienza tredici marzo del 2009, Avvocato Dalla Vedova: "Quindi, ha prospettato a Amanda che fosse anche lei, in quella stessa situazione così difficile, in quel momento, potesse avere un vuoto di memoria in relazione a tutte le domande che stavano ponendo?", Risposta: "questo non l'ho detto", l'Avvocato Dalla Vedova incalza: "quindi, lei ha prospettato a Amanda la possibilità che nella vita in momenti di trauma uno può avere un vuoto di memoria?", risposta: "no, io non glielo ho detto".

A pagina 161 la Difesa Knox. "quali erano gli argomenti che secondo lei potevano essere di interesse per le indagini? Aveva avuto delle istruzioni precise o era sua discrezionalità?". Risposta: "no, assolutamente no, mi attenevo a quello che mi avevano detto di fare. Altro che medium. Questi fatti, le dichiarazioni rese da Amanda prima come sommarie informazioni, poi come dichiarazioni spontanee la notte del sei novembre del 2007, non sono state né suggerite né sono state frutto di percosse o maltrattamenti. Le dichiarazioni di Amanda le inchiodano alle sue responsabilità. Se questo processo è un puzzle, la calunnia ordita da Amanda nei



confronti di Lumumba è un tessera incollata con l'attack. Le prove: le intercettazioni telefoniche dal tre al cinque di novembre, l'ambientale in Questura del quattro novembre del 2007. I corpi di reato, dichiarazioni 1 e 45, 5 e 45. I memoriali del sei novembre e del sette novembre; le ambientali in carcere tra Amanda, la madre e il padre del dieci, del tredici e del diciassette novembre del 2007; l'esame di Amanda il dodici e il tredici giugno del 2009; le deposizioni testimoniali degli ispettrici Ficarra, dell'assistente Zugarini, dell'interprete Donnino, una montagna, una valanga di prove insuperabili.

L'Avvocato Bongiorno, infine, ripescava e si aggrappa all'argomento della falsa confessione interiorizzata. Già sviscerato e utilizzata addirittura davanti al Giudice per le indagini preliminari, dottore Micheli, e precisamente dall'Avvocato Dalla Vedova all'udienza del ventuno ottobre del 2008.

Amanda Knox con le dichiarazioni del sei novembre del 2007, ha riportato dettagli inventati che la coinvolgevano nel reato, ma senza che vi fosse l'intenzione di mentire.

Secondo i casi di scuola reperiti nel manuale di criminologia clinica di Marco Estraneo, Firenze, 2003, i soggetti che possono rendere una falsa confessione interiorizzata, sono persone innocenti, ma vulnerabili, sottoposti a interrogatori con tecniche suggestive che non soltanto rilasciano una confessione, ma cominciano a credere di avere commesso davvero il reato in questione.

Seguiamolo. E' questo il caso di Amanda Knox? le testimonianze concordano su un dato: Amanda nel 2007 è tutt'altro che una persona vulnerabile, è sicura di sé, forte, determinata, intelligente.

Se lei è innocente, se Amanda ha reso una falsa confessione interiorizzata, non si spiega come abbia descritto l'omicidio in maniera così aderente alla verità,

l'incontro al campo di basket, l'ingresso nella casa con il nero, le urla di Meredith, il sesso, la partecipazione al delitto di una persona di colore. Cito soltanto questi senza affaticare per ora la Corte. Sono questi i dettagli inventati? Come faceva a sapere che Meredith aveva avuto un orribile agonia nata lì in Questura e che prima di essere barbaramente uccisa Meredith aveva urlato, aveva gridato? Perché, attenzione signori della Corte, Manda è la prima che riferisce che Meredith prima di essere barbaramente e selvaggiamente uccisa ha urlato, poi arriveranno le conferme testimoniali della Capezzali e della Monacchia.

La prima, una vedova di sicura affidabilità, la seconda una maestra elementare di trentuno anni.

E soprattutto, signor Presidente, ma come faceva a sapere che Meredith aveva fatto sesso con una persona di colore? Perché la sostituzione del nero con il nero, ha un senso in questa logica. Perché non un bianco? Come faceva a sapere Amanda che era stato un uomo di colore a avere fatto sesso con Meredith? Non poteva essere stato un bianco, un cinese, un giapponese, un giamaicano o forse i giamaicani ce l'hanno la pelle di colore. Terzo elemento: tutti gli atti processuali, e i documenti, certificano che la notte tra il cinque e sei novembre, la Polizia non ha adottato tecniche suggestive, non ha suggerito, non ha malmenato, non ha picchiato.

Quarto: nella falsa confessione un terriorizzata - e questo è l'elemento più rilevante, peraltro - il confessore si accusa di un omicidio.

Nel nostro caso, Amanda accusa altri. Con le dichiarazioni rese in data sei novembre, Amanda non confessa di essere l'autrice del delitto, ma confessa unicamente la sua presenza sulla scena del crimine prima, durante e dopo l'omicidio.

Si ritaglia il ruolo di testimone e infatti dice che era in

cucina.

Il nero e Meredith si appartono nella camera e lei capisce quello che succede. Questo è il ruolo di un testimone non di un concorrente nella perpetrazione di un omicidio. Per fortuna gli inquirenti non abboccano. Amanda teme di essere scoperta signor Presidente, sente il fiato degli inquirenti sul collo, avverte l'incombere degli investigatori e allora avverte l'impellente necessità di allontanare da sé i sospetti e ricorre, lo ripeto per l'ultima volta, a un espediente classico: si dà in pasto alla Polizia un falso colpevole e si depistano le indagini.

Altro che confessioni interiorizzata. E mi avvio alla fine signor Presidente, tentando di rispettare l'impegno che mi ero inizialmente assunto.

Devo trattare un argomento che francamente un po' mi avvilisce, ma semplicemente un minuto.

E' il profilo del risarcimento del danno avendo ieri sentito il collega Dalla Vedova, probabilmente per l'ora tarda e per l'impegno notevole e eccezionale che aveva profuso, dire che è stato risarcito il danno civile a Patrick Lumumba. Ciò non è vero, non corrisponde a verità, Amanda non ha risarcito assolutamente nulla a Patrick Lumumba.

Dopodiché il collega Dalla Vedova, facendo un attimino di confusione, ripeto, dovuta probabilmente alla stanchezza, fa presente che sarebbe stato risarcito dallo Stato, probabilmente intendeva riferirsi alla riparazione per ingiusta detenzione prevista dall'articolo 314 del Codice di Procedura Penale.

Lo dico, ovviamente, non per lei signor Presidente, nemmeno per il consigliere a latere, ma semplicemente in termini espositivi per rendere edotti i signori giurati popolari, legittimata a costituirsi Parte Civile nel processo penale, è ai sensi dell'articolo 74, il

soggetto al quale il reato ha recato danno.

Viceversa, in base all'articolo 314 del Codice di Procedura Penale, che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile o comunque in questo caso per non avere commesso il fatto, il fatto non sussiste, equiparata anche l'archiviazione, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato concorso per dolo o colpa grave.

Sono titoli e causali del tutto diversi. Un conto è l'indennizzo per ingiusta detenzione, un conto è la costituzione di Parte Civile per il delitto di calunnia che Amanda ha posto in essere nei confronti di Amanda Lia Lumumba.

Mi correva l'obbligo, questa piccola precisazione, per dire che Patrick Lumumba ha, per quanto riguarda questa odierna costituzione di Parte Civile, non ha avuto alcunché da Amanda Knox. Per quanto riguarda l'indennizzo per riparazione e per ingiusta detenzione, fu stabilito primo che Patrick Dia Lumumba aveva assolutamente ragione e diritto; secondo: il quantum fu stabilito in otto mila Euro.

Ritenendo attraverso - e non voglio tediarvi - un complesso... questo fu poi anche confermato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Siccome reputo che l'affermazione del diritto sia sostanzialmente svuotata dalla miseria del contenuto monetario di indennizzo attribuito al mio assistito, attraverso complessi motivi che non sto qui a rappresentare, faccio presente che questo procedimento pende dinanzi... pende a Strasburgo, dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

A oggi Patrick non ha, anche sotto tale profilo, ricevuto alcun centesimo.

E vado a concludere signor Presidente. Io capisco o contraddittori o amici, conosco il collega Luciano da

trenta anni, il vostro disappunto.

In questo momento io non posso piacervi perché non può piacervi la verità che si denuda e si svela, perciò io ripeto, il vostro tono polemico e sguaiato non si accetta ma si respinge.

Nel descrivere la personalità di Amanda, per capire e comprendere la condotta e il comportamento che Amanda teneva nell'ottobre del 2007, a Perugia in Via Del Pergola, e quindi, leggere nel suo cuore e nella sua mente, io ho usato soltanto e esclusivamente le deposizioni testimoniali delle amiche inglesi, sette ragazze, dei coinquilini del piano di sotto, quattro studenti, delle inquiline di Amanda e di un loro fidanzato, tre persone, dell'amica del collage, della mamma, del padre di Meredith, del titolare del negozio in via Calderini.

Qual è il quadro che ne esce? Meredith era infastidita per il fatto che Amanda non puliva e non rispettava i turni di pulizia, si sentiva a disagio perché Amanda teneva in bella vista un baucase pieno di preservativi e con un vibratore.

Amanda portava uomini in casa, Amanda assumeva sostanze stupefacenti hascisc e marijuana, Amanda assumeva sostanze alcoliche; Amanda all'epoca del delitto era una miscela, un concentrato di sesso, droga e alcol.

Questa è la dolente verità. Questa è la triste genesi dei fatti orrendi che non ammette dubbi. Una montagna di testimonianze, ben 18. Altro che Amelie e Rabbit.

Signor Presidente, prendendo da voi commiato, rinuncio a ogni artificio oratorio, a ogni vivacità di immagini, a ogni citazione.

Ma un episodio intendo raccontarvi, perché era nel volere e nell'animo di Patrick, che riguarda la sofferenza e il dolore di Patrick Lumumba.

Ecco il colore, il dolore dell'oggi, accrescendosi di tutto il

dolore del passato, assume un peso intollerabile.

Il passato che si ricorda in una sofferenza che lo riassume, lo si rivive tutto, è come non bere soltanto un calice di dolore, ma affogare in una fiumana di dolore e annegarvi. Il dolore adegui il tempo in un'ora sola, l'ora della sofferenza. E può durare la vita, perché il dolore occupa tutte le date, e fa di tutte le date una data sola, la propria.

Il dolore non conosce che l'oggi. All'età di dieci anni Patrick sotto i suoi occhi, imponente, si vedeva strappare suo padre dagli avversari politici.

Per anni si è svegliato di notte nella speranza di poter riambracciare il padre.

Questo abbraccio non c'è mai stato, né Patrick a oggi ha mai più saputo che fine abbia fatto il proprio genitore.

Nel frattempo gli anni sono passati, Patrick si è sposato, è diventato un uomo, si è sposato, ha avuto dei figli e pensava che quella ferita se rimarginata.

Ma dopo quel sei novembre, quella ferita, quel dolore si è riacutizzato, si è riaperto.

Tutt'ora, ogni notte, durante la notte, ha un incubo, si sveglia con il timore che i suoi due piccoli figli, angeli di due e cinque anni, siano stati portati via, ha bisogno di correre al loro letto, vederli, toccarli e soltanto allora l'incubo svanisce.

Tutto questo ha una causa, un nome e un cognome, Amanda Knox, la diabolica calunniatrice.

Il vento se passa attraverso un solo spiraglio, sibila, se sale da una valle rivogliosa e passa per la chioma di una folta foresta, urla, ma è sempre la voce di quel vento che grida tutta la sua indignazione, portando nel soffio l'intensità di tutto lo strazio sofferto di tutto il dolore patito da Patrick Lumumma.

Quel vento vi addita la calunniatrice e vi dice rendete giustizia.

E voi renderete giustizia, ne sono certo, e dovrete colpire implacabilmente, perché implacabilmente Amanda Knox ha calunniato.

Grazie signor Presidente, grazie signori giurati, ho terminato. Faccio una piccola appendice e rubo sessanta secondi, per dire che ho ritrascritto la discussione che ebbi a fare il 26, la deposito e metterò copia a disposizione anche delle Parti, considerato il fatto che a ieri pomeriggio ancora non erano arrivate le trascrizioni. Penso di avere fatto un lavoro utile e in ogni caso la Corte sa che sono state depositate.

PRESIDENTE - grazie.

Possiamo interrompere, e riprendiamo alle quattordici e 15.

PRESIDENTE - Possiamo riprendere il processo.

PARTE CIVILE AVVOCATO MARESCA - Presidente, signori della Corte, riprendo la parola per la replica dopo avere sentito i difensori degli imputati, ovviamente i Pubblici Ministeri nella loro replica.

Cerco di rispettare i tempi Presidente, e cerco di illustrare la replica per appunti precisi perché ormai abbiamo parlato tanto tutti quanti noi.

Due premesse rapide, proprio di alcuni secondi. L'esibizione delle foto della povera Meredith a voi, mentre sviluppavo la Difesa, è stato detto che cosa avrebbe detto la mamma di Mez. Niente, perché la mamma di Mez era informata di questa mia necessità processuale. Ribadisco, Presidente, avevo bisogno a tutti quanti voi, soprattutto giurati popolari, di farvi capire perché a mio avviso personale l'aspetto era un po' sfuggito, l'entità, l'ampiezza, la molteplicità delle lesioni perché - e questo è l'unico motivo dell'esibizione di quelle foto - perché quello è il primo elemento di riscontro positivo alla presenza di più persone in quella stanza quella notte.

Questo è un mio pensiero forte, lo ribadisco. Ecco la mia

necessità difensiva processuale di farvi vedere quelle foto, perché una sola mano, una sola persona non poteva realizzare tutte quelle lesioni proprio per la loro diversità, molteplicità, l'abbiamo detto e chiudo la parentesi.

Che che ne dica il professore Introna, bravissimo medico legale che io non ho assolutamente criticato, a differenza dei periti, su cui, viceversa, mi sono dilungato.

Ho ribadito alla Corte che il professore Introna, medico legale, si era lanciato nella sua relazione in valutazioni volumetriche e di spazio per sostenere la tesi dell'unico aggressore alle spalle di Mez, che sempre a mio modesto parere, non fanno parte di un bagaglio di esperienza di un medico legale, perché magari competono a un ingegnere o comunque a chi si occupa di spazio.

Abbiamo poi riflettuto sugli spazi di quella stanza, quindi, non torno su quell'aspetto.

Secondo premessa: ho parlato... tutti quanti noi abbiamo parlato della pressione mediatica esistente su questo processo, e di come comunque si debba dare conto di questa pressione.

Non era una critica ai giornalisti, ai giornali, alle televisioni, assolutamente, perché loro fanno il loro lavoro, chi meglio chi peggio, alcuni peggio e ho anche fatto dei nomi, mi riferivo a chi fomenta questa pressione mediatica, a chi sviluppa questa presi mediatica, con delle dichiarazioni fuori tempo, fuori luogo, con delle forniture di foto e di video ai giornalisti che permettono di fare degli articoli molto pesanti anche da un punto di vista ricostruttivo.

Ricordo a tutti quanti voi che noi stiamo facendo un processo addirittura per la diffusione video in una televisione del video, effettuato nella immediatezza, il video della



scientifica, che venne mandato in onda da una televisione pugliese, per il quale vi è un processo in corso.

Tutto questo, ribadisco, è diventato attualmente inaccettabile e forse offensivo per noi, l'avevo già detto, ma soprattutto per voi, Corte d'Appello, perché sembra che quasi con una funzione notarile, siete chiamati a ratificare una sentenza di assoluzione che tutti quanti vi chiedono, tramite giornali, le televisioni e così via.

E che vi viene imposta e non auspicata, perché l'auspicio di ogni imputato io lo rispetto, ovviamente, di ogni difensore.

Mentre non posso tollerare la chiamata a ratificare una sentenza che sembra già detta e già dichiarata.

Tutto questo - l'avevo detto durante la mia difesa, evidentemente continua a farmi paura - ma rinnovo ancora adesso e chiudo la mia premessa, la totale fiducia nel vostro giudizio basato esclusivamente sul libero convincimento.

Abbiamo parlato... addirittura abbiamo sentito di un aereo privato già pronto per partire per gli Stati Uniti. Io vi dico che la famiglia Kercher ha problemi per trovare biglietti per arrivare davanti a voi lunedì mattina per ascoltare la sentenza che riguarda la loro figlia.

Ultima premessa di pochi secondi: ringrazio il collega Luciano Ghirga che ha evidenziato a tutti quanti voi lo spirito di correttezza e di realtà che ci deve guidare nella professione e nello svolgimento di questa professione.

Mi associo totalmente a questo pensiero e lo estendo a tutti quanti i colleghi presenti di tutte le Parti, ringraziando in particolar modo l'Avvocato Perna che mi ha seguito in questo lavoro che non mi è stato facile in tutti questi anni, l'avevo già fatto in primo grado, e lo rinnovo adesso.

In questo processo che, come ha detto l'Avvocato Ghirga, è unico per tutta una serie di motivi che voi sapete benissimo, le nazionalità delle persone interessate, etc. etc. etc.

E entro e mi muovo velocemente Presidente nell'aspetto tecnico della replica.

Non sono d'accordo, viceversa, con l'Avvocato Girga, evidentemente, quando tenta di spostare - lo aveva già fatto in primo grado - la vostra attenzione sulla calunnia, sul reato di calunnia, dicendo che la calunnia in sostanza - cerco di riassumere - è oggettiva, ci sono le dichiarazioni, ma che voi dovete andare a vedere quello che è l'approccio soggettivo dell'imputata, quindi, l'approccio doloso, il mantenimento del dolo, la permanenza del dolo rispetto alla calunnia per vedere se c'è reato oppure no.

Anche se poi, in buona sostanza, cerco di semplificare, vi ha detto: "va bene, condannatemi quasi per la calunnia e per tutto il resto assolvete mi perché non c'è nulla". Perché, attenzione, potete condannarmi per la calunnia e assolvermi per gli altri reati. E non è così.

Non è vero che il capo E, la calunnia, segna il limite della contestazione. Anzi, è vero il contrario. Io ve l'ho detto nella mia precedente difesa, lo ribadisco adesso, da una parte abbiamo la simulazione del furto, elemento oggettivo che va a creare una situazione falsa della realtà; dall'altra parte, parallela, io ho usato il termine parallelo, abbiamo la calunnia che è soggettiva e che va a spostare l'attenzione degli inquirenti su un'altra persona.

Quindi, voi, nel silenzio della Camera di Consiglio, non potete andare a valutare unicamente la calunnia come se fosse un reato, così, nato per caso, completamente enucleato da tutto quello che è il contesto dell'imputazione nei suoi capi così come il Pubblico

Ministero vi ha rappresentato, perché la calunnia è lo zoccolo duro di questo processo, insieme alla simulazione di reato.

Si arriva all'omicidio e all'aggravante della violenza sessuale, attraverso la calunnia e la simulazione. Non ve lo dimenticate nel vostro giudizio.

Vi dissi di leggere l'imputazione al Capo E e al capo F, perché entrambe parlano al fine di assicurarsi l'impunità.

Ricordatelo, è già chiaro il capo d'imputazione.

La simulazione... pochissimi secondi Presidente, soltanto per aggiungere un rilievo oggettivo, perché vi sono state fatte vedere le foto della finestra e il terrapieno, quel specie di terrazzino davanti, da cui secondo l'ormai mitico processualmente parlando, Maresciallo Pasquali sarebbe stato lanciato il sasso.

Dal foto sembra che la staccionata sia davanti alla finestra, mentre viceversa, ci sono tre metri abbondanti, la distanza che separa il sottoscritto da voi Corte e quindi, nell'accettare, nell'accogliere quella ricostruzione fantasiosa che continua a essere portata alla vostra attenzione, dovete anche pensare a questi tre metri e mezzo calcolandone la dinamica e tutti gli aspetti fisici della caduta del sasso, di quattro chili che viene lanciato nella finestra, che si infila tra le persiane, etc. etc. etc.

Io, Presidente, non avevo parlato nella mia... nel mio precedente intervento, lo faccio adesso, perché su questo ci sono andati tutti i difensori, pensavo che fosse superato l'argomento, peraltro da me sviluppato tantissimo in primo grado.

L'Avvocato Bongiorno ha parlato di falsa confessione, qualcuno da parlato di falso ricordo.

Ebbene io ho prodotto - è agli atti Presidente - ampia dottrina. C'è una studiosa inglese che forse è la

massima esperta, non sono riuscita a ricordarmi il nome, ma trovate i riferimenti, perché li ho prodotti in primo grado, che ha studiato il falso ricordo che ho illustrato in primo grado avanti la Corte.

Allora, vi faccio un esempio per farmi capire, per illustrare che cosa è il falso ricordo, e perché in questo caso il falso ricordo non si può applicare per giustificare le dichiarazioni di Amanda Knox rispetto al posizionarsi sulla scena del delitto, a Lumumba e così via.

Il falso di cose, è quello che abbiamo avuto tutti quanti noi quando abbiamo parcheggiato la macchina, l'andiamo a riprendere e pensiamo che sia a sinistra del parcheggio, poi ci viene in mente... o no, oddio l'ho lasciata di là. Penso che tutti quanti noi abbiamo questa esperienza. Quello è il falso ricordo. Quando è che non si applica il falso ricordo, e perché lo si può applicare all'esempio della macchina? Perché il parcheggio della macchina è una cosa quotidiana, è una cosa che facciamo tutti i giorni, ecco perché possiamo mischiare nella nostra mente, nel nostro ricordo un falso ricordo.

Vado a prendere la macchina lì, me la ricordavo vicino all'ingresso, invece del parcheggio, invece è di là.

Il falso ricordo si esclude geneticamente come applicazione quando si parla di un qualcosa di eccezionale, così come, spero per Amanda Knox, sia un omicidio, evidentemente.

Lo si esclude geneticamente quando si parla di un qualche cosa che non è mai stato vissuto, perché proprio per quel motivo rimane attaccato nella mente, e non si può confondere con altre esperienze precedenti.

Fine, questo è il falso ricordo e questa è la non applicazione del falso ricordo al caso di specie.

Il professore Caltagirone sul punto è stato assolutamente generico, non ha portato niente, quasi come il

Maresciallo Pasquali, allo sviluppo processuale.

Quindi, se una persona riferisce di essere stato presente - e concludo - a un omicidio, a una violenza sessuale, di avere sentito delle urla, di conoscere dei particolari di cui vi ha parlato a lungo l'Avvocato Pacelli, non ci ritorno sopra, è perché l'ha vissuto in prima persona, e non può confondere il ricordo con altre esperienze precedenti.

Lasciamo perdere questa storia del falso ricordo.

L'Avvocato Maori ha detto che la sentenza di Rudi Ghedè, che peraltro, Presidente, apro una parentesi, produco perché manca agli atti la sentenza della Cassazione.

C'è soltanto il dispositivo, c'è quella di primo grado, secondo grado, quella della Cassazione c'è soltanto nella sua parte dispositiva, non c'è nella sua parte motivazionale che ritengo debba essere portata a conoscenza. Abbiamo controllato con la Cancelliere, quindi, la produco adesso, penso che non ci sono obiezioni sul punto, casomai la sentiamo, gliela consegno dopo, finisco...

Dicevo, l'Avvocato Maori difesa Sollecito ha detto: "la sentenza di Rudi Ghedè non fa stato". Ma nessuno di noi ha detto che fa stato perché l'articolo 648 e seguenti del Codice non permette alla sentenza di Rudi Ghedè di fare stato, perché altrimenti avremmo già finito il processo evidentemente, non ci sarebbe più nulla da dire.

Però crea a voi, Corte d'Appello, una serie di riscontri positivi probatori che derivano dal libero convincimento di altri Giudici, Gup, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, che hanno ritenuto gli elementi - leggetela ovviamente - di cui discutiamo oggi, sufficienti, più che sufficienti, al di là di ogni ragionevole dubbio per condannare e confermare e rendere definitiva la sentenza di Rudi Ghedè.

Questi, il Pubblico Ministero li ha chiamati paletti processuali, io vi dico che sono riscontri processuali di valutazione di altri Giudici.

Ovviamente, voi deciderete in piena autonomia, perché questo prevede il Codice, perché la sentenza non fa stato.

Ricordatevi che avete un elemento in più soltanto voi a disposizione. Voi avete sentito Rudi Ghedè davanti a voi, e per la prima volta, perché non l'ha fatto nessun Giudice prima di voi, l'avete sentito come testimone ai sensi dell'articolo 197 bis del Codice di Procedura Penale, quindi, con l'effettuazione del giuramento, Rudi Ghedè non poteva mentire, non poteva mentire perché lo vieta il Codice, perché viene sentito davanti a voi come teste.

Mentre tutte le altre volte, ricordatevelo, era stato sentito ancora come imputato, quindi, come noi lo diciamo... diciamo volgarmente duecentodiecista, cioè, ai sensi dell'articolo 210 Codice di Procedura Penale e non 197 bis, e quindi, aveva la possibilità di mentire in teoria.

Per la prima volta nei vari gradi di giudizio, nelle varie occasioni processuali, soltanto voi lo avete sentito come testimone, e soltanto voi avete sentito quello che ha detto, che, quindi, non è una chiamata di correttezza, ma è una testimonianza e quindi, lui vi ha detto chi c'era quella notte, Knox e Sollecito, insieme a lui.

Molto veloce, Presidente, l'Avvocato Maori ha parlato dell'uso del computer prolungato durante la notte, si sono sbagliati tutti, è stato usato tutta la notte.

Anche qui mi pare un conflitto di ricostruzioni tra le Difese. O si accoglie la ricostruzione di Amanda Knox, quindi, tutta la notte a casa, ma dormendo, per svegliarsi felici e contenti alle dieci di mattina, oppure se veramente c'è stata attività sul computer, a prescindere, voglio dire, dal essere in casa o meno, ma

comunque non tutti a dormire, ma tutti svegli e a lavorare sul computer. Non lo so, risolvete voi nella vostra decisione questo conflitto.

L'SMS ricevuto la mattina dal telefono di Sollecito del padre, ci ha detto l'Avvocato Maori, tutti quanti voi usate il telefonino, tutti quanti voi sapete che a volte arrivano gli SMS in ritardo.

Sì, non di sette, otto o sei ore quanti sono, ma arrivano in ritardo di una decina di minuti, di quaranta minuti, al massimo di un'ora.

Ma alla prima occasione in cui si aggancia una cella che lo può rinviare, viene scaricato il messaggio.

Questa è una conoscenza tecnica di tutti quanti, quindi, non si può rappresentare una realtà tecnica diversa.

I due reperti. Vi ho consegnato la relazione della dottoressa Torricelli, che vi invito a leggere, soprattutto quando mette in comparazione l'unica, ricordate quelle colonnine dove vengono riportati tutti gli alleli che fanno parte del profilo genetico, è l'unica che mette in comparazione il profilo genetico di Sollecito con quello rilevato sul gancetto, e il risultato degli elettroferogrammi. Sono quelle tre colonnine dove viene rappresentato che poi vengono, ovviamente, recepite dalla professoressa Torricelli dalla perizia Vecchiotti Conti, su cui anche con il consigliere a latere, si parlò, perché la prima riguarda la relazione della Polizia scientifica, accanto c'è l'interpretazione dell'elettroferogramma con la raccomandazione sei, ovvero sia qula della percentuale picco più alto e picco più basso. E accanto ancora raccomandazione più l'eliminazione dei picchi inferiori ai cinquanta RFU, quindi, comparazione... la trovate incontro in fondo alla consulenza della professoressa Torricelli.

Ebbene, vi è il riscontro del profilo genetico in tutte e tre le circostanze, e quindi, vi invito a applicare,

l'avevamo già fatto nella difesa da applicare il principio statistico, è mai possibile che questa coincidenza, questa comparazione dia sempre esito positivo su tutti gli alleli, anche applicando quei criteri diversi, sempre più stringenti. E ricordatevi, perché è stato detto, ma a volte forse poco, che la coincidenza delle riguardate secondo quello che è l'orientamento derivante da linee guida, undici loci, qui ne abbiamo addirittura quattro o cinque, vado a memoria, in più costanti.

E allora si dice che deriva tutto da contaminazione, ma qui mi fermo perché della contaminazione non ne parlo evidentemente, perché ne abbiamo parlato già tutti.

Uguualmente nella relazione della professoressa Torricelli, mi riferisco all'altro reperto, il 36/B, trovate la comparazione del profilo della povera Meredith, è quello che si ricava dalla relazione tecnica della Polizia scientifica, anche in questo caso è presente sempre il profilo genetico di Meredith.

Anzi, manca soltanto un allele per la precisione, ma ce ne sono molto di più di undici, anche qui ce ne sono quattordici, quindici di loci coincidenti.

Manca soltanto un allele per quanto riguarda il locus di 21S11. Soltanto uno. Tutti gli altri coincidono, ma questa volta non è contaminazione, ma è lo copy number, c'era poca sostanza, non si doveva procedere etc. etc.

E allora, è vero, verissimo, come ha detto l'Avvocato Bongiorno mi pare che... il riconoscere i propri errori è sintomo di grande correttezza intellettuale, di grande signorilità processuale.

E quindi, è vero che la Stefanoni doveva riconoscere i suoi errori, se errori ha compiuto.

Quello che però mi sorprende e che probabilmente dovrebbe sorprendere anche voi, è che se seguiamo questo ragionamento, i propri errori dovrebbero essere



riconosciuti dal dottore Boemia e dal dottore Rinaldi?  
Per le impronte, perché anche loro hanno sbagliato.

Dovrebbero essere riconosciuti da tutta la postale perché anche loro hanno sbagliato nella valutazione dell'uso del computer; dovrebbe essere riconosciuto l'errore dalla Squadra Mobile di Perugia perché ha dato gli scappellotti ad Amanda costringendola a dire che lì c'era Patrick Lumumba. E ovviamente ultimo, ma non meno importante, dovrebbe essere il dottore Mignini a riconoscere tutti gli errori fatti in sede di indagine, accertamenti tecnici ai sensi del 360, non accoglimento delle richieste di perizia sul cui punto la dottoressa Comodi vi ha spiegato che non ce ne è stata una di richiesta, perché erano accertamenti completamente diversi, e richiesti in modo non consono.

Quindi, in definitiva si devono scusare tutti, per una massa di errori che ha inficiato geneticamente questo processo, perché questo è il succo delle Difese.

Concludo, ho finito, mi riporto a quanto già vi ho detto, non dicendovi, ovviamente, di assolvere gli imputati per rispetto della memoria come mi sembra me abbia detto l'Avvocato Maori, non penso che si possa ripetere la memoria assolvendo gli imputati, casomai lo si assolvono processualmente.

Ma dicendovi, viceversa, di confermare la verità raggiunta.

Lunedì prossimo, come vi ho detto prima, saranno presenti qui in aula la mamma di Meredith, la sorella e il fratello per ascoltare la sentenza che voi leggerete in nome del Popolo Italiano.

Vi guarderanno negli occhi per una sola volta, perché non hanno avuto la possibilità di stare qui in aula per tutti questi mesi, per motivi di salute della mamma, per motivi economici i fratelli.

Con un solo sguardo vi chiederanno di confermare la verità.  
Grazie.

PRESIDENTE - grazie a lei Avvocato. Avvocato Perna. Prego.

PARTE CIVILE AVVOCATO PERNA - Signor Presidente, signori Giudici, io farò soltanto alcune, in quanto repliche, ritengo di dovere fare soltanto alcune brevi osservazioni soltanto per quanto riguarda l'aspetto medico legale, perché è quello poi l'aspetto di cui mi sono occupata e che ho già rappresentato a voi, su alcune cose, diciamo, dette dalle due difese durante la loro requisitoria.

Sarò quindi, schematica proprio per semplicità di tutti.

Innanzitutto torno sul discorso dell'orario della morte.

Già vi è stato detto, cioè, sono due le osservazioni che ritengo di dovere fare a quanto affermato dalla difesa Sollecito, dall'Avvocato Maori.

Innanzitutto, come già vi è stato detto, non esiste un unico criterio (parola non chiara) cronologico, ce ne sono quattro e questi devono essere analizzati e valutati, in modo da non essere tra di loro incompatibili, quindi non se ne può scegliere uno e decidere che quello è e quello deve essere.

L'Avvocato Maori ha sostanzialmente parlato di un lasso di tempo per lo svuotamento gastrico di due ore e mezzo, tre ore e mezzo. Ecco il dato due ore e mezzo - tre ore e mezzo, onestamente nessun medico legale di quelli sentiti qua, l'ha mai detto! Hanno parlato di tutto: tre ore, quattro ore, da quattro a sei ore, addirittura il professor Cingolani nella perizia che è a vostra disposizione ha parlato da sei a dodici ore nel caso di un pasto pesante, ovviamente non dico che Meredith avesse fatto un pasto pesante e quindi avesse mangiato dodici ore prima, però l'indicazione delle due ore e mezza, tre ore e mezza, sinceramente è un dato che non troverete in nessuna, nessuna delle consulenze, è un dato che è stato riportato a voi per ovviamente fare il calcolo e arrivare a stabilire che sicuramente, così ha

detto l'Avvocato Maori, alle nove un quarto Meredith era già morta, ma questo è un elemento che deve essere valutato in modo completamente differente. L'altra osservazione che è fatta, che sempre nel voler indicare a voi l'orario della morte e nel voler ritenere che anche i periti, diciamo nell'indicare un lasso di tempo ben diverso e ben più ampio e non questo orario delle nove e un quarto, nove, nove e un quarto, massimo nove e mezza orario entro cui per forza deve essere morta Meredith, dice che il professor Umani Ronchi, il quale, senza dubbio alcuno e ritenuto da tutti, forse il più esperto, medico legale per tutti i veri aspetti, in particolare per la determinazione dell'orario della morte, siccome anche il professor Umani Ronchi ha detto che non si può assolutamente stabilire e ve l'ho già detto e non vi ripeto e non vi rileggo il pezzetto delle sue trascrizioni in cui dice sull'incertezza di questo tipo di criterio però l'Avvocato Maori dice: forse il professor Umani Ronchi non sapeva bene a che ora Meredith avesse mangiato e quindi di conseguenza non ha potuto fare un ragionamento completo. Non è vero! Nella perizia a pagina 34, la perizia è stata depositata nell'aprile del 2008, quindi praticamente quasi all'inizio si parla di pochi mesi dopo la morte e quindi non sta parlando di valutazioni successive e particolarmente elaborate, il professor Umani Ronchi, insieme agli altri due periti, non solo fa tutto il ragionamento su come funziona lo svuotamento gastrico, ma soprattutto ci dice chiaramente che si era informato e quindi aveva letto su cosa avesse mangiato a che ora avesse mangiato, dove era stata a cenata, riporta addirittura il nome delle amiche, di una o due amiche di Meredith con cui avrebbe consumato la cena. Ci dice che addirittura era stata sospesa la visione di un DVD per cui una parte della cena è stata consumata dopo aver

visto il film. Quindi non è vero che il professor Umani Ronchi ha fatto il calcoli non sapendo niente che riguardasse l'orario della cena e l'ultimo pasto consumato! Lo sapeva bene e quindi la sua indicazione di un lasso temporale che va, più o meno dalle dieci a mezzanotte, l'una di notte, non è che la fa a caso, perché non sapeva a che ora avesse mangiato, la fa sulla base di tutti quei dati e quei criteri di cui abbiamo già parlato. Quindi in sostanza per determinare l'orario della morte non si può utilizzare un criterio solo, ma dovete valutare così come è stato già fatto in primo grado la compatibilità dei vari criteri e l'orario presumibile a cui poi devono essere ovviamente rapportati altri elementi che non sono ovviamente medico legali.

Seconda questione, il problema della compatibilità del coltello, abbiamo detto ferita a destra, non ci interessa, perché tanto non è compatibile! Ferite a sinistra, la più grande otto centimetri di larghezza, e otto centimetri di tramite, il tramite ovviamente lo dico per i Giudici popolari, penso l'abbiano capito comunque è la profondità nel collo, e quella subito sotto un centimetro e mezzo di larghezza, quindi piccolissima rispetto a quella sopra, e un tramite di sicuro di due centimetri. Perché dico sicuro due centimetri? Perché poi dopo non si sa che fine ha fatto il tramite di quella ferita, cioè si può essere fermato a due centimetri, può essersi, siccome va a confluire nel tramite della ferita maggiore, poteva essere un tramite di due centimetri e un millimetro o può darsi benissimo che fosse di quattro, cinque, sei, sette, otto, perché otto è il massimo che è stato riscontrato. Quindi è stato detto sostanzialmente può essere la punta dello stesso coltello che è stata ovviamente infilata, inserita solamente per una minima parte. Questo è il

ragionamento più plausibile che uno può fare. Ma andiamo alla ferita più grande, perché poi il problema della compatibilità è soprattutto sulla ferita più grande.

Ieri l'Avvocato Ghirga in modo estremamente chiaro e abile, giustamente ha detto: si può avere una ferita di otto centimetri con una lama di 17 e 5, ha detto no. E io vi dico di sì, vi dico di sì, perché così come già è stato detto e vi leggerò alcuni passaggi dei periti, lasciamo da perdere i consulenti, visto che il consulente in teoria per definizione è di parte, quindi potrebbe avere detto e tirato, come suole dire la coperta un po' di qualità e un po' di là a secondo di quello che gli conveniva di più, veniamo ai periti, i periti sono super partes, il movimento della vittima congiunta al movimento dell'aggressore, in un quadro omicidiario così particolare come questo, dove non si ha un'unica ferita da sgozzamento, quindi non c'è l'aggressore che arriva e si tira la coltellata e va via, qui siamo in un quadro omicidiario molto molto più complesso, si è parlato di una lesività polidistrettuale, c'è una lesività che ricopre tutto il corpo di Meredith. Quindi in questo quadro loro hanno detto: sì, certo può essere compatibile con un coltello così lungo anche una ferita di otto centimetri.

Il professor Umani Ronchi, udienza del 19 settembre 2009, pagina 60, dice proprio, gli è stato chiesto se era compatibile o non compatibile, lui dice: "abbiamo ricordato che la compatibilità difficilmente è rapportabile alla larghezza e alla lunghezza della lama, per un fatto molto semplice, perché c'è il fattore umano di colui che ha l'arma in mano a esercitare quella pressione, quella direzione, quell'andirivieni etc." etc. è proprio scritto non è che lo dico io per saltar roba! "Che determina indipendentemente dalla lunghezza", quindi la lunghezza può essere anche magari un po' di

più, questo a dimostrazione che non deve una lama di otto, perché la ferita è otto, può essere una lama di 17 e aver fatto una ferita di otto, può essere una lama larga tre e aver fatto una ferita larga cinque e via via, ugualmente sempre il professor Umani Ronchi, prendo l'appello della difesa Sollecito ma solo per comodità perché è un pezzo trascritto e quindi voi avrete poi riscontro, udienza 19 aprile 2008 quindi stiamo parlando dell'udienza dell'incidente probatorio, sempre sullo stesso discorso, io mi ricordo che il professor Torre, e lo ha detto comunque anche l'Avvocato Ghirga, nello spiegare, perché secondo lui questa lesione deve essere per forza determinata da una lama che sia di otto centimetri, dice: io vedo che ci sono più incisure - cioè appunto non c'è un'unica corsa - ce ne sono due - tre, posto che, se mi permettete, non solo uno deve pensare all'aggressore che fa uno, due, tre perché... Ci può essere anche il collo della vittima che fa uno, due, tre, perché non è che questa poveretta è stata lì... Cioè sicuramente l'hanno trattenuta, e su questo non si discute, però dico il movimento è anche un movimento incondizionato, cioè non è una cosa... Non è una statua, ancora non era una statua! Il professor Umani Ronchi dice: "sì" - perché si riferisce ovviamente alle contestazioni che gli vengono fatte a domande specifica di questa doppia o tripla incisione - "questa la azzeriamo diciamo, queste tre, o forse anche quattro piccole zone escoriative, ha confermato la mia convinzione che potesse essere dovuta al fatto che la lama introdotta in questo modo con la cosa diciamo aderente alla (parola non chiara) per movimenti del polso dell'aggressore o per azione della vittima possono essere spiegabili senza andare a pensare a un'arma diversa" perché gli chiedevano se quell'arma poteva essere compatibile o non compatibile con la ferita. La risposta la sapete della

non incompatibilità che ovviamente ha avuto, è stata oggetto di critiche per la definizione, però questa è la risposta e questo è quanto.

Sempre per quanto riguarda il discorso della compatibilità della lesione si è posto un problema, dice ma cosa è che può aver fermato la corsa del coltello se si deve presumere una lama così lunga rispetto a una ferita di otto centimetri soli, dice l'osso ioide è un osso talmente leggerino, sottile, non è duro, non può essere stato l'osso ioide; non è vero, perché il professor Cingolani ci dice invece che in realtà dipende dalla forza che viene usata, perché è vero che non è un osso particolarmente duro e quindi può essere, diciamo essere trapassato per intendersi da parte a parte, ma è anche vero che dipende dal tipo di forza che viene usata e infatti pagina 160 e 61, udienza 19 settembre del 2009, il professor Cingolani ci dice, viene fatta la domanda della compatibilità, e tra l'altro il Presidente gli faceva le domande in quel momento: "no, io dico che nelle modalità omicidiarie... Una modalità omicidiaria o se è una modalità di minaccia con il movimento della vittima, per cui l'arma è penetrata, oppure se è una modalità di minaccia ripetuta o se è una modalità come lesioni successive o precedenti insistita, io questo non lo posso sapere, quindi dico semplicemente queste lesioni non sono incompatibili con il coltello che mi è stato mostrato come corpo di reato, e sono insieme a altre responsabili della morte". Quindi si viene anche qui a specificare questa compatibilità del coltello che è stato sequestrato e repertato con il tipo di lesione che è stata trovata sul collo di Meredith.

Un'ultima osservazione e riguarda la scena, sia la difesa Sollecito che anche ieri l'Avvocato Ghirga, ha sostanzialmente e lo rispetto, cioè lo apprezzo ha anche tentato, ognuno con la propria interpretazione una

visione di quella che poteva essere la scena che si è verificata proprio sempre in relazione alla posizione dell'aggressore rispetto alla vittima e così via, l'Avvocato Maori ha sostanzialmente a un certo punto detto, dice io mi immagino, senza immagino, per me comunque c'era l'aggressore unico che con una mano teneva la vittima sotto il collo da cui le famose ecchimosi nella zona sottomandibolare, con l'altra mano - ha detto - teneva il coltello e prima a destra e poi a sinistra, o prima a sinistra e poi a destra, questo è uguale, ha sostanzialmente inferto le lesioni maggiore a Meredith. Ma io dico e si torna a dire quello che ho già detto alla fine quattro giorni fa, ma questa ragazza stava ferma immobile?! Cioè voglio dire l'aggressore che ha due mani e sono tutti e due impegnate così come ci ha rappresentato ieri, martedì l'Avvocato Maori, mentre hai nuno che viene così e dall'altro ha il coltello, ma tu hai le mani libere, ma fai qualcosa! Ti difendi, le muovi, non stai lì passiva, a aspettare che questo soggetto faccia qualcosa! L'unica spiegazione, ribadisco, Meredith non ha lesioni da difesa alle mani, o quelle minimissime lesioni da difesa alle mani perché non le poteva muovere queste mani, non perché non le voleva muovere e quindi questa è la spiegazione più naturale. Ugualmente nella ricostruzione che è stata fatta ieri dove appunto si veniva a spiegare l'uso sempre del coltello con la spiegazione della doppia traiettoria, della doppia incisione della ferita, dell'aggressore che si era appoggiato sui fianchi di Meredith, di qui le lesioni alle spine iliache anche lì, se l'aggressore ha la mano impegnata da una parte con il coltello e dall'altra a fare altre lesioni, Meredith, ripeto, anche lì era libera di muoversi, libera in qualche modo di provare quantomeno a difendersi. Il fatto che ci siano 43 lesioni sulla vittima, con un



riscontro minimo di lesioni di arma da difesa, è solo e esclusivamente per la presenza di più persone che in quel momento obbligavano la vittima a subire un certo tipo di situazione. In tutto questo vi ricordo che al di là della fase coltello da una parte e quindi mana destra impegnata magari con il coltello, mano sinistra a fare l'ecchimosi o cercando di soffocare Meredith al naso alla bocca, qualunque sia la vostra interpretazione c'è la parte della violenza sessuale. Quindi a un certo punto l'aggressore unico aveva dovuto avere almeno una mano impegnato nel compiere la violenza sessuale, quindi a maggior ragione, veramente, le mani sono solo due di un aggressore, quindi come faceva a fare tutte queste cose contemporaneamente?! Questo veramente lo chiedo a voi! Cioè di risolvere come un solo aggressore possa aver fatto tante lesioni così distribuite diciamo da solo.

Un'ultima osservazione che però è logica, è sempre relativa all'aspetto medico legale e poi concludo, però è a mio avviso un'osservazione logica. Abbiamo sentito parlare di un coltello, cioè noi abbiamo un coltello di 17 centimetri e mezzo e ci è stato detto questo no. Poi abbiamo sentito parlare di un coltello, professore Introna e anche professor Torre, di circa otto - nove centimetri. Poi abbiamo il professor Vinci sempre difesa Sollecito, come abbiamo già detto, che invece per spiegare e ieri che l'Avvocato Maori martedì ci ha fatto vedere la macchia sul coprimerasso di Meredith, è arrivato a sostenere che il coltello potesse essere anche di undici centimetri, perché la macchia sul coprimerasso non è di otto, ma caso mai più di undici, allora voi direte va bene, dico io, se va bene di otto, di nove e di undici, perché poi il problema è qui, cioè finché mi dici otto e mi dici che deve essere per forza solo otto, allora... In effetti può avere il dubbio di

dire, il tramite è otto, mi dici il coltello può essere solo di otto, tornerebbe, ma nel momento in cui gli stessi consulenti vengono a evidenziare la possibilità che possa essere anche un coltello di undici, voi dirette: Avvocato, ma per due - tre centimetri di differenza?! Eh, no! Perché come quello di undici non avrebbe fatto, avrebbe fatto comunque una ferita solo di otto e quindi rimarrebbero fuori tre centimetri, allora mi viene da dire quello di 17 e mezzo può avere fatto fare una ferita di otto, ne è rimasto fuori un po' di più, cioè si torna al discorso che è il movimento della vittima coordinato, diciamo con il movimento della mano dell'aggressore che può determinare una ferita che prescinde dalla lunghezza e dalla larghezza della lama del coltello.

Io ho concluso, mi riporto per le conclusioni ovviamente alle conclusioni scritte che sono già depositate e penso che...

PRESIDENTE - grazie, Avvocato Perna.

Toccherebbe alle difese.

Avvocato Donati, tocca a lei.

AVV. DONATI - Sì, inizio io queste repliche, Presidente, abbiamo avuto poco tempo ma con i colleghi ci siamo un po' divisi gli argomenti, per non tediare troppo, cercherò di essere abbastanza breve e di non annoiarvi, però necessariamente certi punti che sono stati toccati oggi li devo necessariamente toccare.

E' stato detto da parte del Pubblico Ministero all'inizio della sua replica che l'Avvocato Maori avrebbe usato un livore, una acrimonia particolare in questo processo. Mi corre l'obbligo di dire una cosa: che probabilmente il problema dell'Avvocato Maori in questo processo è stata la partecipazione, il fatto di aver vissuto per quattro lunghi anni la storia di Raffaele Sollecito. Noi lo abbiamo e lo abbiamo conosciuto, devo essere sincera,

anche io che ho passato ogni settimana da lui in carcere e quindi l'ho conosciuto molto bene, così come molto bene l'ha conosciuto l'Avvocato Maori e vi garantisco che è stato molto difficile sopportare l'ingiustizia. E' stato molto molto difficile sopportare da detenuto per lui ma anche per noi l'errore giudiziario, per non dire quanto è stato difficile a seguito della sentenza.

Quindi da questa situazione che nasce la particolare partecipazione umana a questo caso, al caso di Raffaele.

Il Pubblico Ministero vi ha detto: l'avete visto, l'avete notato, io l'ho guardato spesso durante questo processo, Raffaele Sollecito con gli occhi di ghiaccio che non guarda le fotografie. Io vi dico l'avete visto, si sta decidendo effettivamente della sua vita oggi, così come decidevamo della sua vita allora e l'avete sempre visto tranquillo, pacato. E' vero io do ragione in parte al Pubblico Ministero, Raffaele Sollecito sembra quasi che sia distaccato dalla cose, ma questo è solo quello che appare, credetemi, perché Raffaele Sollecito ha un tumulto di emozioni e quando lo andavamo a trovare in carcere, nella solitudine della sua cella, quello che diceva e quello che ci diceva voi non potete neanche immaginarlo! E quindi dire o dipingere Raffaele Sollecito come una persona semplicemente fredda, con questi occhi di ghiaccio è assolutamente ingiusto, perché Raffaele ha avuto un certo tipo di educazione, una educazione che suo padre in particolare, che la mamma purtroppo non c'è più, gli ha dato quella del pudore dei sentimenti. Lui è uno che non mostra, specialmente non mostrerebbe mai qui in un'aula di Tribunale con tutte queste persone davanti a voi, ma dietro c'è molto molto di più, questo io ve lo garantisco e questo era dovuto, io credo che forse sono la persona che insieme all'Avvocato Maori lo conosce meglio, quindi credo che era necessario dirlo.

Io vorrei dire che oggi siamo qui dinanzi a voi e l'unica cosa che noi chiediamo è soltanto che venga acclarata la verità, la verità che emerge da quelle carte processuali. Sarete voi che direte qual è la verità, però è solo quella che a noi interessa.

Con la memoria del Pubblico Ministero è stata depositata anche una sentenza della Corte di Assise di Cosenza che voi avete stralciato, quindi ritenete di non... Avete e riterrete di non utilizzare, però mi corre necessariamente l'obbligo di dire qualcosa sui periti. Perché questi periti so che sicuramente non hanno bisogno di nessun tipo di difesa, perché li avete scelti voi! Però io necessariamente qualcosa voglio dire, secondo il Pubblico Ministero, i Pubblici Ministeri, la Procura Generale e le Parti Civili questi periti è stato detto di tutto, sono stati criticatissimi: non sono stati all'altezza della situazione, vi hanno tradito, sono degli incompetenti, addirittura si è arrivato a dire, la Parte Civile ci ha detto che questi periti avrebbero preso una posizione troppo netta. Allora io dico: ma se quello era la loro idea, in relazione a questo caso, che cosa avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto fare una di quelle perizie cerchio bottiste che danno un po' ragione a uno e un po' all'altro e rimettere poi a voi una decisione troppo grande. L'abbiamo visto quali sono, quali sono i danni che fanno le perizie, io dico cerchio- bottiste come le chiamo io! Pensiamo a quelle dei periti, i primi periti quelli in fase di indagini preliminare: Umani Ronchi, Cingolani e company, e Aprile. I quali in relazione a quel coltello ci parlato di non incompatibilità, ma che razza di definizione è?! Una cosa è compatibile oppure non compatibile. Non incompatibilità ci fa capire a tutti che era un modo di voler dire tutto e niente, in una fase particolare di quel processo in cui purtroppo i

periti avevano un'informazione importantissima che su quel coltello c'era DNA di Meredith, quindi se in quel coltello c'era il DNA di Meredith, il coltello deve essere non incompatibile, perché bisognava lasciare comunque una via aperta e comunque quei periti non dovevano essere troppo netti, forse, non hanno voluto essere troppo netti, salvo poi capire, durante l'udienza che c'è stata in primo grado, che la non incompatibilità che cosa era? Relativa al fatto che si trattava di un coltello monotagliante. Allora posto che 99,9 per cento dei coltelli sono monotaglianti, quella ferita e quindi questo è il senso della loro non incompatibilità, era compatibile, quindi non incompatibile con qualunque coltello monotagliante. Ma torniamo ai nostri periti, quindi questi, questi tanto bistrattati perché hanno preso una posizione troppo netta, e anche questo io dico che ci ragiono su questa cosa che hanno preso una posizione molto netta, perché io ritengo che in un processo così delicato, così particolare, con tutta questa pubblicità, ritengo, di certo, che la professoressa Vecchiotti e il professor Conti se non fossero stato più che convinti di quello che pensavano e ritenevano avrebbero avuto il facile escamotage di dire: mi mantengo su chi va là, poi la Corte vedrà. Invece secondo me è stato un grande, un grande, sono stati bravissimi a essere così decisi. E comunque io mi chiedo qual è la motivazione per cui posto che il professor Novelli, la dottoressa Stefanoni e la professoressa Torricelli ben conoscevano la professoressa Vecchiotti, la conoscevano, io ho partecipato solo a un incontro peritale e ho visto che si conoscevano benissimo, avranno lavorato insieme, avranno fatto dei lavori e quindi certamente la conoscevano e conoscevano anche la sua professionalità! Se ritenevano che questi periti che voi avevate scelto, non erano periti idonei, perché non

erano capaci, dovevano dirlo subito! Non a perizia fatta! Non a parere dato! Anche perché, vedete, nel nostro ordinamento c'è una norma che in qualche modo noi possiamo applicare a un caso di questo tipo è l'articolo 223 terzo comma, è una norma che si riferisce al caso della ricusazione del perito perché le parti possono fare la ricusazione, cioè dire alla Corte che ha scelto un determinato soggetto: guardate, questo non va bene, perché ci sono diverse ragioni, perché ha ragioni conosce una parte o così via. Il legislatore è molto chiaro sul punto e dice: è possibile, le parti possono fare questa ricusazione ma fino a quando la possono fare? Qual è il termine ultimo entro il quale possono fare la ricusazione? Il termine ultimo è fino a che questi periti non ho espresso il proprio parere. La ratio del legislatore è assolutamente chiara, il legislatore non vuole che vengano fatte delle strumentali ricusazioni, cioè non mi sta bene l'esito della perizia e immediatamente faccio la ricusazione, e questo è ovvio. In questo caso che si può benissimo attagliare al caso di specie, se loro avevano qualcosa da dire contro questi periti, l'avrebbero dovuto fare subito, così come subito la dottoressa Stefanoni e la professoressa Torricelli avrebbero dovuto subito dire in sede di perizia, in sede di incontri peritali che quei minimi cinque picogrammi che sono stati trovati sul coltello, secondo loro, dovevano essere analizzati perché magari in Papuasias c'è un tipo di strumento che può fare analizzare questa minima quantità, perché ero presente e lo posso dire per scienza diretta, che quando la professoressa Vecchiotti disse: questa è la quantità trovata, io ritengo che questo non... Non possiamo andare oltre, non la possiamo analizzare, però se voi avete delle osservazioni da fare, io vi passo il foglio e voi fate le vostre osservazioni.

Tanto è che voi lo vedete perché avete il verbale e lì ci sono tutte calligrafie diverse, perché ognuno dei consulenti scriveva quello che voleva. Per esempio noi, per quanto riguarda noi, nel momento in cui la professoressa ha detto che sarebbe passata al secondo quesito, il professor Tagliabracci e il dottor Onofri hanno scritto: vogliamo in rodato. Quindi questa è stata la nostra richiesta, quindi noi ritenevamo che cinque picogrammi non dovevano essere analizzati e si poteva andare avanti. La dottoressa Stefanoni e la professoressa Torricelli erano a fianco a me, gli è stato passato il foglio ma non hanno indicato nulla. Adesso è facile venire chiedere a voi dopo che la perizia è stata sfavorevole per loro un'integrazione e dire: beh, no, quei cinque picogrammi potevano essere analizzati! Eh, no! Troppo facile! Troppo. Ma, però, siccome ne hanno dette tante: che è un'incapace questa professoressa Vecchiotti, che non sa niente. Allora io ho fatto una cosa qualche giorno fa, sono andato su internet, ho detto ma questa qua è la prima perizia che fa, si è occupata di altre cose, magari, non di genetica forense, vediamo al di là di quello che aveva detto lei. E ho visto che in realtà la professoressa Vecchiotti si è occupata, quindi la vostra scelta secondo me è stata oculatissima di casi, a parte eclatanti, ma non ci interessa questo, casi molto particolari, molto particolari in cui si doveva proprio andare a verificare delle situazioni molto particolari di DNA non semplici. Pensiamo per esempio all'omicidio della piccola Cristina Capociti, non so se lo ricordate, erano indagati un papà e un figlio, quindi con un medesimo Y, quindi la difficoltà di capire chi poteva essere, anche perché hanno un DNA molto simile, e ho visto che lì la professoressa andò a verificare addirittura... Fece un'analisi molto particolare, molto difficile che è il

DNA mitocondriale, quindi una cosa molto particolare, si è occupata per esempio dell'identificazione di Andrea Ghira, uno degli omicidi del Circeo, il quale fu trovata una tomba con questo soggetto all'interno in Marocco e lei andò a fare delle analisi, e addirittura in quell'occasione ho trovato che il viaggio in Marocco alla professoressa glielo ha organizzato il dottor Intini; dottor Intini è, niente poco di meno che era, lo era allora, ora non lo è più, il capo della dottoressa Stefanoni, va bene?! Il dottor Intini ha fatto dei plausi alla professionalità della dottoressa Vecchiotti su tutte le televisioni e i giornali, sulla sua alta professionalità. Si è occupata dello stupro della Caffarella, ricordate? Ecco in quel caso era stato dato prima alla Polizia Scientifica alla dottoressa Stefanoni, poi il Pubblico Ministero ha ritenuto di, in qualche modo toglierlo alla dottoressa Stefanoni e darlo alla professoressa Vecchiotti. Il decesso di Castellari, l'omicidio di Giovanna Reggiani a Roma, ricordate. Stefano Cucchi anche la morte di Stefano Cucchi ha fatto parte come esperta in genetica forense, genetica forense di un gruppo che è stato istituito presso la Questura di Roma dal dottor Rizzi, dal dottor Vittorio Rizzi e era un gruppo che praticamente era finalizzato a risolvere i cosiddetti i cool case, cioè casi freddi, quelli che appunto non erano stati risolti. Questa è la professionalità della dottoressa Vecchiotti. Allora io mi chiedo e mi dico: ma la sua imperizia, che è stata sbandierata da tutte le altre parti, i nostri contraddittori, diciamo così, da che cosa deriva? Dal fatto che ha fatto una perizia a loro sfavorevole, punto.

Allora io brevissimamente questi due argomenti, proprio brevissimi, il Pubblico Ministero prima il dottor Mignini ha detto, voi non sapete che è successo il 18



dicembre, il 18 dicembre 2008, durante il sopralluogo è successa una cosa di cui io non avevo parlato, adesso ve lo dico, perché è gravissima e quindi voi giustamente state attenti. Che è successo il 18 dicembre? Il 18 dicembre eravamo, e poi parleremo di questo sopralluogo del 18 dicembre perché c'è una cosa molto anomala che voi dovete sapere. Il 18 dicembre effettivamente era la data del sopralluogo, tutti quanti gli Avvocati, i periti andarono lì che dovevano fare questo sopralluogo, a un certo punto l'Avvocato Tedeschi che era Avvocato e zio, se non sbaglio, di Raffaele Sollecito a un certo si allontanò e andò verso Sant'Antonio, prese la strada che andava verso Sant'Antonio, a un certo punto passando lui si girò e vide ai bordi della strada un coltello, un coltello che il Pubblico Ministero ha detto da marmellata, comunque era un coltello, un coltello con del sangue, con un batuffolo di sangue, quindi con del sangue da una parte. Lui ha ritenuto di chiamare il Pubblico Ministero, quindi di andare dal Pubblico Ministero e dire: guardi, Pubblico Ministero, non lo so, lì c'è quella cosa lì, se la volete vedere, non so, magari riguarda tutta altra cosa, non c'entra niente, però analizzatela, vedetela. Oggi siamo venuti a sapere che addirittura era stata iscritta a notizia di reato contro ignoti, non lo so, procedimento penale, questo è successo! Poi quel coltello, quella cosa sono stati analizzati hanno visto che in qualche modo non c'entravano niente con il delitto, così è finita.

Io tutta questa gravità che vi ha detto, dice non vi avevo detto, però adesso ve lo dico, onestamente non la comprendo.

Due brevissimi annotazioni sull'ora della morte che ha trattato la collega Perna pochi minuti fa: io vi dico solo una cosa, lei ha parlato addirittura di digestione sei - dodici ore! Io ho una bambina piccola, piccola, ha

dieci anni! E quando mangia al mare, penso che anche voi abbiate dei figli, mangiano e gli si dice di solito o lo fai subito il bagno immediatamente, oppure aspetti, quanto aspetti sei ore? Dodici ore? Non lo so! Due ore! Tre ore! Quello è l'orario normale della digestione, in quel momento si è svuotato lo stomaco, quindi il bambino può tranquillamente andare a fare il suo bagno, quindi adesso che ci vengono a dire che possono essere anche i più esperti del mondo, perché Umani Ronchi è sicuramente un grande medico legale, io non voglio mettere in dubbio, ma che adesso ci vengono a dire che per una digestione è necessaria sei - dodici ore, io non lo so! L'esperienza comune di tutti noi ci dice che questo non può essere vero, punto. Poi l'Avvocato Perna ci ha detto: certo è stata trattenuta! Questa ragazza è certo stata trattenuta Meredith Kercher! Io voglio solo farvi un flash, Meredith Kercher alle mani era ferita, comunque aveva delle ferite, erano minimi, ma c'erano. Allora io mi dico e su questo concordo assolutamente con il professor Torre, perché questo lui ha detto: ma chi ha trattenuto a destra e a sinistra da due feroci assassini e viene colpito da un altro di fronte non è che si ferisce poco, non si ferisce affatto! Quindi noi sulle mani non dovevamo trovare niente.

Speravo, speravo di non riaprire l'imbarazzantissimo capitolo relativo alle intercettazioni telefoniche, è stato trattato in replica e quindi devo necessariamente spiegarvi delle cose, perché le dovete sapere.

Allora cominciamo con il dire che quelle intercettazioni telefoniche non avevano nessuna ragione di essere! Sei mesi di intercettazioni telefoniche nei confronti di tutto il clan Sollecito. Il clan Sollecito è il papà di Raffaele, la moglie del papà di Raffaele, chiamata la matrigna, sua zia, suo zio, sua sorella e altre due zie sempre sue, quindi quante persone? Otto - nove, adesso

il numero non lo so. Tutta la famiglia. E di che cosa erano rei questi Sollecito? Questo clan! Perché per fare tutte queste intercettazioni! Veniamo la motivazione per cui è stata fatta, si è chiesta la intercettazione telefonica, perché è importante leggerlo, allora andiamo sotto: "attualmente si ritiene che il padre di Raffaele Sollecito si stia attivando per alleggerire gli elementi probatori finora raccolti a carico del figlio, in maniera da compromettere l'esito del procedimento penale di cui trattasi". Allora cinque - sei mesi di intercettazione telefonica a tutta la famiglia, voi sapete perché? Perché la famiglia Sollecito e il papà in particolare stava cercando, leggendo gli atti, valutando le prove di fare emergere quello che lui riteneva essere vero, cioè che suo figlio era innocente. Ricordiamoci che in quel periodo, non ve lo dimenticate mai, ancora c'era l'orma di scarpa! Cioè l'orma di scarpa ancora non era stata riconosciuta come non appartenente a Raffaele Sollecito, che cosa doveva fare il suo papà? Che cosa doveva fare? Dire va bene è di mio figlio, che devo dire, pazienza, via! Lui non faceva altro che leggere gli atti, chiamava noi, chiamava il fratello, chiamava la zia, diceva: tu l'hai vista questa cosa, l'hai vista, hai notato, diciamo questo agli Avvocati, diciamo l'altro? Questo faceva! Ma io o vi chiedo, scusate, ma in una situazione di questo genere in cui voi la vedete, perché quella orma era diversa, eh! Perché le scarpe di Raffaele avevano sette cerchi, quelli di Rudy ne aveva undici e una scarpa da sette non può produrre un'orma da undici! Non è possibile! Va bene! E' possibile l'inverso, ma non è possibile che uno da sette ne produce una da undici! E lui cercava di fare questo.

Che cosa avreste fatto voi? Io penso la stessa identica cosa, aiutare un figlio! Senza considerare tutti questi mesi di intercettazioni telefoniche quando Raffaele Sollecito

erano già cinque mesi che era in carcere. Quindi io mi dico ma a livello di investigazioni che cosa si pensava di trovare in quelle intercettazioni telefoniche? Che la famiglia Sollecito, il papà magari con lo zio o la zia dicevano che il nostro assassino Raffaele grande, bravo... Qual era la funzione?! Quindi già cominciamo con il dire che queste intercettazioni, anche se è vero c'è stato un G.I.P. che le ha date, non è che sono illegittime, solo legittime perché sono state fatte con un provvedimento autorizzativo di un G.I.P., eh! E prorogate più volte, perché durano solitamente quindici giorni, c'è stata la proroga più volte. Però erano sicuramente inutili, inopportune, questo è certo!

La dottoressa Comodi ci ha letto delle espressioni, beh, delle espressioni che non sono belle, io non è che dico che quelle espressioni sono belle espressioni, non lo sono! Però hanno una loro giustificazione perché tutto deve essere letto e visto in un quadro globale e non leggere una intercettazione e dire: sentite quanto erano disgraziati questi familiari che stavano sempre a offendere la Polizia e anche il Pubblico Ministero, effettivamente in maniera pesante!

24 maggio 2008, vi ha letto la dottoressa Comodi delle intercettazioni relative a quel periodo, 24 - 25 - 26 maggio andatele a vedere perché ci stanno i dischetti, quindi non è che dico bugie, quello che vi ha letto lei. Sapete da che cosa era dovuto quel particolare livore della famiglia Sollecito? Era uscito su un giornale locale, che però è sempre stato molto attivo in questo processo anche ultimamente una trasmissione tanto per essere così più leggera Porta a Porta che è andato con livore contro questi due assassini, il direttore di... Quindi il Giornale dell'Umbria, il quale che cosa uscì, quale fu la notizia che uscì, la notizia che uscì era questa: "attenzione la Polizia ha interrogato dei

testimoni relativamente al fatto che la mattina dopo l'omicidio di Meredith Kercher c'era un ragazzo che si aggirava per Piazza Grimana tutto sporco di sangue con un coltello urlando: l'ho ammazzata, l'ho ammazzata, questo ragazzo avrebbe avuto un giacchetto Napapjri e un cappelletto bianco, una cuffia bianca" che era la descrizione dei vestiti che aveva fatto Rudy Guede. Quindi i familiari di Sollecito vengono a sapere da una notizia giornalistica - guardate che agli atti queste cose ce l'avete, perché basta che guardate le testimonianze di Ceccarelli e Rossignoli che sono gli edicolanti di Piazza Grimana e loro anche su questi sono stati sentiti - i familiari di Sollecito da casa loro vengono a sapere una cosa di questo genere, quindi che c'era questa notizia, che c'era questo fatto conosciuto dagli inquirenti e il loro figlio ancora stava in carcere. Io lascio a voi quelli che potevano essere i commenti. Io ho mio figlio e la Polizia sapeva una cosa di questo genere e allora e quindi io devo dire: no, però bravi, via via, tanto gli errori... No, mi dispiace. Quindi non mi sento, anche se le parole e le espressioni sono bruttissime, non mi sento per la situazione di fatto di condannare i parenti, il papà di Raffaele Sollecito. Guardate, io ve lo dico onestamente, lo devo dire, lo devo dire perché io al dottor Sollecito e lo dico pubblicamente non ho veramente niente da recriminare, contestare niente! Lui è stato un padre perfetto, lui è stato un padre e una madre. Lui non è passata settimana Giovinazzo - Perugia; Perugia - Giovinazzo che non sia venuto qui a trovare suo figlio che stava in carcere. Ci ha aiutato, conosce tutti gli atti, ci ha aiutato con le immagini. E' stato un papà vero. C'è solo una cosa che io recrimino al dottor Sollecito, una sola: quando lui incautamente, devo dire se ne andò dopo che noi per due volte avevamo chiesto

l'incidente probatorio su quelle scarpe perché noi sapevamo che quelle scarpe non erano di Raffaele, prima di tutto perché ce l'ha detto sempre lui, io non ci sono entrato lì dentro, non possono essere le mie, andate a verificare! Perché non sono le mie! E quindi abbiamo fatto ben due richieste di incidente probatorio, quindi di perizia al G.I.P., scusatemi e avete visto che i pareri sono stati sempre negativi, ci dicevano di no. Noi lottavamo contro un muro di gomma e tornavamo indietro, sapevamo che quegli elementi erano inesistenti, volevamo dimostrarlo! Ma non ci ascoltava nessuno! A quel punto il dottor Sollecito ebbe questa meravigliosa idea di accettare l'invito che gli venne rivolto da una trasmissione televisiva che era Matrix e andò e lui spiegò queste cose tecniche delle scarpe. Ricorderò per sempre, era l'una di notte, stava finendo la trasmissione, il direttore Mentana disse: "eh, però effettivamente io guardando queste due cose, basta contare, questa è sette, questa è undici, c'è qualcosa che non va" il dottor Mentana disse: "beh, certo se qualcuno ha fatto un errore così clamoroso dovrà comunque pagarne le conseguenze". Il giorno dopo, questo è un dato di fatto, io non faccio commenti, però è così, il giorno dopo usciva fuori il DNA sul gancetto.

Adesso necessariamente devo... In replica però mi aspettavo, sempre in relazione alle telefonate, ma non c'è stata nessun tipo di replica, una replica da parte del Pubblico Ministero relativamente al fatto che effettivamente da quel dischetto riguardante Raffaele Sollecito mancano numerosissime telefonate che invece sono presenti nei tabulati telefonici, se voi lo verificate lo vedrete e quasi una intercettazione a singhiozzo cioè ne viene intercettata una e poi ce ne sono dieci che non ci sono, poi ce ne è un'altra, ecco questo avviene, e molte di queste telefonate erano

telefonate anche con Amanda Knox, anche con il papà, quindi noi speravamo che ci fossero perché magari da quelle potevamo trarre dei buoni elementi, ma questo purtroppo non è avvenuto. Per carità è possibile, io non è che voglio insinuare niente! E' possibile che non fosse... Fosse risultato rotto il macchinario, non l'abbia registrate, però io pensavo che da questo punto di vista su questo il Pubblico Ministero... Comunque una spiegazione ce l'avrebbe data.

E passo alle orme. Intanto devo fare due premesse per quanto riguarda queste orme, la prima premessa è che la ragione per cui vennero assunte le orme agli imputati in carcere è diversa da quella per cui poi sono state utilizzate. L'ispettore Perla in merito a queste orme ci dice che in realtà loro le presero perché avevano trovato - mi pare che ne ha parlato l'Avvocato Dalla Vedova la scorsa volta quando ha fatto la sua arringa - perché avevano trovato un'impronta plantare, quindi con le creste vicino al termosifone nella camera di Amanda, quindi loro volevano verificare se queste fossero degli imputati, però l'esito poi fu negativo e quindi che cosa è successo? Che queste orme sono state utilizzate per un altro fine. Quindi sono state utilizzate per fare questa comparazione con questo luminol e con il tappetino e quindi già su questo è stato detto, qui no, però lo troverete negli atti tante critiche a Vinci che ha criticato tutto, anche come sono state prese le orme, perché comunque bisognava prenderle in movimento e non fermi. In realtà forse Vinci ci aveva ragione.

Queste orme del luminol, vengono prese il 18 di dicembre del 2008, quindi nel corso di quel sopralluogo di cui abbiamo più volte parlato per quanto riguarda questo sopralluogo devo necessariamente evidenziare questo: il sopralluogo solitamente la Polizia Scientifica quando entra in una scena del crimine entra una volta, non è

che entra cinque volte, specialmente non entra mai dopo che sono state fatte le perquisizioni, perché è ovvio che è tutto cambiato, tutto modificato. In questo caso però sono rientrati e sono rientrati dopo quarantasei giorni. Ma qual era la ragione, la motivazione per cui la Polizia Scientifica si è sentita in dovere di chiedere al dottor Mignini devo rientrare lì? Allora vediamo. Questo è il provvedimento 13 dicembre 2007, con cui il dottor Intini chiede di rientrare là, in quella... E dice: "a tal riguardo si precisa che nel corso dell'analisi delle risultanze emerse dal primo sopralluogo di Polizia risulta la necessità di compiere ulteriori rilievi, considerati utili per una ottimale ricostruzione dell'evento criminoso, in particolare si ritiene necessario - attenzione, eh! - acquisire da altre angolazioni le immagini fotografiche delle impronte di suole di scarpe, presenti sola scena del delitto, salvo che le relative tracce non si siano deteriorate - a seguito di che? - a seguito della diffusione delle sostanze chimiche usate nel corso delle operazioni di rilevazione delle impronte dattiloscopiche latenti, ovvero per altri fattori ambientali" quindi è chiaro quello che dice Intini, dice - ancora eravamo al periodo dell'orma, l'orma era l'elemento... Poi il Pubblico Ministero dice mica poi...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - ovviamente questo atto non è agli atti del fascicolo del dibattimento.

AVV. DONATI - Come no!

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - assolutamente no, perché non è un atto irripetibile, questo è un atto del fascicolo del Pubblico Ministero.

AVV. DONATI - Io so che fa parte del fascicolo...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - nella maniera più assoluta. Non c'è nessuna opposizione, però visto e considerato che... La difesa è così corretta e noi siamo



così scorretti! Lo volevo precisare.

AVV. DONATI - Io sono certa che c'è, così come c'è il verbale del sopralluogo, però, comunque... Va bene.

PRESIDENTE - l'interrogatorio del dottor Intini al dibattimento di primo grado...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - è solo il verbale di sopralluogo che può essere versato nel fascicolo del dibattimento.

AVV. DONATI - Comunque. Comunque il dottor Intini dice queste: noi dobbiamo rientrare perché quelle impronte noi le dobbiamo fotografare da un altro punto di vista, e in più dobbiamo... Però è possibile che queste non ci siano più, perché abbiamo usato delle sostanze chimiche per le impronte dattiloscopiche e allora ve lo dico io le impronte dattiloscopiche che cosa si utilizza, si utilizza un materiale che si chiama cianoacrilato, il cianoacrilato è composto dallo stesso principio attivo dell'attak, l'Attak sapete la colla, che cosa fa questo ciano? Ciano fissa, quindi fissa tutto perché poi vengano meglio evidenziate le impronte e quindi già il cianoacrilato non poteva certo aver cancellato le impronte, le impronte non le poteva aver cancellate il cianoacrilato, assolutamente no, fattori ambientali non penso che pioverebbero a casa di Meredith, quindi certamente non era questo. Però questa era la ragione per cui viene fatto quel sopralluogo. Allora vediamo questi immagini, io ve ne faccio vedere poco, perché in realtà sono sette minuti, sette - otto minuti, voi avete il dischetto, potrete andare a verificare quindi non è che mi dilungo giù di tanto, allora io continuo. Vedremo, vedrete che lì ci sono delle immagini della Polizia Scientifica che praticamente, non posso dire pulisce, però reperta le orme e quindi con una carta bibula imbevuta di sostanza va a prendere quel materiale per analizzarlo, va bene? Quindi voi le vedrete ci sono

bene bene la Polizia Scientifica fa questo lavoro su ogni orma. Il problema eccolo qua adesso... Ecco qui comincia, è la prima impronta, poi questo lavoro verrà fatto su tutte le impronte che c'erano, sapete qual è il problema, il problema è che questa attività è stata fatta il 3 novembre 2007, allora io mi chiedo, ma scusate il 18 dicembre del 2007 come si faceva a fotografare da un altro punto di vista quelle stesse impronte? Quindi io mi chiedo ma qual è la ragione per cui la Polizia Scientifica ha ritenuto di dare al Pubblico Ministero, di trarre in inganno il Pubblico Ministero, perché in questo caso io ritengo che il Pubblico Ministero sia stato tratto in inganno, perché loro gli hanno chiesto un sopralluogo per una ragione che sapevano benissimo che non era vera. All'esito di quel sopralluogo verrà trovato il gancetto. Cercavano il gancetto, ma perché non dirlo?! Cerchiamo il gancetto, perché inventare questa cosa qui che veramente non ha nessun senso. Sono parecchie, loro hanno il dischetto se lo guarderanno, non è questo il problema. Ma voi vi chiederete ma perché l'Avvocato Donati ci ha fatto tutto questo discorso delle ragioni, del sopralluogo? La ragione è questa: perché all'esito di questo sopralluogo è stato dato il luminol e il luminol ha evidenziato queste impronte di piede che poi la Polizia Scientifica ha attribuito a Raffaele e Amanda Knox. Secondo la Procura Raffaele Sollecito e Amanda Knox avrebbero fatto in realtà la stessa cosa che ha fatto la Scientifica, cioè che cosa avrebbero fatto? Avrebbero lasciato delle impronte di sangue, quindi sarebbero entrati nella camera del delitto, si sarebbero sporcati i piedi e poi sarebbero usciti, siccome non volevano lasciare quelle impronte, le hanno pulite con dell'acqua, non con tanto, perché voglio dire penso che, insomma non è che... Ammettiamo che le hanno pulite con qualunque tipo di

detergente, non importa, le hanno pulite. La stessa cosa che ha fatto la dottoressa Stefanoni, la dottoressa Stefanoni l'ha fatto il 2 novembre, loro lo avrebbero fatto il 3 novembre, loro 1 novembre, il giorno prima, e allora dico, a ragionare con me su questo punto, noi abbiamo due situazioni analoghi, noi abbiamo la Stefanoni che pulisce e porta via il sangue e poi abbiamo Amanda e Raffaele che puliscono e portano via. Io mi chiedo qual è la ragione per cui in una situazione analoga, identica le impronte dei piedi si esaltano, mentre invece le impronte quelle lasciate, la impronta di scarpa che era stata, diciamo così, reperita dalla scientifica invece salta. Perché se voi guardate il verbale del 18 dicembre, la Polizia Scientifica puntualmente dice che cosa è stato esaltato da questo luminol e delle vecchie impronte di scarpa non c'è menzione. C'è menzione soltanto di questi piedi. Allora cerchiamo di dare una spiegazione, io ritengo che non è possibile che sia quella la spiegazione, cioè che loro si sono sporcati e poi hanno lavato e così via. Secondo me è una spiegazione molto più semplice, il luminol esalta non solo il sangue, che per altro quelle orme sono risultate negative, attenzione! Non è sangue, hanno fatto l'analisi che è molto specifica e non è sangue. Allora che cosa... Dicevo il luminol esalta non solo così come quasi ci ha ridicolizzato il Pubblico Ministero dicendo il succo di frutta, la ruggine, no! E' ovvio, mai nessuno di noi ha pensato che il piede era sporco di ruggine, di succo di frutto, però il luminol esalta anche altre sostanze come per esempio alcuni, alcune sostanze chimiche che si trovano in alcuni saponi, saponi per l'igiene intima, quindi per il corpo, bagnoschiuma, shampoo. Noi sappiamo per certo che Amanda Knox ha fatto la doccia perché ce lo ha detto lei. E' anche possibile che quindi Amanda Knox quel giorno

facendo la doccia abbia lasciato e è esperienza comune, perlomeno a me è successo se per esempio anche lo scarico della doccia ha qualche problema, la parte che rimane più insaponata sono proprio i piedi, e quindi quei piedi così insaponati abbiano lasciato delle tracce che poi sono state illuminate. E' per questo che quindi quelle tracce che poi mai nessuno ha più toccato, perché non è che quelle sono state lavate o deterse, sono rimaste lì con tutto il loro, la loro sostanza che illumina e quindi quelle sono state illuminate per questa ragione e non certo perché erano sporche del sangue di Meredith, che per altro è risultato negativo, quindi non è sangue.

Io sull'orma del tappetino. L'orma esaltato sul luminol che viene attribuita a Raffaele Sollecito io vi rimando alla consulenza Vinci perché è molto chiara, vi posso soltanto dire una cosa che quella attribuzione era stata fatta dalla Polizia Scientifica a Raffaele Sollecito in base a un errore perché non avevano calcolato la prospettiva però era stata ritenuta a lui attribuibile, successivamente dopo che il professor Vinci ha detto: guardate che c'è la prospettiva, perché questa non è una fotografia presa ortogonalmente, a quel punto hanno corretto, hanno fatto la correzione prospettica, guardo caso la correzione prospettica è sempre compatibile con Raffaele! Quindi era due - tre centimetri di più rispetto a quella precedente, però era sempre compatibile con lui, va bene! Per il resto io vi lascio, vi rimando alla consulenza di Vinci. Per quanto riguarda il tappetino, devo fare una precisazione, perché oggi il Pubblico Ministero ha lungamente parlato di questo tappetino. Se possiamo vedere, vediamo la foto, il problema di questo hanno detto che l'elemento caratteristico di Raffaele Sollecito è il pollice, l'alluce, scusate! L'alluce avrebbe una dimensione

particolare perché è triangolare, quindi ha questa caratteristica di triangolarità. Qual è il problema? Il problema è che come potete vedere, vedete quei due punti, quando io... Se io devo calcolare una larghezza di un alluce necessariamente deve avere due punti, cioè deve avere uno di qua e uno di là, per vedere quanto è ampia questa larghezza dell'alluce, il problema qui qual è? E' che da questa parte, dalla parte destra, mentre dalla parte sinistra c'era di qua, c'era un punto, era imbrattato il tappetino, dall'altra parte non c'era un punto di reperi, quindi il tappetino non è imbrattato, la Polizia Scientifica ha ritenuto, fino qua era imbrattato, qua non era imbrattato. Allora che cosa è successo che la Polizia ha calcolato questo punto, questo punto qui, e ha detto: questa larghezza, che non era imbrattato e quindi non vedo come si poteva fare una misurazione in base a questo punto, è compatibile con i 33 millimetri di Raffaele Sollecito. La Corte si è accorta di questo problema, tanto è che in sentenza voi lo leggete, dite: "sì, ha ragione la difesa, è vero, quel punto non è imbrattato, quindi non c'è il sangue" però che cosa fa, fa un ragionamento che a me sembra veramente a dir poco criticabile, i Giudici dicono siccome tratteggiando una linea immaginaria che dall'apice questo qua dell'imbrattamento scende, scende verso il basso, questo punto noi lo troviamo, cioè riusciamo a reperire questo punto che è stato utilizzato dalla Polizia Scientifica per fare la misurazione. E lo sapete questo in base a che cosa lo dicono? Lo dicono in base e prendiamo quell'altra immagine, al fatto che ci sarebbe una piccola particella, la vedete questa piccola particella, no? Questa piccola particella che la dottoressa Comodi ha detto oggi che era in basso, qui, tanto è che parlava di un dito che doveva essere tutto così piegato, ma no, no, no! Questo imbrattamento di cui

parlava la dottoressa Comodi, l'apice vicino all'alluce, ma l'apice dell'alluce, secondo noi questo imbrattamento e l'ha sempre detto il professor Vinci, in realtà è un secondo dito, cioè il cosiddetto illice, perché si chiama illice, va bene, illice il secondo dito del piede, secondo noi, e siccome Raffaele Sollecito non ce l'ha questo secondo dito perché non si vede, abbiamo sempre sostenuto, attenzione! Quello è un secondo dito e quindi non è di Raffaele, deve essere escluso, anche perché tra questo imbrattamento qui e questo c'è una soluzione di discontinuazione, quindi non è imbrattato. Vedete qui? L'ingrandimento c'è un imbrattamento, qua imbrattamento e qui c'è un'interruzione e quindi noi abbiamo sempre sostenuto, guardate che questo è un secondo dito, che serve per dire che c'è un elemento che è incompatibile con Raffaele Sollecito. Allora sapete la Corte che cosa ha fatto? Quale ragionamento ha fatto? Basandosi su questo che era un elemento di grosso dubbio se è un secondo dito o è la continuazione dell'imbrattamento, ha detto: no, questa è la continuazione dell'imbrattamento e se io continuo da questo apice, vado a questo imbrattamento e scendo, vado a impattare proprio su quel punto di repere che mi permette di calcolare la larghezza dei piedi di Sollecito. Io credo questo ragionamento sia veramente allucinante! Senza considerare, io l'altra volta, l'Avvocato Maori faceva vedere un'immagine che era relativa alle conclusioni dei consulenti della Procura, Rinaldi e Boemia e ho visto che si è alzata molto arrabbiata, in realtà i consulenti - e questo bisogna sempre tenerlo presente, non lo dimenticate mai, mai - fanno una premessa relativamente a queste orme e dicono: attenzione! Queste orme sono utili per i confronti negativi, ma non sono utili per i confronti positivi, quindi quando io vado a comparare con qualcosa altro,

che cosa troverò? Gli potrò dire questo non è sicuramente di questa persona, ma non potrò mai dire questo è attribuibile probabilmente, probabilmente attribuibile a quest'altro, cioè la comparazione qui mi sembra che l'hanno fatta la Polizia tra questi tre ragazzi, cioè se non era compatibile con nessuno di questi tre, a nessuno degli altri due, allora è attribuibile a altro! Embè, no! Non è questo, il salto logico tra la premessa e la possibile attribuibilità è in re ipsa, cioè non è che lo devo stare a dire io! E ho concluso...

PRESIDENTE - appunto, dico si starà avvicinando alla fine, immagino!

AVV. DONATI - Dovrei parlare un secondo del DNA. Perché io penso che sia importante chiarire degli aspetti, perché oggi si è tornato sui picchi, vorrei chiarire delle cose: ci hanno detto e ci hanno contestato che la contaminazione deve essere provata, noi avevamo l'obbligo di provare la contaminazione, quindi il momento esatto, specifico in cui è avvenuta. Io mi dico: ma il DNA specialmente nei casi in cui interessa noi, quindi per il gancetto e per il coltello è invisibile, perché si tratta, secondo la Stefanoni, di cellule epiteliali, quindi è difficile dire è questo il momento piuttosto che l'altro. Nonostante questa premessa io ritengo che in realtà dagli atti sia emersa la prova provata che quel gancetto è contaminato, il concetto non può che essere stato contaminato e vi dirò perché. Ci sono degli elementi che io chiamerei, diciamo così, dei gravi indizi di contaminazione e poi c'è una prova regina che invece c'è stata. Quali sono i gravi indizi di contaminazione? E' stato certamente trovato dopo 46 giorni spostato, in un pavimento completamente sporco e in un luogo dove era stato spostato tutto. Altro dato certo che è stato toccato con dei guanti sporchi e che

sicuramente avevano toccato altri indumenti, ve l'ha fatto vedere l'Avvocato Bongiorno la scorsa volta. Altro dato certo che gli operatori si muovevano in quei locali senza cambiare calzari e entrando dalla stanza di Meredith e uscendone fuori nel corridoio. Altro dato certo che Raffaele Sollecito quella casa la frequentava, perché noi sappiamo che quella mattina certamente c'era, ha cercato anche di sfondare la porta, e anche il giorno prima, perché era andato a mangiare da Amanda a casa sua. Altro dato certo è che assolutamente non è dimostrato da nessuna parte che in quella casa in quel corridoio non c'era DNA di Raffaele Sollecito, perché le repertazioni che hanno fatto, guardatevele sul video, erano soltanto relative alle orme delle scarpe, cioè hanno tolto, hanno pulito le orme delle scarpe che erano sporche del sangue di Meredith, non è che sono stati fatti delle repertazioni random per vedere, vediamo un po' se c'è altro DNA, no, no, quindi è fuorviante il discorso di dire in tutti i reperti c'era soltanto il DNA sul mozzicone, no è sbagliato! Non lo sappiamo questo, ma segnatamente dicevo prima, secondo me c'è la prova provata che il gancetto è contaminato e la prova provata qual è? Quella che su quel gancetto sono stati trovati almeno tre DNA maschili. Sapete che cosa vuole dire? Vuole dire che quel gancetto deve essere stato toccato almeno da tre uomini. Di questi tre uomini Rudy è escluso. Questa circostanza, questa circostanza che è stata ammessa ob torto collo dalla dottoressa Stefanoni, perché la dottoressa Stefanoni, andatevi a leggere la relazione, andatevela a leggere, in quell'udienza ha detto: sì, effettivamente, ci sono tre DNA maschili, sì, l'ha ammesso qui davanti a voi, qui quando è stata sentita, però andatevi a leggere la relazione, andate a vedere la relazione che hanno letto il G.I.P., il G.U.P. e il Tribunale di primo grado, andatevela a leggere,



quando parla del gancetto e di quei DNA sul gancetto parla solo del DNA di Raffaele Sollecito, non di altri due uomini. Non l'ha mai detto! Perché avrebbe creato un po' leggermente di confusione! Però qui l'abbiamo saputo anche noi, anche noi difesa, perché l'abbiamo saputo da quegli elettroferogrammi che sono stati consegnati dalla dottoressa Stefanoni alla professoressa Vecchiotti, che anche noi abbiamo potuto leggere e quindi il professore Tagliabracci ci ha detto ma qui però non è così, non c'è solo un DNA che sembra simile o perlomeno compatibile con il Sollecito, no, no, ce ne sono altri! E allora gli dobbiamo dare un significato. Noi a questo DNA, a questo Y su un gancetto e solo su un gancetto, di tre uomini gli dobbiamo dare un significato, dobbiamo capire perché c'è! Perché attenzione, non ve lo dimenticate mai, l'analisi di quel gancetto è stata fatta in modo specifico, cioè è stato staccato il gancetto dalla stoffa, è stato analizzato da solo il gancetto e da sola la stoffa. Sulla stoffa c'era solo Meredith, quindi non c'era nessun altro. Sul gancetto c'era erano tre uomini. Ammettiamo che non ci fosse stata contaminazione, come li spieghiamo tre uomini su un gancetto? Li spieghiamo che durante l'omicidio non erano solo loro tre, c'erano altri due, cinque persone! E questi uomini che hanno commesso l'omicidio insieme a loro sono andati a toccare, guarda caso, che cosa? Cosa difficilissima, perché tutti voi, io non so, non riesco a toccare i gancetti senza toccare la stoffa comunque e tutti e tre hanno fatto la stessa manovra sul gancetto e quindi avrebbero toccato con un unghione lungo non lo so, solo il gancetto, va bene?! E questa mi sembra un'ipotesi assolutamente da scartare. E l'altra possibilità qual è? E' che Meredith Kercher in un tempo ravvicinato al delitto, non può essere tanto lontano perché magari il DNA si degrada oppure viene via con i lavaggi, abbia

avuto rapporti con più uomini, i quali tutti uomini, questo è escluso perché ci hanno detto che Meredith Kercher era una ragazza serissima, cioè non è che aveva questi rapporti... Per altro tutti questi tre uomini avrebbero dovuto toccare quel gancetto sullo stesso punto, che è già una cosa stranissima! Quindi io ritengo che quei tre DNA trovati su quel gancetto dimostrano senza ombra di dubbio ed è dico io la prova provata che c'è stata contaminazione. Quel gancetto è contaminato.

Per quanto riguarda il coltello onestamente lascio la parola alla collega che ne parlerà sicuramente diffusamente perché non voglio certamente annoiarvi. Vi voglio soltanto dire una cosa brevissimamente sul coltello, che è pericolosissimo, ce l'hanno detto, quando i DNA sono piccolissimi i low copy number andare a abbassare tutti i limiti della macchina e amplificare tutto, è pericolosissimo perché si potrebbe amplificare anche quello che non si vuole, perché dopo la macchina legge tutto, e in presenza di un DNA che molto probabilmente era bassissimo o forse nullo, perché era too low, quindi è possibile che ci sia stato questo effetto. La dottoressa vi ha fatto un esempio culinario con la pasta alla amatriciana, io vi voglio fare un altro per fare capire che cosa può essere successo su quel coltello. Se io cuocio un chilo di pasta con mezzo grammo di sugo alla amatriciana e lo cuocio in una pentola che è sporca di zucchero per esempio, c'è lo zucchero, questa pasta io la tirerò fuori, ci metterò il mio mezzo grammo di sughetto e a me me viene dolce la pasta, perché si sente solo il dolce del... Che è quello che non voglio vedere, è l'inquinante, quello che non c'entra niente! Mentre invece quello che vorrei vedere, quel DNA neanche si sente! Perché è talmente tanto poco che è impossibile sentirlo.

E poi ci hanno detto: voi dovevate dimostrare quando, quando.

Ma guardate i SAL, guardate i SAL, le analisi si dividono in varie fasi, c'è l'estrazione, la quantizzazione, l'amplificazione che è la PCR fase particolarissima che è molto probabile la contaminazione e c'è la corsa elettroforetica in quei SAL è indicato solo e esclusivamente l'estrazione, noi sappiamo solo quando sono state estratte quelle tracce, corrente anno non sappiamo quando poi sono state analizzate successivamente. E la Stefanoni stesso ci ha detto, attenzione io l'ho fatta nel corso dei miei primi cinquanta reperti che riguardavano Meredith, più o meno a due terzi di questi. Quindi vuole dire che quel macchinario aveva analizzato già tanto DNA di Meredith, facile che abbassando tutti i limiti abbia fatto vedere il contaminante, e cioè il DNA di quella povera ragazza che ce ne era tanto su tutti i reperti che invece in quel caso non doveva essere visto, non poteva essere visto perché nulla aveva a che fare con l'omicidio.

L'ultima cosa che vorrei dire è questa, sono due, attenzione! Noi abbiamo cercato comunque per quanto riguarda il gancetto di andare a fondo, cioè di capire se effettivamente potevamo avere la prova provata della contaminazione e voi lo trovate negli atti, c'è un verbale di operazioni peritali, il primo giorno, il primo giorno che è stato fatto l'incontro tra i periti e i consulenti nostri, in cui il dottor Tagliabracci e il dottor Onofri chiedono alla professoressa Vecchiotti, analizziamo il residuo del gancetto, eh sì, perché dovete sapere che in realtà quel gancetto, il DNA di quel gancetto era quantitativamente abbastanza, poi c'era la proporzione perché il minor contributore e il maggiore contributore e i minori contributori era un low copy number per quanto riguarda i minori contributori, quindi la necessità della seconda corsa. Però globalmente quel DNA era pesante, cioè era parecchio,

potevano essere fatte tante amplificazioni, ok? Quindi a quel punto sapendo questo e sapendo che questo era stato tenuto quindi conservato, il professor Tagliabracci ha detto rianalizziamolo, proviamo a vedere che cosa succede, che cosa è quello! Come potrete vedere questa analisi non è stata fatta, ma non è stata fatta non perché la professoressa Vecchiotti non l'ha voluta fare, perché davanti al professor Tagliabracci, al professor Onofri e a tutti gli altri consulenti e al perito professoressa Vecchiotti, la dottoressa Stefanoni ha affermato che in realtà non era più disponibile quell'estratto. E io vi dico come è possibile. D'altra parte era un elemento molto importante anche per l'accusa, perché l'accusa avrebbe potuto ridimostrare, carta alla mano, con un'altra amplificazione: questo è venuto uguale! Che volete?! No, non c'è più. E poi questa cosa della contaminazione che deve essere dimostrata, ma neanche più i Giudici di primo grado ritengono che deve essere stabilito precisamente il momento della contaminazione, pensate al tasso alcolemico di Meredith, la prima volta è venuto un tasso basso a Lalli, a Cingolani il tasso alto, Cingolani, ci dice un'udienza: "io non so come possa essere successo! Io questo proprio non lo so! E' possibile che ci sia stato uno scambio di provette, è possibile che ci sia stata una contaminazione da frigorifero, io non lo so!" i Giudici di primo grado giustamente dicono: è sicuramente vero quanto ha detto Lalli per elementi circostanziali, perché Meredith non aveva bevuto, perché le sue amiche lo dicono e perché poi sul fegato di Meredith non è stato trovato alcol e questa è la stessa cosa della nostra contaminazione. Quel gancetto con tre DNA e quelle corse elettroforetiche tutte al di sotto di 50 RSU del coltello ci dimostrano che lì qualcosa di anomalo e di strano, una contaminazione c'è stata.

E concludo, mi sono chiesta durante questi quattro anni qual è lo scopo del processo, credo che lo scopo del processo sia certamente la ricerca della verità, lo sia prima di tutto per i Giudici, per Voi, lo sia però anche per il Pubblico Ministero come organo imparziale e secondo me lo è anche per la Parte Civile, perché credo che la Parte Civile deve rendere ai genitori di una povera ragazza che non c'è più non una qualsiasi verità, ma la verità. In questo processo credo che a noi non ci può essere rimproverato niente, perché noi la Difesa istituzionalmente è la parte che può anche essere parziale quindi non necessariamente deve andare alla ricerca della verità, noi invece credo che in questo processo siamo andati davvero alla ricerca della verità. Siamo stati noi che abbiamo chiesto di repertare la pietra, quella pietra che è stata lanciata. Secondo noi era importante, repertiamola, vediamo che DNA c'è, perché quella sicuramente è stata toccata dalla persona che l'ha lanciata. Purtroppo l'esito delle analisi della scientifica è stato negativo, non c'era niente. Siamo noi che abbiamo chiesto con forza inalscoltati l'incidente probatorio sulle scarpe, siamo noi che abbiamo evidenziato quelle macchie spermatiche sul cuscino, siamo sempre noi che chiediamo la perizia genetica, siamo noi che non abbiamo paura di Rudy e gli facciamo le domande davanti a voi, siamo noi che di fronte al professor Conti diciamo apra il portello, apra, veda, verifichi, cerchi la verità. Siamo ancora noi che diciamo: rianalizzate il gancetto, perché forse è importante. Allora voi chiedetevi ve, perché noi facciamo tutte queste richieste? Allora delle due l'una o noi siamo dei pazzi scatenati, consigliati da un pazzo assassino scatenato che è Raffaele Sollecito, che pure essendo colpevole va a chiedere tutte queste cose, per fare che? Per farlo ritenere colpevole? Oppure Raffaele

Sollecito è innocente, perché l'innocente non ha paura della verità. Perché Raffaele Sollecito è innocente e quindi non ha paura della verità.

Per quanto riguarda le altre Parti, non lo so, io ritengo e penso che in tutta questa storia sia stato un po' presa il principio, per altro processualistico latino electa una via recursus ad alteram non datur, si era imboccata una via e quindi quella si è in continuazione percorsa. Io guardate vi dico, davanti a voi secondo me sono successe due cose, che a mio modestissimo parere sono state emblematiche, importanti, e voi le dovete valutare: abbiamo avuto qui davanti per la prima volta Rudy nudo, spogliato di quella facoltà che la facoltà di non rispondere, doveva rispondere. L'Avvocato Della Vedova, che non c'è, cercava di fargli le domande, di chiedergli chi è il ciccione, come è, come sono le cose? Chi è che si è opposto? I Pubblici ministeri e la Parte Civile, ma perché? Il professor Conti apro il coltello, glielo dicevo prima, no fuori quesito. Ok, fuori quesito. Perché fuori quesito? Cerchiamola questa verità, cerchiamola, non è che noi chiediamo la luna, chiediamo solo approfondimenti.

Io concludo con una frase, allora io ho fatto anche in primo grado, devo essere sincera, però ritengo che sia importantissima emblematica, è una frase che era contenuta nel blog di Raffaele Sollecito, quel blog che è stato ritenuto dal G.I.P. il movente di questo delitto, io vi leggo che cosa diceva il G.I.P., quello che diceva il G.I.P. e il G.I.P. diceva: "Sollecito Raffaele annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora emozioni forti, come si trova scritto nel suo blog, sotto la data 13 ottobre 2007 - abbiamo visto che era 2006, ma non importa - e come confermato in sede di udienza di convalida, emozioni che possono essere date anche da un rapporto sessuale intenso che

spezza la monotonia della quotidianità" questo scriveva il G.I.P., e questo è il blog. Questo è il blog che è stato considerato il movente di questo delitto, Raffaele Sollecito era appena tornato da un corso Erasmus che aveva fatto in Germania, era la prima esperienza da giovane uomo, da solo, senza i genitori, in un Paese straniero, con una lingua diversa dalla sua, quindi una esperienza sicuramente forte, un'emozione forte. Lui tornato qui, in Italia, tornato al suo amato collegio, un'oasi, scrive questo: "Quando apri gli occhi ti sembra che tutto quello che avevi lasciato è rimasto tale e quale, il problema è che non sarà mai così, perché ormai sei cambiato e non si può tornare indietro. Si può solo sperare di trovare un giorno delle emozioni più forti, che ti sorprendano ancora, per il momento bisogna ancora costruire per poter realizzare, per ripagare chi ti ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio, per ripagare chi ti dà ancora oggi in cambio della tua compagnia e di un tuo sorriso", questo era il perverso Raffaele Sollecito. Io dico date a Raffaele la verità, e vi dico soltanto questo, solo la verità, perché se è vero che domani niente sarà più come prima, però niente è ancora completamente perduto, e ancora tanta vita davanti.

Assolvete Raffaele Sollecito, grazie.

PRESIDENTE - Sospendiamo un quarto d'ora per recuperare lucidità.

Volevo dire che per ragioni di sicurezza antinfortunistica e di ordine pubblico, nel momento in cui verrà letto il dispositivo, oltre agli operatori televisivi e i fotografi per cui esiste un provvedimento scritto già che ho fatto io e credo che vi sia stato comunicato, saranno ammessi qui nell'aula, sarà ammesso in aula un giornalista per ogni testata naturalmente le sedie verranno rimosse, non ci sarà da sedere, ma il tutto durerà pochi minuti. Contemporaneamente verrà chiusa la

sala Stampa dell'ammezzato e sarà in funzione soltanto l'ingresso questo da dove entrano ogni giorno. Gli altri due verranno chiusi. Credo che sia tutto, vero Procuratore?

P.G. DOTTOR COSTAGLIOLA - sì.

PRESIDENTE - il Pubblico Ministero per il verdetto non sarà ammesso, per evitare un eccesso di... un eccesso di affollamento, tanto ci sarà la diretta, i giornalisti, ci sono i giornalisti quindi che... Va bene?

Se cortesemente ci lasciate quest'ultimo prazzo di lavoro.

Avvocato Parisi, lei non ha intenzioni bellicosissime...

AVV. PARISI - No, no.

PRESIDENTE - Perché l'Avvocato Donati ha dato una bella arata al campo.

AVV. PARISI - Un paio di argomenti e basta.

PRESIDENTE - non so poi l'Avvocato Del Gobbo che intenzioni avrà, mi sembra un po' meno conciliante così a occhio, va bene.

AVV. PARISI - illustre Presidente, Illustri Consiglieri, Giudici popolari, inizio questo mio intervento sottolineando come niente di quello che abbiamo ascoltato oggi, da parte dei Pubblici ministeri e delle Parti civili ha minimamente scalfito gli argomenti difensivi che sono stati già illustrati in sede di discussione. Quindi si impongono soltanto poche ma doverose precisazioni su argomenti che non sono stati trattati in precedenza.

Io mi vorrei soffermare in particolar modo sulla questione legata a Rudy Guede. La Procura a un certo punto del processo di Appello ha tirato fuori l'asso della manica rappresentato da Rudy Guede. Rudy Guede, il quale lo abbiamo visto in aula, lo abbiamo visto avvalersi della facoltà di non rispondere per quanto riguarda le specifiche domande che la difesa Sollecito e la difesa della Knox voleva rivolgergli circa la notte



dell'omicidio, però la Procura come dicevo ha tirato fuori questo asso dalla manica che è stato rappresentato da questa lettera che il Rudy Guede aveva inviato al TGcom ora bisogna subito evidenziare che questa lettera, a parere della difesa, non ha alcun valore, perché non può rappresentare, a nostro avviso né una prova né un indizio, e quindi non ha nessun valore a nostro avviso e poi spiegheremo le ragioni, sia sotto un profilo giuridico, sia sotto un profilo fattuale. Per quanto riguarda il profilo fattuale ciò dipende dal fatto che Rudy è un soggetto totalmente inaffidabile, noi non possiamo credere nemmeno a una parola di quelle che sono state pronunciate che abbiamo sentito anche in questa aula da parte del Guede per quanto riguarda la posizione di Amanda e di Raffaele. Queste non sono però considerazioni personali, sono considerazioni che derivano da tre gradi di giudizio, poiché noi sappiamo che la Procura ha depositato, poi la Parte Civile oggi ha completato questo compendio di sentenze, e noi abbiamo il provvedimento del Giudice dell'Udienza Preliminare, abbiamo la sentenza della Corte di Assise di Appello e infine la sentenza della Cassazione, ebbene io vi citerò i passi di questi tre diversi provvedimenti, che documentano davvero oltre ogni ragionevole dubbio, in questo caso, bisogna dire, la assoluta inaffidabilità di Rudy Guede e la sua assoluta inattendibilità. Cioè tutte le dichiarazioni che ha reso Rudy Guede nel corso delle indagini preliminari sono state praticamente smontate una a una da parte, in particolar modo dal Giudice dell'Udienza Preliminare, quindi io adesso non voglio poi citarle analiticamente ma veramente faccio, vi invito a andare a leggere questa sentenza di primo grado, perché a mio avviso poi alla fine dà più spunti a nostro favore che altro. Vi leggo un passo della sentenza di primo grado, pagina 79:

"analizzando le narrazioni dell'imputato, si deve inevitabilmente raggiungere la conclusione che egli non sia credibile, perché la sua versione, uno è intrinsecamente non attendibile, due, trova radicali smentite sia sospetti fondamentali che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno."

Proseguo, pagina 91 della sentenza di primo grado: "Appare evidente che per credere al Guede, bisognerebbe fare un sovraumano atto di fede, ma altri dati ancora in fatto e per motivi logici concorrono a rendere quell'atto di fede, per quanto questo Giudice abbia avvertito il dovere tecnico e morale di disporsi a compierlo, assolutamente impercorribile". Quindi attenzione il Giudice dell'Udienza Preliminare ha ritenuto che tutte quante le dichiarazioni rese da Guede, che sono stati poi smontate punto su punto, sia un soggetto totalmente inaffidabile.

Proseguo pagina 89 della sentenza di primo grado: "Il punto finale del percorso argomentativo così ultimata l'analisi degli interrogatori del Guede è perciò uno solo, all'imputato non si può credere e non può riuscirci nemmeno chi vuole farlo".

C'è poi anche la sentenza della Corte di Assise di Appello che non è meno tenera richiamo pagina 43 della sentenza di Appello, dove dice quanto segue: "insomma tra le mezze verità a formazione progressiva - quindi attenzione a formazione progressiva, cioè Rudy Guede evidentemente rielabora nel corso del tempo il suo racconto - tra le mezze verità a formazione progressiva uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali mentendo anche su minimi particolari" e infino concludo con la sentenza della Cassazione che è stata prodotta oggi dalla Parte Civile a pagina 18, dove ci dice che: "la versione dell'imputato è del tutto inverosimile, anche a

prescindere dalle palesi omissioni e contraddizioni rinvenibili nelle sue molte dichiarazioni". Allora dopo queste considerazioni a dir poco trancianti di un G.U.P. di una Corte di Appello, e della Cassazione, ci vogliamo ancora interrogare se Rudy Guede sia affidabile o meno? Rudy è inattendibile, inaffidabile totalmente non credibile, l'hanno certificato tre diverse Corti. Volete qualche esempio di queste contraddizioni, di queste falsità in cui è incorso Rudy Guede? Pensiamo a esempio al flirt con Meredith che è stato inventato di sana pianta da parte di Rudy, nessuno ha mai visto Rudy e Meredith insieme intenti a parlare o a darsi un bacio in qualche locale di Perugia. Parliamo poi alla fantasiosa trovata delle corde, perché Rudy ha raccontato di essere andato in bagno con le cuffie alle orecchie, cioè una trovata perfetta, peccato che l'I- pod non fu mai ritrovato. Si veda a pagina 41 della sentenza di Appello contro Guede. E quindi come potremmo oggi credere a questo tentativo postumo da parte di Rudy Guede, di piazzare all'interno della casa Raffaele e Amanda?! Ma io ricordo che nella conversazione telefonica su Skype, Rudy ha più volte precisato di non poter identificare l'aggressore essendo semibuio. Pagine 14 e 15 dove dice rispondendo alle insistenze domande dell'amico, Rudy Guede risponde: "in casa era semibuio", di faccia non l'ho visto e poi ancora: "in casa era offuscato". Ecco, dal punto di vista dell'utilizzabilità o meno di quella dichiarazione scritta che poi è stata inserita all'interno del processo, penso che basti semplicemente fare un richiamo a due norme, una norma di rango costituzionale e una norma che poi è attuativa inserita nel Codice di Procedura Penale, l'articolo 111 della Costituzione dice che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Qui attenzione non si fa distinzione tra dichiarazioni orali o dichiarazioni scritte, perché altrimenti ci sarebbe un evidente aggiramento della disposizione. Fai il paio con questa disposizione, anzi è praticamente identica, il comma 1 bis dell'articolo 526, prove utilizzabili ai fini della decisione dove noi leggiamo che la colpevolezza dell'imputato, ripeto identica, non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato del suo difensore. Ora non c'è bisogno che lo ricordi io, ma sappiamo tutti che Rudy Guede si è sempre volontariamente sottratto durante tutte le occasioni in cui ci sono state da parte della difesa per interrogare il Guede e quindi si è sempre sottratto all'esame e anche in sede di appello lui ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ora se lui si avvale della facoltà di non rispondere, come possiamo noi acquisire quel documento, che potrà valere eventualmente per quanto riguarda il discorso di Alessi, non lo so! Ho qualche dubbio, ma sicuramente non ha nessun valore per quanto riguarda la parte relativa a Amanda e Raffaele. Quindi c'è un duplice profilo, una totale inattendibilità di Rudy Guede, quindi la Procura secondo me qui cade in un errore di fatto, tra virgolette potremmo dire, ma poi c'è un errore di diritto, nel senso che quelle dichiarazioni non possono essere utilizzate.

Un'altra precisazione la Procura ha sostenuto che Raffaele abbia accusato Rudy Guede. Questo assolutamente non è vero, lo posso garantire, andate a cercare negli atti del processo non troverete mai una dichiarazione in cui Raffaele abbia accusato Rudy, assolutamente! Anzi semmai è avvenuto il contrario. Poi la Procura cerca di fare

riferimento a un dato territoriale per dimostrare la conoscenza tra Rudy e Raffaele, cioè si sostiene che i due poiché erano entrambi domiciliati a Perugia in qualche modo potevano conoscersi! Beh, a me sembra che questo sia un argomento totalmente infondato, ma è totalmente infondato perché dobbiamo ricordare che Rudy e Raffaele hanno avuto due percorsi di vita che sono totalmente diversi. E perché parlo di percorsi di vita che sono totalmente diversi? Perché se voi volete avere una fotografia di Rudy Guede, è soprannominato il barone, basta che ancora una volta utilizzate queste famose sentenze che sono state prodotte da parte della Procura e vi cito questa fotografia che secondo me è veramente molto efficace che troverete nella sentenza di secondo grado alla pagina 29 e seguente, dove noi leggiamo: "chi è Rudy? Rudy Hermann Guede compiuti 18 anni e svincolatosi dalla tutela dei servizi sociali, comincia la sua vita randagia e disordinata, manifestando allergia a qualsiasi impegno o responsabilità, si mostra però disponibile agli eccessi, parecchi dei suoi amici e frequentatori raccontano di averlo visto ubriaco o sentito che avesse fatto uso di droghe".

E ancora: "Rudy Guede non è nuovo a comportamenti illegali il 27 ottobre 2007", questo sempre la sentenza di Appello, "come già accennato, venne sorpreso a Milano in un asilo dove aveva momentaneamente ricovero in possesso tra l'altro di un computer risultato sottratto a uno studio legale di Perugia".

E ancora sempre su Rudy Guede, "Rudy seguiva contemporaneamente le notizie dell'inchiesta sempre via internet, attraverso un'emittente Mediaset e si mostra infine molto abile e niente affatto sprovveduto nel costruirsi alibi e nell'aggiustare le sue verità a mano mano che Media pubblicano aggiornamenti sugli sviluppi

delle indagini."

Quindi attenzione c'è anche un aggiustamento di questi racconti da parte di Rudy Guede.

Dicevo, volevo continuare a fare questa fotografia del Guede, per farvi capire come assolutamente non dovete prestare minimamente fede a quello che questo personaggio racconta. Abbiamo potuto leggere da una serie di dichiarazioni che poi sono state acquisite nel corso del giudizio di primo grado che Rudy Guede dava fastidio alle persone e soprattutto alle ragazze, le bloccava fisicamente e cercava di baciarle, e inoltre era spesso ubriaco. E' opportuno richiamarsi alle sommarie informazioni che sono state acquisite nel corso del dibattimento all'udienza del 3 luglio 2009 e che sono state rilasciate da una serie di persone che hanno direttamente conosciuto Rudy Guede, mi sembra molto significativa quella di Abukar Mohamed Barrow, Barrow ha dichiarato: "non ho mai condiviso i modi di fare di Rudy, perché soprattutto quando era ubriaco o sotto effetto di sostanze stupefacenti, tra parentesi faceva anche uso di cocaina, dava fastidio alle persone e soprattutto alle ragazze, le bloccava fisicamente e cercava di baciarle, era in viso a molti e mi hanno raccontato che ha già avuto precedenti di molestie a delle giovani, che però non mi sono state riferite nei particolari".

E poi ancora: "ero a conoscenza che aveva avuto problemi con i furti e c'era in giro la voce che rubasse nelle borse delle ragazze quando i locali erano affollati". C'è poi un particolare devo dire che è emerso nel corso del processo che viene riportato anche dalla testimone Giulia Davis che è stata ascoltata in data 22 novembre 2007, che anche questo verbale è stato acquisito, il quale ha ricordato di aver visto Rudy Guede all'interno del pub Domus: "e ricordo che in quell'occasione, mentre

ballavamo hanno chiesto un minuto di silenzio per la ragazza morta, io stavo ballando proprio con Rudy, e quando hanno chiesto un minuto di silenzio per Meredith, una mia amica mi ha spiegato che cosa fosse successo, mentre Rudy è rimasto impassibile". Ora non chiedo che il giudizio su Rudy sia dato esclusivamente sulla base di questa dichiarazione, però voi tenete conto di un particolare: quando Rudy Guede, secondo il suo racconto, avrebbe evitato di chiamare il 118, perché come dice lui era scioccato e quindi uscì fuori dalla casa, dove andò secondo voi? Andò in discoteca. Precisamente andò in due discoteche e ci rimase fino al mattino. Ora io mi chiedo se una persona che è scioccata, una persona che è provata da una simile esperienza di vita possa andarsene in discoteca e per altro ci va anche il giorno dopo. Ecco ma non basta questo forse a farvi un quadro esatto di chi è Rudy Guede. Rudy Guede si è reso protagonista di una serie di episodi, di furti e detenzioni di coltelli che sono stati riportati ancora una volta nella sentenza di primo grado, ci sono tre episodi: il furto in abitazione denunciato da Christian Tramontano, il furto con effrazione nello studio legale degli Avvocati Brocchi e Palazzoli, l'episodio nell'asilo di Milano e la denuncia della signora Del Prato Titone. A esempio il furto in abitazione denunciato da Christian Tramontano. Christian Tramontano nelle dichiarazioni rese il 7 gennaio 2008, che sono state acquisite in dibattimento all'udienza del 26 giugno 2009, ha ricordato di aver subito un furto nella propria abitazione a opera di un ragazzo rispondente alle sembianze di Rudy Guede, il quale vistosi scoperto aveva tirato fuori un coltello a serramanico.

C'è poi il furto con effrazione nello studio legale degli Avvocati Brocchi e Palazzoli, gli Avvocati Brocchi e Palazzoli ascoltati all'udienza del 26 giugno 2009,

hanno riferito di aver subito un furto con effrazione presso il loro studio legale in Perugia in via Del Rosceto 3, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2007. Era stato sottratto un computer e un cellulare che poi furono ritrovati all'interno dello zaino di Guede il quale poi fu fermato un po' di tempo dopo a Milano. Ma è interessante perché questa denuncia di furto presentata da questi Avvocati, l'Avvocato ebbe a dichiarare che ignoti si erano introdotti furtivamente nello studio, dopo aver infranto il vetro dell'unica finestra non allarmata che affacciava sul cortile a una altezza di circa quattro metri. Mi sembra che ci sia un'analogia anche in questo caso.

C'è poi l'episodio nell'asilo di Milano e la denuncia della direttrice, la testimone Antonietta Salvatori Del Prato Pitone è stata sentita all'udienza del 27 giugno 2009, riferendo che il 27 ottobre 2007, entrando di mattino nell'asilo nido situato in via Plino a Milano, del quale era direttrice, aveva notato una persona non autorizzata che poi era stata successivamente identificata in Rudy Guede, chiaramente la signora chiamò la Polizia e intervenne chiaramente la Polizia stessa. All'interno dello zaino del Guede fu rinvenuto un computer, che poi fu risultato trafugato dallo studio legale appunto degli Avvocati Brocchi e un coltello da cucina, nonché un mazzo di chiavi, un orologio d'oro e un martelletto per rompere i vetri.

Ora a me sembra che questi particolari che descrivono la personalità di Rudy Guede, vi devono soltanto far riflettere attentamente sul valore pressoché nullo delle sue dichiarazioni rese in questo processo, ma vi deve anche far riflettere sulla pericolosità del soggetto e quindi a mio avviso queste poche letture che vi ho fatto, davvero molto brevi, già vi devono fare sicuramente protendere per una tesi completamente



opposta del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ci ha detto che addirittura gli imputati Amanda Knox sarebbe la materiale esecutrice del delitto. Ma io qua ho letto poco fa che Rudy Guede è stato diverse volte trovato in possesso anche di coltelli, che in un caso era stato effettuato un furto presso lo studio di Avvocati perugini e che l'altezza da terra tra il balcone e appunto il piano strada era di circa quattro metri. Naturalmente non voglio tediarvi troppo con questo argomento e passerei subito al successivo, quindi andando un po' più di corsa.

L'argomento della chat, e cioè parlo della conversazione telefonica via Skype tra Rudy e Benedetti del 19 novembre 2007, ora attenzione quando si parla di conversazione telefonica via Skype naturalmente chi è più pratico di internet lo sa, si tratta semplicemente di una conversazione telefonica fatta attraverso il computer e attraverso la connessione internet, la Procura ha sostenuto che questa conversazione che contiene a esempio il riferimento al fatto di non aver potuto riconoscere il presunto aggressore, questa chat è stata poi acquisita al processo e l'acquisizione... Comunque è stata acquisita nel corso del processo, la Procura effettivamente si è opposta alla acquisizione di questo documento, ma la Corte ha invece ritenuto, è la stessa ordinanza, per vostra comodità, la stessa ordinanza quando la Corte D'Assise respinse ex articolo 507, la richiesta di disporre una perizia, in quella stessa ordinanza troverete anche questa disposizione da parte della Corte che su richiesta, appunto della difesa, accorse ex articolo 234, quindi come documento, anche la chat telefonica e allora io credo che sia inaccoglibile quindi la tesi prospettata dalla Procura, inaccoglibile perché già in realtà è stato già detto dall'Avvocato Maori, la stessa Corte di Assise di

Appello a pagine 30 e 31 aveva evidenziato come in realtà questa conversazione poteva essere acquisita. Ma in realtà anche volendo prescindere da quella specifica indicazione in realtà non vi è dubbio nella giurisprudenza, sappiamo che non c'è la norma perfetta nel Codice di Procedura Penale, però in realtà la giurisprudenza spesso ci aiuta anche a superare alcuni conflitti, alcuni dubbi e non vi è dubbio che la giurisprudenza riconduca alla nozione di documento quel tipo particolare di conversazione tra due interlocutori, in cui uno degli interlocutori sostanzialmente registra quella stessa telefonata ed è ovvio che non può parlarsi di intercettazione, è una registrazione che viene fatta tra interlocutori e quindi uno degli interlocutori ha registrato la telefonata. Vi cito davvero velocemente un paio di massime Cassazione Sezione Sesta del 1996, numero 6323 dove si afferma che la registrazione di conversazioni a opera di uno dei interlocutori è legittima e utilizzabile a fini probatori, in quanto la stessa non realizza alcuna intercettazione nel senso tecnico, ma si risolve sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, quindi rientra sostanzialmente in una forma particolare di documento. Il problema secondo me è stato anche ampiamente superato dalle Sezioni Unite della Cassazione, perché le Sezioni Unite numero 36747 del 2003, è imputato Torcasio, hanno ribadito appunto che questo tipo particolare di registrazione rientra nella nozione di documento ex articolo 234, quindi a questo punto penso che non ci siano dubbio sul fatto che voi potrete certamente utilizzare, ma non c'era nessun dubbio a riguardo, perché era già contenuto nel fascicolo, questa conversazione del 19 novembre 2007.

Concludo ultimo argomento sulla questione che riguarda più in generale la sentenza, l'Avvocato Bongiorno e anche gli

altri legali che si sono succeduti hanno già ampiamente documentato una serie di errori in cui è incorsa la sentenza, io ritengo che sia importante però stigmatizzare un aspetto e cioè che questa sentenza ogni qualvolta ha fatto una serie di ipotesi, una serie di suggestioni, una serie di illazioni, è caduta evidentemente nel classico errore del Giudice che scambia la congettura, l'illazione o il sospetto con l'indizio, cioè nella giurisprudenza anche della cassazione si fa una netta distinzione tra quello che è un mero sospetto, una congettura o un'illazione che evidentemente è un'opinione personale del Giudice, ma che non è basato su un argomento certo quale appunto l'indizio, come dicevo questo è un errore che si può cogliere soprattutto nella parte finale della sentenza e ci sono in particolare un paio di episodi che mi sono venuti in mente, ma in realtà ce ne sarebbero molteplici, a esempio un caso di Amanda che si sarebbe spostato da casa di Raffaele in via Della Pergola mettendo questo coltello all'interno della borsa grande, quindi facendo l'equazione: borsa grande, coltello grande. Quindi a me viene un po' da sorridere perché penso, voglio dire una donna che gira con questo coltello, infila la mano dentro e si ferisce, ma penso anche dal punto di vista degli uomini, quindi noi dovremmo a questo punto guardarci molto bene dalle donne che girano con borse molto capienti! Insomma io credo che l'illazione, la congettura in questo caso è proprio evidentissima. Ma a parte questa che è stata citata ampiamente, c'è anche un'altra, che riguarda l'assenza di tracce nel bagnetto da parte di Raffaele. La Corte come supera questa evidente contraddizione? Supera questa contraddizione sostenendo che Raffaele e Amanda avrebbero fatto entrambi la doccia per lavarsi via del sangue e che evidentemente Raffaele non avrebbe lasciato

poi tracce di DNA all'interno della doccia perché? Perché evidentemente si sarebbe sfregato meno o avrebbe utilizzato una maggiore quantità di acqua. Insomma io penso che da un punto di vista proprio anche fattuale, per così dire, laico, non tecnico, quindi non giuridico è evidente che questa è propria una illazione che è priva di fondamento, nel senso che non ha nessun tipo di fondamento per potersi dire, per potersi qualificare come un indizio.

E voglio segnalarvi allora qualche sentenza e poi davvero mi avviso alla conclusione, noi riteniamo che il legislatore abbia operato, richiamandosi all'articolo 192 a una netta distinzione ripeto tra indizio e semplice congettura, la Cassazione, ripeto, è molto severa nel censurare le sentenze che siano viziate da questo tipo di vizio. A esempio la Cassazione ritiene che la massima di esperienza si differenzia dalla congettura perché formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione, Cassazione Sezione Sesta del 2009, numero 27862, e ancora Cassazione del 2009, sezione Secondo numero 44048 ci dice che è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del Giudice di merito che fondandosi apparentemente su una massima di esperienza valorizzi in realtà una mera congettura che è in suscettibile di verifica empirica.

Quindi i sospetti che cosa sono alla fine? Che cosa sono le congetture? Sono niente altro che intuizioni, congetture, opinioni del tutto personali che per quanto possano essere ragionevoli alla persona che le formula evidentemente sono meramente ipotetiche e quindi non si fondano su una concreta circostanza indiziante, per questo bisogna allora stare molto attenti a non cadere in questo vizio. Ripeto anche altre sentenze, adesso

veramente non voglio esagerare con la citazione, ma a esempio vi cito Cassazione Sezione Seconda numero 43923 del 2009, dove si dice che gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi che collegati tra loro sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti altro non sono che intuizioni, congetture o opinioni del tutto personali.

E quindi su questo mi pare che veramente non vorrei andare oltre e fare una rassegna troppo dettagliata.

Concludo infine con una frase di Albert Einstein, il quale soleva dire che è più facile spezzare un atomo che sconfessare un pregiudizio. A me sembra che in questo processo contro gli odierni imputati alcuni loro comportamenti, tendenze, certe presunte stranezze sono state praticamente elevate a dignità di indizio e questo chiaramente costituisce un ovvio errore della sentenza di primo grado, penso l'abbiamo detto migliaia di volte, le effusioni tra Raffaele e Amanda in Questura, la passione per i fumetti, l'uso sporadico di marijuana, via. Tutto ciò però è inammissibile perché si finisce per confondere l'oggetto del processo penale che è l'accertamento di un fatto di reato, con la verifica della moralità degli imputati, io penso che ci troviamo, sinceramente, ho avuto modo di conoscere Raffaele, prima non lo conoscevo prima del grado di appello, ma credo davvero, anche per quanto riguarda Amanda, ci troviamo di fronte a dei ragazzi normalissimi della moderna generazione e quindi io credo che non possiamo davvero stigmatizzare simili comportamenti perché fuoriescono forse dalla visione del Pubblico Ministero, della Parte Civile. Quindi io ho sentito dei giudizi morali che poco si addicono al procedimento penale, oltretutto penso che questi giudizi morali vengono espressi forse senza avere la qualifica necessaria per poterli fare, io penso che quindi noi dovremmo essere davvero giuristi fino in

fondo e quindi valutare i comportamenti sulla base delle Leggi, non utilizzando come parametro le nostre personali convinzioni morali, e quindi penso che confondere diritto e morale, oltre che profondamente errato renderebbe questa giustizia un simulacro di giustizia, come vogliamo dire? Io ricordo che in passato vi è stato e quindi davvero qui riaffiorano i ricordi universitari, in passato vi è stato addirittura un filone di pensiero pseudoscientifico però, che pretendeva di leggere addirittura in certe caratteristiche facciali, come una ruga, un'espressione, l'indole delittuosa di una persona. Mirabile è l'esempio del Lombroso e del suo atlante, sappiamo che l'atlante era una sorta di repertorio di immagini di criminali che potevano essere riconosciuti sulla base di certi tratti somatici, ecco a me è sembrato di rivedere francamente in questa aula il Lombroso. Mi è sembrato di ricordare anche altra dottrina, devo dire, risalente all'inizio del Novecento, anche quella completamente abbandonata che la colpa di autore, che ricollegava la pretesa punitiva dello stato non tanto al fatto di reato in sé, ma al comportamento antisociale, il preteso comportamento antisociale del presunto reo, guardando quindi a aspetti secondari come la sua mentalità, la sua condizione sociale o le sue tendenze che evidentemente devono restare, a mio avviso un diritto penale, liberale e laico assolutamente separati rispetto al processo. Quindi per queste ragioni io insisto per l'assoluzione dell'imputato con la formula davvero più liberatoria. Grazie.

PRESIDENTE - grazie a lei Avvocato Parisi, Avvocato Del Grosso.

AVV. DEL GROSSO - Io devo innanzitutto scusarmi perché probabilmente vi tedierò a un orario non consono. Non ripercorrò argomenti che non sono stati trattati oggi

nelle repliche, quindi... Cercherò di essere più sintetica possibile e dare delle risposte flash a quello che vi è stato detto nella giornata di oggi. Però qualcosa devo dire, anche alla luce, ripeto di quello che è stato detto oggi dalla Procura e dalle Parti Civili.

Amanda Knox è colpevole. Amanda Knox deve essere colpevole a prescindere, a prescindere dal quadro probatorio, a prescindere dalla logica e dalla ragionevolezza, a prescindere da tutto! Qualsiasi comportamento posto in essere da questa ragazza è da considerarsi indiziante. Non è naturale, in Questura il 2 novembre non piange! Non è naturale il 4 novembre in via Della Pergola quando la portano a controllare i coltelli, ha una crisi di pianto! E' illogico che la mattina del 2 Amanda sia andata a casa sua per fare una doccia, cambiarsi e prendere della biancheria intima pulita. Non è ragionevole! Oggi la dottoressa Comodi ha detto: ma come faceva Amanda a non passare a casa sua? Le avrebbero chiesto come mai non ti cambi la biancheria intima? Sarebbe passato come un comportamento assolutamente incongruente non passare per casa sua. Si sveglia presto perché è mattiniera. No, non è ragionevole! E' andata a pulire in casa via Della Pergola, si sveglia tardi perché avevano la gita a Gubbio, era festa e non aveva necessità di svegliarsi presto. No, non è ragionevole. Di solito è mattiniera! Esempi su questo sono innumerevoli e non vi tedio! E' stata scritta la sceneggiatura di un film, dove Amanda Knox deve per forza trovare un ruolo, deve avere il ruolo di protagonista, ha ricevuto forti raccomandazioni per l'assegnazione della parte. Anche se incapace a rivestire quel ruolo. E' stata prima scelta la protagonista, poi le è stato cucito addosso il ruolo, perché è stata prima arrestata, fermata Amanda Knox poi

sono state compiute le investigazioni. Ebbene, e sulla premessa sarò brevissima, per rimanere nelle similitudini così tante care a questo processo, io vi dico: vi fareste cucire un abito da un sarto che ha sbagliato modello, cuciture, colore, numerose volte e non una?! E ogni volta che voi provate quell'abito vi dice che è impeccabile, vi sta benissimo. Il sarto inesperto è la Procura che ha modificato numerosissime volte il quadro probatorio e la dinamica del delitto, sono stati realizzati diversi modelli, colori, ma ognuno si è rivelato inadeguato, troppo largo, troppo stretto, troppo lungo, troppo corto. Io ho parlato di sceneggiatura di un film sin dall'inizio, anzi di più sceneggiature, perché come vi ho detto molte cose sono cambiate nel tempo e un po' sono stata profeta, perché in primo grado al momento di rassegnare le conclusioni, i Pubblici ministeri hanno proiettato sul video un cartone animato dell'omicidio, sceneggiatura frutto della fantasia di chi l'ha realizzata e disancorata a qualsiasi elemento concreto, logico e probatorio. In quell'occasione sono inorridita, ma mi sono dovuta ricredere purtroppo, quando ho letto la sentenza nella quale sono intervenuti altri sceneggiatori con nuovi particolari, nuove scene e nuovi effetti speciali. Non siamo però in un film! Non dovete valutare una sceneggiatura, tra l'altro pessima. Non dovete scegliere da chi farvi organizzare un matrimonio o come comportarvi in caso di ospiti a cena inattesi. Non dovete valutare da chi farvi cucire un abito, ma dovrete decidere se una ragazza appena ventenne meriti un pesantissimo giudizio di colpevolezza per omicidio, per giungere a tale decisione servono soltanto prove, prove, prove. In questo processo non ci sono altro che prove dell'estraneità dei due ragazzi al delitto di omicidio. Passo, ripeto, velocemente nella maniera più sintetica



possibile agli argomenti stamattina affrontati nelle repliche.

Quanto ci ha detto il dottor Costagliola a proposito della imparzialità della Procura, perché mi chiedo si insiste così tanto sull'affermazione di imparzialità della Procura? Gli unici soggetti imparziali qui dentro siete voi, i Giudici, nessun altro. Quando noi parliamo di parzialità della Procura è per intendere che stanno perseguendo una tesi colpevolista a tutti i costi. A prescindere come ho detto prima e spesso utilizzando quale metro di giudizio quello che nel linguaggio comune si chiama due metri e due misure. La parzialità del giudizio della Procura l'abbiamo avuta oggi, innumerevoli gli esempi, ma io vado sui punti che ha toccato il dottor Costagliola, si insiste sull'argomento per altro privo di fondamento giuridico l'ha illustrato l'Avvocato Parisi che mi ha preceduto, della inutilizzabilità addirittura patologia della conversazione Skype di Rudy Guede con l'amico Benedetti mentre si trovava in Germania, perché quella conversazione Skype dimostrerebbe l'orario che Rudy dichiara dell'ingresso in via Della Pergola, ore ventuno, ore ventuno e trenta e dunque inconciliabile con Curatolo e con l'orario della morte che è stata così spostata in avanti dalla sentenza della Corte di Assise. Ripeto, inutilizzabilità patologica, ma il concetto di inutilizzabilità di un documento nasce dall'esigenza di preservare e garantire il diritto di difesa dell'imputato è difficile trovare la Procura che pone una questione di questo tipo, in questo caso il diritto di preservare e garantire il diritto di difesa di Rudy, ma Rudy non c'è in questo processo! O meglio c'è soltanto nei limiti in cui la difesa e non Amanda Knox ha il diritto dovere di prospettare la tesi più logica e verosimile sulla base di una prospettazione oggettiva.

Amanda Knox non ha mai accusato Rudy Guede, non potrebbe farlo! Ebbene inutilizzabilità al più, ma ripeto la giurisprudenza citata dall'Avvocato Parisi chiude l'argomento è a tutela di Rudy. La Procura Generale si trasforma nel difensore di Rudy Guede: il povero nero destinatario di una illegittima attività di intercettazione. Fuori quel documento dal processo, anche se non può in qualche modo nuocergli. Io non ho ascoltato nemmeno una parola da parte della Procura sulla inutilizzabilità degli interrogatori di Amanda la famosa notte del 5 novembre 2007. Dichiarazioni assunte in quella occasione dimostrano secondo la Procura la volontà di calunniare e depistare le indagini, sono il caposaldo dell'impianto accusatorio. Eppure in quell'occasione la violazione del diritto di difesa c'è stata, è stata conclamata, è stata dichiarata, quelle dichiarazioni mai potranno fondare un giudizio di colpevolezza per il reato di omicidio. Di più viene citato e utilizzato l'interrogatorio di Raffaele Sollecito che non è presente agli atti! Diritto di difesa di Rudy, ma non degli attuali imputati, due metri due misure, un elemento a favore degli imputati si stralcia sulla base di argomenti privi di giustificazione, cecità nel valutare gli argomenti a favore degli imputati. Qui inutile ribadirlo, la sentenza anche nei confronti di Guede li ha acquisiti, e ha ritenuto perfettamente utilizzabili perché talmente è utilizzabile quell'argomento e quindi non mi dilungo. L'applicazione dell'articolo 238 bis, la sentenza nei confronti di Rudy Guede, la Procura: "dobbiamo utilizzare quella sentenza anche senza riscontri, al di fuori della norma" follia giuridica, Signori! Follia giuridica! I difensori di Amanda Knox e Raffaele Sollecito non hanno partecipato alle indagini sulla base delle quali si è espresso il Giudice nell'affermare la

colpevolezza di Rudy Guede, non c'è stato alcun contraddittorio! Ma io vi faccio un esempio che spero sia calzante e significativo, si è detto che la sentenza nei confronti di Rudy Guede è ormai una pietra tombale sulla simulazione, ormai è piena prova, non si può venire a sostenere che non c'è simulazione se c'è una sentenza passata in giudicato. Ma come è possibile? Io vorrei ricordarvi che Rudy Guede non era imputato di simulazione nel processo a suo carico, non aveva interesse a contestare quell'ipotesi, non si è svolta alcuna istruttoria sul punto, non è stato censurato il capo della sentenza relativo alla simulazione, come possono quelle motivazioni costituire pregiudizio nei confronti dei due imputati, piena autonomia dei due processi.

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di Guede, non abbiamo mai avuto la possibilità di interrogarlo. Però si dice teste attendibile. Non poteva mentire, ma si è rifiutato di rispondere. Il povero nero che lascia Meredith agonizzante che va a ballare in due locali, non mostra emozioni quando c'è il minuto di silenzio, scappa in Germania, viene qui gli chiediamo: vuoi sottoporci a esame, vuoi che ti facciamo delle domande su quella versione che tu intendi prospettare? Lui ha detto: no, non intendo rispondere.

Come possiamo dire che Rudy può essere un teste nei nostri confronti? Ma come possiamo dirlo che visto che come vi è stato già detto, è definito un bugiardo patentato? Ora la sentenza nei confronti di Rudy la prendiamo per quello che ci conviene, ma poi le altre parti le lasciamo stare?! E allora lucidamente bisogna guardare a quella sentenza, proprio per rilevarne quelle che sono le contraddizioni rispetto alla sentenza che ha condannato Raffaele e Amanda e fanno emergere proprio quei dubbi e vi dimostrano la errata attività del sarto,

nella sentenza del giudizio abbreviato, Curatolo avrebbe visto i due ragazzi dopo il delitto e secondo il Giudice Micheli questo troverebbe conferma nelle dichiarazioni di una certa Formica che si scontrerebbe sulle scalette di ferro a una certa ora con Rudy Guede. Nella nostra sentenza a quella certa ora indicata dalla teste Formica e la versione della teste Formica scompaiono, perché bisogna ritardare l'orario dell'omicidio. Nella sentenza Guede, ripeto, l'orario dell'omicidio è anticipato sulla base dell'orario delle considerazioni circa l'orario della morte, ma non solo medico legali, si dice anche sulla base di elementi circostanziali, lei lascia l'amica perché è stanca, sicuramente vuole andare a dormire, non aveva alcun appuntamento, alle nove lei va a casa, si mette a letto e quindi l'aggressione è avvenuto subito dopo, prima che possa mettersi a riposare. Adesso no, non è più stanca, adesso Meredith sarebbe rimasta sveglia, svestita con le scarpe in casa propria per più di due ore a aspettare il proprio aggressore. E non avrebbe richiamato la madre, cosa che faceva in maniera continuativa perché preoccupata della stessa.

Sentenza Guede, le percezioni della Capezzali, l'orario della Capezzali, chi scappa prima, chi scappa dopo, ci sono due versioni opposte, non ve lo sto qui a leggere, a indicare, perché porterebbe troppo tempo. E l'ultimo rilievo è sulla sentenza della Cassazione che avrebbe messo questa pietra tombale sul concorso, sulla simulazione. Vi è stato già detto che non poteva valutare le posizioni di Amanda e Sollecito, ma proprio per questo probabilmente perché non c'è stato un approfondito, una approfondita analisi delle loro posizione noi troviamo innumerevoli errori sul quadro probatorio nella sentenza della Cassazione. Io ve ne cito due che secondo me sono fondamentali e si trovano a

pagina 21: uno, si porta, dicono, anzi sono tre, che ci sono degli esiti peritali che dicono che in base alla morfologia delle ferite, hanno rapportato... Le ferite stesse, scusatemi, a due distinte armi da taglio usate da distinti soggetti. Non vi è nessuna perizia che parla di diversa morfologia delle ferite! Non vi è nessuna consulenza di parte! La Procura non ha mai parlato di diversa morfologia delle ferite, si è sempre parlato di un solo coltello e poi spiegheremo come è venuto fuori questo secondo coltello, nessuna perizia, ma nessuna consulenza ha detto ci sono due coltelli, perché ci sono ferite diverse. Tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith, non riconducibile al Guede. Non ci sono tracce plantari nella stanza della vittima attribuite a Knox e Sollecito.

Manico di un coltello a serramanico come l'arma del delitto, sappiamo benissimo anche che non si tratta di un coltello a serramanico l'arma del delitto in questo processo. Quindi io ritengo che il parallelismo tra i due giudizi, la linea di demarcazione debba essere delineata in maniera netta e precisa. Qui abbiamo avuto un contraddittorio, un dibattimento, quello che si è svolto qui dentro le conclusioni che sono state svolte qui dentro, quello dovete valutare! Perché altrimenti mettete sul piatto della bilancia le contraddizioni che vi ho rappresentato, il dubbio emerge, emerge in maniera assai preponderante.

Sulla simulazione è un argomento sul quale vi hanno tenuto talmente tanto tempo, vado al cuore del problema, per me si tratta anche di buon senso. La simulazione porta la firma di Amanda, questa è la tesi della Procura, se vi è stata simulazione non può essere stata altra che lei, era l'unica a avere interesse a simulare, perché un delitto con violenza sessuale la prima persona che si va

a cercare è l'amica coinquilina che abita nella stanza accanto. Scusa, hai violentato tu l'amica tua? No, perché sennò sei tu a avere interesse a aver posto in essere la simulazione! Amanda non aveva interesse a allontanare sospetti da se stessa! Ma io vi dico con la ragionevolezza in questo processo abbiamo la prova provata dell'assenza della volontà di depistare le indagini, di simulare. Non è solo Raffaele Sollecito che durante la telefonata al 112 dice non è stato rubato nulla, lo dicono anche alla Polizia Postale appena intervenuto. Ma tu guarda che sciocchi, hanno rischiato di rompere la finestra con il sasso ragionando sulla simulazione di un furto, passato a ore a congetturare su questo, sono tornati, hanno pulito e alla prima occasione cadono, eh! Lapsus.

Battistelli dice che la prima cosa di cui si rende conto che non c'è stato furto, secondo lui. Perché? Perché la macchina fotografica, perché il computer, perché altri oggetti facilmente trasportabili e di valore erano lì presenti! Amanda viveva in quella casa, ma aveva diritto a dire mi hanno rubato o non mi hanno rubato qualcosa?! Poteva dire avevo anellini, gioiellini, mi hanno portato via tutto! Non c'era un inventario dei gioiellini di Amanda e questo secondo me è uno degli esempi tipici in cui il parametro della ragionevolezza porta a dimostrare la buona fede di questi ragazzi, i quali al momento delle cosiddette stranezze che Amanda rileva e che non può rappresentare da sola, perché non parla la lingua italiana, aspetta Raffaele per poter chiamare la Polizia, non sa nemmeno 112, 113 che cosa significhi Amanda Knox da appena un mese nel nostro Paese! Che cosa fanno? L'uno ricarica il telefonino, aspetta mezzogiorno per ricaricare il telefonino, chiamare la sorella e poi chiamare i Carabinieri per simulare, per depistare. Contemporaneamente la chiamata della sorella Amanda

chiama la madre, non è anticipata la telefonata della madre! La telefonata alla madre è alle dodici e quarantasette dopo che lei ha notato il vetro con il sasso rotto, una ragazza di venti anni: mamma, come mi comporto?

No, strana quella telefonate alle dodici e quarantasette quando non era ancora successo nulla. Perché solo alla tragedia più estrema che si può pensare!

Ragionevolezza, non può essere Rudy a simulare, Rudy non entra in casa di chi conosce, Rudy non può simulare. Però Rudy avrebbe tentato la violenza sessuale nei confronti di una ragazza alla presenza dell'amica con il fidanzato nella stanza accanto. Alla presenza di testimoni sulla cui connivenza, sulla cui partecipazione non era per niente ragionevole poter contare. Rudy non entra, non ruba perché conosce, però violenta nonostante conosca e ci siano dei testimoni. Ripeto, noi sosteniamo con forza l'ipotesi più ragionevole quella dell'ingresso furtivo dall'esterno, il sasso è stato lanciato dal terrapieno, Rudy è un cestista, un giocatore di basket anche di talento non dimentichiamocelo. Si è detto oggi: ma come avremmo dovuto trovare tracce di sangue su quella finestra. Io vorrei portare la vostra attenzione sul reperto 199 della relazione tecnico genetica della dottoressa Stefanoni, che è la campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dalla porzione in legno della finestra avente il vetro effranto. Il sangue è stato trovato. Anche oggi abbiamo sentito dire che la simulazione e la calunnia sono i capisaldi di questo processo, ma la simulazione e la calunnia pensateci bene, sono così contraddittorie tra di loro! Contrastano, ripeto tutto quel tempo pensato a elaborare un modo per allontanare i sospetti da sé e farli ricadere sul ladro che entra, sfonda la finestra con il sasso, ruba, ma poi in realtà non ruba, alla prima

occasione di stress io che faccio? Dico che ce l'ho portato io a casa mia l'assassino?! Vanno valutate insieme simulazione e calunnia, non sono un quadro unitario, non sono quella concordanza che ci richiede il codice di procedura. Se voglio sviare l'assassino è un nero, io dico un altro nero, ma perché non dire un norvegese? Scusatemi! Io questo argomento non l'ho mai capito, ma perché sul DNA sulle varie impronte digitali a pensare che potessero trovarle c'era il codice genetico della razza?! No! Allora perché io avrei dovuto dire un nero per un nero? E' chiaro che tutto nasce dal messaggino di Lumumba, viene fuori Lumumba non perché è nero, ma perché a Lumumba Amanda ha mandato il messaggino, certo ci vediamo più tardi, buona serata, e che viene equivocato come se Amanda avesse avuto subito dopo un appuntamento con Lumumba.

Signor Presidente, c'è una coincidenza in questo processo, io ve la dico perché poi dovendo immaginare che sono i dati oggettivi che debbano condurre il vostro giudizio. Il pomeriggio del primo novembre c'è un signore di Roma che riceve un messaggino, questa sera Meredith deve morire, o questa sera Meredith morirà, lui per lì non ci fa caso, non ci fa affidamento, il giorno dopo quando ascolta le notizie circa il ritrovamento della ragazza inglese, si reca subito alla Polizia e caspita c'è qualcuno che può essere un elemento indiziante importante! Guarda caso il pomeriggio dell'uno e la sera effettivamente questa Meredith muore. Era un telefilm, Grey's Anatomy, quella sera c'era una puntata in cui la protagonista, non so chi sia, sarebbe morta. Nero per nero, coincidenza.

Testimonianza, il parametro di giudizio che vi propone la Procura, ancora stamattina, il testimone o è falso o è sincero, ma non sono questi i parametri sulla base dei quali voi dovrete giudicare, il testimone o è



attendibile o inattendibile sennò qualsiasi testimone disatteso dovrebbe essere denunciato per falsa testimonianza, ma questo perché il ricordo, la rielaborazione del ricordo è una delle cose più difficili e complesse che va sottoposto a un rigoroso controllo di attendibilità, non solo intrinseca ma anche estrinseca. E per dire un esempio in tema di testimonianza, è una cosa che mi preme dire, due pesi e due misure, abbiamo sentito dire, va bene è arrivato il professore svizzero ha scagionato Lumumba, gli abbiamo creduto, io che l'ho arrestato sono stato la stessa persona che l'ha messo subito in libertà. Il professor Merlo non solo arrivava alla fine di una serie di testimonianze che dimostravano la presenza del congolose nel proprio pub, ma il professor Merlo nonostante le sue dichiarazioni così chiare, così precise e anche circa gli orari è stato intercettato, vi deve bastare la mia parola sul dato storico perché sono atti che si riferiscono al fascicolo archiviato nei confronti di Patrick Lumumba ma per dimostrare e per verificare se effettivamente questo cellulare aveva agganciato le celle compatibili con il pub di Lumumba, quindi un riscontro, io direi al di là dell'inverosomiglianza lui è stato intercettato. Due mesi due misure. Curatolo: eroinomane, spacciatore di eroina... Per carità! Eroina non produce alcune effetto nocivo è pienamente affidabile, portiamo avanti una campagna di sponsorizzazione dell'uso di eroina. E lo spinello di marijuana? No, lo spinello no! Da chi candidamente confessato perché non c'è nessuna analisi farmacologica che denunci l'uso di sostanze stupefacenti, Amanda che dice quella sera abbiamo fumato uno spinello. No, quello spinello che tu hai fumato a casa due ore e mezza prima dell'omicidio mentre Curatolo non ti vede fumare, ti istiga a commettere un omicidio efferato, senza alcuna

motivazione logica e plausibile.

Sulla serata del 31 ottobre, sul vestito troppo largo, troppo stretto e troppo lungo e troppo corto, io vi dico che il Pubblico Ministero fino all'udienza preliminare ha continuato a insistere che Curatolo i ragazzi li avesse visti il 31 ottobre, nella sua requisitoria lui insiste, è giusto, perché vede le maschere, vede gli autobus che li portano per le discoteche e il Pubblico Ministero dice: non risultano autobus delle discoteche la sera del primo novembre e poi c'è un'altra circostanza che dice Curatolo con riferimento alla serata in cui aveva avvistato i due ragazzi, che Lumumba avesse suonato al bar di piazza Grimana. Presidente, trenta secondi su Quintavalle. Quintavalle non è una questione di attendibilità, è così evidente che sia inattendibile, ma la testimonianza è irrilevante, Amanda vi descrive dettagliatamente tutto quello che ha fatto la mattina: torno a casa, ritorno a casa di Raffaele, vedo prima una cosa, poi ne vedo un'altra, solo in un secondo momento... E' mattiniera, perché le si contesta che è mattiniera e non è stata mattiniera quel giorno! Perché avrebbe dovuto mentire sul fatto di essersi recata in un negozio di alimentari a comprare chissà che cosa?! Perché avrebbe dovuto tacere questa circostanza così altamente indiziante?! E' inverosimile che l'abbia fatto. Ma la prova provata che Quintavalle irrilevante, è che Amanda non ha comprato nulla, che gli scontrini sono stati sequestrati! In fase di indagine vi è stato un sequestro degli scontrini del negozio Conad del 2 novembre, e non risulta alcuno acquisto battuto a quell'ora. E poi avevano una quantità di detersivi al Corso Garibaldi, a via Della Pergola, per non tornare sulla implausibile ipotesi di pulizia. Amanda non aveva interesse a ritardare la scoperta del cadavere come ci è stato detto stamattina. E tutto quello che fa è

inconciliabile con questa volontà di ritardare il ritrovamento del cadavere. E' lei che chiama Filomena: "Torna a casa, c'è qualcosa di strano" cioè se non avesse chiamato Raffaele i Carabinieri, l'avrebbe fatto Filomena tornando a casa e vedendo il vetro rotto. O tutto il resto. Amanda non ha interesse a ritardare il ritrovamento del cadavere! Amanda e Raffaele non hanno interesse a chiudere a chiave quella porta. L'avrebbero potuta sfondare, avrebbero giustificato qualunque traccia biologica loro presente in quella stanza. Chi ha chiuso quella porta è perché è fuggito via e quello sì, che voleva ritardare la scoperta del cadavere. Non faccio commenti sull'impossibilità economica di comprare un secondo coltello, che ho ascoltato questa mattina.

Presidente, io l'ultima parte che riguarda le indagini scientifiche, un pochino sul DNA e un pochino sui rilievi medico legali, ditemi voi, io mi rendo conto che parlare a questa ora dopo che avete ascoltato così tanti interventi, posso andare avanti?

PRESIDENTE - certo, certo.

AVV. DEL GROSSO - Le indagini scientifiche non sono infallibili, non è una scoperta di questo processo nel quale si intende ribadirlo non vi è alcun attacco alla Polizia né tanto meno alle istituzioni pubbliche, si è svolto e deve svolgersi, si svolge continuamente nelle aule di giustizia, un normale e legittimo confronto sui risultati scientifici, soprattutto se vogliamo porre quei risultati scientifici alla base di una sentenza di condanna per omicidio volontario. Non nascondiamoci dietro un dito, argomenti quali lo svolgimento degli accertamenti ai sensi del più volte richiamato 360 del Codice di Procedura Penale, gli accertamenti ripetibili, anche se troverete numerose sentenze che dicono che gli accertamenti in materia di DNA non sono affatto irripetibili proprio perché possono e devono ripetersi,

questa è giurisprudenza del nostro Paese, non degli Stati Uniti. Commenti addirittura offensivi sulla qualificazione dei periti, necessità addirittura di ulteriore perizia, sono argomenti del tutto ininfluenti ai fini di una corretta valutazione delle diverse conclusioni cui sono giunti la perizia, Le consulenze di difesa da una parte e le consulenze dell'accusa dall'altra. Argomenti scientifici oggettivi devono essere l'unico parametro del vostro giudizio, non vi è disciplina in materia di DNA questo non vuole dire che non vi debbano essere delle regole, bisogna riconoscersi all'interno di una comunità scientifica internazionale rispettandone i controlli e gli standard non lo diciamo solo noi! A me è piaciuto molto quando l'ha detto la dottoressa Torricelli che ha detto che non è che deve essere una procedura una propria opinione personale, bisogna riconoscersi all'interno di una società scientifica nazionale e internazionale in modo che ci sia un consenso generale di come affrontare il tipo di lavoro. E su questo che dovete valutare, c'è questo consenso, c'è questo controllo, le valutazioni che hanno fatto i periti sono sulla base di questi argomenti e se la Comunità internazionale ha emanato specifici protocolli, sicuramente perché c'è un ampio margine di criticità intorno all'effettuazione degli esami genetici. Questo vi hanno detto i periti, non sono state rispettate le regole, non sono stati rispettati i protocolli, quei risultati non hanno nulla di scientifico, nulla di attendibile, parametri oggettivi. Io non ho sentito da parte della Procura dire: guardate effettivamente... Io ho rispettato la regola, non ve ne siete accorti, ma io effettivamente l'ho rispettata, io una replica di questo genere all'osservazione dei periti, io non l'ho sentita! Non l'ho ascoltata! Io ho fatto o la va o la spacca! Io non lo sapevo che era un

low copy number! E argomenti di questo genere.

Occorre avere dati oggettivi, la valutazione soggettiva in materia di indagini scientifica è pericolosissima e fuorviante. E spero di dimostrarvi con brevi esempi la pericolosità e come si è anche nel campo della materia scientifica condotta la valutazione con due pesi e due misure. Sul coltello diciotto prelievi sulla lama e sul manico non è sangue, non vi è un teste che non noi, ma la dottoressa Stefanoni definisce altamente sensibile alla sostanza ematica, eppure tutti i prelievi sono stati, sono risultati negativi al sangue. Questo è il dato oggettivo, su quel coltello non vi è sangue. Non possiamo stare a elucubrare: ah, ma potrebbe esserci stato. No, non c'è! E' inverosimile che su un coltello che ha attinto la gola della vittima che ha avuto una fuoriuscita di sangue fuori misura, ha raggiunto le ante dell'armadio posta a distanza di almeno non so se quasi un metro dal cadavere! Non può non aver attinto anche il manico del coltello oltre la lama! Allora come facciamo a trovare quella traccia biologica così nitida? Così pulita? Non mista di Amanda Knox sul manico! Come fa a rimanere soltanto Amanda Knox e non esserci traccia di sangue di Meredith da nessuna parte?! Si dice nella sentenza la quantità era troppo esigua per rilevare il sangue. Allora qual è il concetto soggettivo di due pesi e due misure, la quantità è esigua, quindi il test del sangue è inattendibile, però quella stessa quantità esigua ci dà un risultato genetico, questa volta attendibile! Un solo parametro.

Sulle luminol positive, purtroppo, oggi ci si è soffermati anche con la proiezione di diapositive. Io ne parlo nei limiti in cui voglio farvi ragionare, voglio dimostrarvi sempre di questo concetto, non scientifico, non oggettivo, sulla valutazione di quelle orme. Fin dalla prima relazione della difesa e parliamo della fase delle

indagini preliminari, avevamo contestato, avevamo chiesto ma come fate a dire che è sangue, se non sono state fatte delle analisi circa la natura di sangue? Eh, no, quella positiva luminescenza ha un colore che a me ricorda per la mia esperienza che sia sangue. Finito il dibattito, quindi noi la dottoressa Stefanoni su questo non abbiamo potuto esaminarla, scopriamo che su tutte le tracce luminol positive quel test così sensibile, ce lo dice la dottoressa Stefanoni, è stato effettuato. Risultato: negativo. E qui non possiamo ragionare che è troppo esigua la traccia. Perché in corrispondenza di quelle tracce noi abbiamo quantità notevoli di DNA. La traccia 180 arriva a 240 picogrammi di DNA, badate bene non della vittima! Non del sangue della sostanza apposta che doveva essere tanta per rilasciare l'impronta, ma di Amanda Knox nella propria stanza da letto!

Quello stesso ragionamento della quantità esigua non ci può giustificare perché il test alla tetrametilbenzidina nel caso di 240 picogrammi di sangue sia risultato negativo.

Ma vi è di più, la contraddizione l'abbiamo ascoltata ancora più chiaramente dalle parole della dottoressa Comodi di questa mattina, per tentare di giustificare l'assenza di DNA nella stanza del delitto, cioè non aver ritrovato nessun DNA riconducibile a Amanda e soltanto quello sul gancetto riconducibile a Sollecito, si dice che è difficile rilasciare DNA non basta il contatto, non basta che io cammino. Io non sono riuscita a trovare il DNA in corrispondenza di quelle impronte di sangue vicino al muro, dove c'è stata una bella attività di strofinio, di sfregamento delle cellule epiteliali, non è così facile rilasciare DNA. E soprattutto l'altra considerazione che viene svolta: e ma se io ho tanto sangue della vittima, è inutile che vado a cercare il DNA di chicchessia perché non lo leggerò, non lo vedrò

mai! Non è possibile in presenza di una copiosa chiazza di sangue, ha detto la dottoressa Comodi stamattina, noi non riusciamo a individuare il DNA commisto al sangue e è questo il motivo per cui la dottoressa Stefanoni non ha effettuato l'aplotipo Y sulla maniglia della porta che era sporca di sangue. Noi chi abbia toccato quella porta per chiuderla non lo sappiamo! Ebbene è proprio questi due concetti che vi sono stati espressi, questa mattina che smentiscono quelle stesse conclusioni così giunte in materia di tracce e luminol positive, Amanda avrebbe soltanto camminato al più corso con i piedi sporchi o puliti, perché la sentenza lì dice se li è lavati, non se li è lavati, non è chiara, però avrebbe solo appoggiato il piede con piede sporco di sangue di Meredith, eppure non troviamo DNA di Meredith, non troviamo sangue di Meredith, troviamo il DNA di Amanda! Io ripeto la stanchezza è tanta, però spero che questi concetti siano chiari, è chiaro anche che Amanda non era ferita, ce lo dice la sentenza. Non è sangue di Amanda quello che si vuole attribuire alle luminol positive. Ripeto camminare non comporta alcuna attività di strofinio, come avrebbe fatto a lasciare 240 picogrammi di DNA?! Non c'è DNA misto di Amanda e Meredith se non in due casi, e non sono in corrispondenza di orme di piedi, nella camera della Romanelli, ma c'è anche almeno una terza persona che potrebbe essere, soggetto femminile, che potrebbe essere tranquillamente la Filomena Romanelli, per la normalità di trovare il proprio DNA in casa propria. Ma il DNA di Filomena Romanelli noi non lo avevamo per confrontarlo o di qualsiasi altra persona che in tutto quel tempo in cui si sono svolti i sopralluoghi e abbia trasportato il DNA da una parte all'altra e l'altra traccia in corrispondenza della scarpa di Guede. E' più verosimile che ce lo abbia lasciato lei o Guede trasportando

materiale commisto e camminando nel corridoio?!

Le impronte. E' importante la diapositiva che vi ha fatto vedere oggi la dottoressa Comodi per escludere che quell'orma fosse attribuita a Rudy Guede. Parto da una premessa quelle orme non sono utili, confrontiamo il giudizio dei dattiloscopisti, la relazione tecnica dei dattiloscopisti, le orme possono essere utili, non utili, basta! Non esistono voli pindarici e elucubrazioni parascientifiche non utili per i confronti positivi, ma utili per i confronti negativi. Che cosa significa questo concetto? Dato per certo che Amanda era in casa quella notte e dato per certo che abbia partecipato all'omicidio, le orme di piede sono sue perché non sono né di Raffaele, né di Guede. Ma qui manca la certezza della premessa logica! Noi non abbiamo la prova della presenza di Amanda quella notte!

Che utilità possono avere quelle orme viste che non sono state impresse con il sangue? Nessuna!

Troverete nella sentenza del G.U.P. Micheli una osservazione sul punto, dice quelle orme non possono essere utilizzate proprio perché non è logico dire non utile, utile. E' lo stesso G.U.P Micheli che le espunge insieme alle tracce del bagnetto dal quadro probatorio.

Noi avremmo potuto sostenere come anche ipotizzato la collega Donati che potrebbero essere tranquillamente le orme di Amanda che in qualsiasi momento e anche la mattina del 2 quando la mattina fa la doccia, perché lei dice di essersi dimenticata l'asciugamano e di aver camminato con il tappetino fino alla stanza. Non sono databili, non è sangue, potrebbero essere tranquillamente orme di Amanda che viveva in quella casa, ma noi non lo possiamo affermare, perché questa affermazione contrasta con i dati oggettivi. Si è detto che pure non potendo dare identificazione certa a quelle orme, ci sarebbero delle caratteristiche morfologiche molto individualizzanti,



preciso su questo che le misurazioni sono state fatte sulle foto che il luminol espande come sostanza la misurazione dell'orma, che il tappetino una superficie nella quale proprio per la sua consistenza e caratteristiche non è in grado di dare l'orma impressa. Ma stamattina la dottoressa Comodi facendo il confronto tra le due orme, quella di Sollecito e quella di Guede ha detto non può essere di Guede, ma è di Sollecito un'ombra luminol, perché Guede, adesso vi faccio vedere quella relativa a Amanda, ha il secondo dito, che non so come si chiami, ma quello vicino all'alluce più alto e quindi siccome ci sarebbe secondo lei una impercettibile posizione di sangue che potrebbe anche essere una goccia caduta, quell'orma non può essere sicuramente di Guede. Io vi faccio vedere... Questa qui a sinistra abbiamo il piede di Amanda Knox, a destra il rilievo numero 1 che nella consulenza Boemi e Rinaldi le viene attribuito. Io vi dico guardate stesso l'impronta, una impronta parzialissima, come fate a dire che vi sono delle caratteristiche morfologiche individualizzanti, ma con riferimento all'orma di Guede che ha la stessa caratteristica di Amanda Knox del secondo dito più lungo dell'alluce, si è detto no, non può essere Sollecito, perché siccome vi è il puntino più basso, che cosa avrebbe dovuto fare Guede? Avrebbe dovuto piegare il secondo dito per lasciare l'impronta?! Non avrebbe mai potuto lasciare quella traccia. Io spero che voi lo riusciate a vedere, perché non lo dico io, l'ha detto il professor Torre che è un medico legale, non nella seconda foto sul computer poi ve la andrete a vedere, questo è il rilievo 1, si vede che il secondo dito tocca. E' chiaramente appoggiato. Spero che sia chiaro il concetto i due metri due misure. Nel caso di Guede si dice c'è qualcosa che può essere ricondotto al secondo dito più basso dell'alluce, non può essere Guede. Qui

c'è chiaramente il secondo dito più basso dell'alluce.  
Però sarebbe comunque Amanda.

Io spero che in questi termini sia chiaro proprio perché  
stiamo in assenza...

Questa è una, ripeto, delle orme attribuite a Amanda dal  
confronto, proprio dalla considerazione della dottoressa  
Comodi che...

PRESIDENTE - andiamo avanti, abbiamo capito.

AVV. DEL GROSSO - Presidente, ripeto io mi trovo in enorme  
difficoltà, perché mi rendo conto che l'orario non è più  
consono e quindi io sto saltando addirittura degli  
argomenti.

PRESIDENTE - vuole che sospendiamo cinque minuti?

AVV. DEL GROSSO - Non è per sospendere, è per voi, io riesco a  
andare avanti.

PRESIDENTE - vada avanti.

AVV. DEL GROSSO - Io vado avanti almeno un'altra mezzoretta,  
mi dispiace.

PRESIDENTE - noi siamo freschi come roselline di maggio.

AVV. DEL GROSSO - Non lo è nessuno, insomma, io per prima.

Io purtroppo ho un'altra foto che è emblematica che è circa la  
posizione della traccia A del coltello. Stamattina la  
dottoressa Comodi ha detto: non possiamo trovare tra  
traccia A quella relativa al DNA di Amanda, è indicativa  
di un punto in cui, qui non si vede benissimo, il  
coltello non si impugna per un uso domestico, ma per  
uccidere e accoltellare. La dottoressa Comodi, non lo so  
se ve lo ricordate, ha anche mimato, ha fatto questo  
gesto. Due considerazioni: uno, i tramiti sono tutti dal  
basso verso l'alto non c'è nessun accoltellamento di  
questo genere, il secondo rilievo è che nella sentenza  
si dice che addirittura quel coltello è stato usato per  
punzecchiare, perché se fosse stato utilizzato con  
maggior forza avrebbe trapassato il collo della vittima  
da parte a parte, quindi se è entrato non è per la forza

impressa dall'aggressore, ma per il movimento della vittima che guarda caso si fermerebbe per tre volte sempre a otto centimetri ma questo è un altro genere di considerazione! Il DNA che voi lì vedete, non è dove vi hanno indicato dove viene scritto anche in sentenza, cioè quando finisce la plastica e inizia la lama, è prima, non so se avete presente, è nell'incavo dove io normalmente devo impugnare il coltello. Questo sia chiaro, perché anche stamattina vi è stato indicato un posto che non è vero, è smentito da questa foto che poi vedrete in Camera di Consiglio e sarà sicuramente più chiara di quanto io vi abbia proiettato.

Allora quali conclusioni possiamo raggiungere visto che una perizia super partes e non delle osservazioni dei consulenti ha stabilito che quelle indagini scientifiche non possono essere ritenute affidabili, perché non hanno fondamento scientifico, non sono state condotte correttamente. A quali conclusioni possiamo arrivare visto che il cosiddetto dato scientifico si scontra con elementi circostanziali con la logica e con la ragionevolezza, un coltello la cui presenza sul luogo del delitto non può in alcun modo spiegarsi e giustificarsi. Il tentativo della sentenza di primo grado fallisce miseramente e si risolve in niente altro che in una arrampicata sugli specchi. L'Avvocato Perna - e vado velocemente a concludere sui rilievi medico legali - vi ha detto il quadro lesivo della vittima però vi deve far pensare al concorso di più persone, perché non è possibile che una sola persona abbia potuto porre in essere tutte quelle lesioni.

Attenzione! Anche in ambito legale siamo in ambito di indagini scientifiche, anche in ambito legale noi ci dobbiamo fidare di quelle che sono le cognizioni tecnico scientifiche, la valutazione di esperti, sulla considerazione del dato biologico relativo alle ferite.

Voi non troverete mai, in nessun atto dell'istruttoria dibattimentale, in nessun esame di consulenti, tranne la dottoressa Liviero, perché nemmeno il professor Bacci che è ugualmente consulente della Procura, firmatario della medesima e identica relazione, non troverete mai nessun documento che vi dice quel quadro lesivo mi porta quel dato biologico mi porta la presenza di più persone. Sotto due profili: il numero delle lesioni, sono 43 ma viene conteggiata ogni lieve effusione ecchimotica. E i medici legali ci hanno detto qualcosa di assolutamente diverso, il quadro lesivo assolutamente lieve. Non ci dicono un quadro lesivo grave pesante indicativo della presenza di più persone un quadro lesivo lieve, e quel quadro lesivo è assolutamente compatibile con l'azione di un solo aggressore. Al professor Bacci viene fatta questa domanda, ripeto non vi riporto le trascrizioni di tutti i consulenti che dicono: uno il dato biologico non porta a dire che ci sono più persone, quelle ferite non vi indicano, nemmeno le ferite di difesa questa conclusione, ma il professor Bacci dice: sì, possono essere tutte e due le ipotesi, o un solo aggressore che in più tempi ha cambiato posizione, o più persone che si potrebbero essere avvicendate. Per me il termine avvicinarsi, il significato in italiano non lascia dubbi prima l'uno e poi l'altro, non è necessario che l'unico aggressore fosse munito di tentacoli da prova per porre in essere comportamenti lesivi. Ma anche qui la ragionevolezza, la cronaca ci fornisce di povere donne che si ritrovano uccise e martoriate da quaranta - cinquanta coltellate a opera di un unico aggressore. Questa tesi che nessun consulente ha sposato, trova ancora prospettazione dinanzi a voi.

E velocemente sulle ferite da difesa anche lì, attenzione ai dati oggettivi, la ferita principale di Meredith è a sinistra, la mano sinistra di Meredith se andate a

vedere le foto, è piena di schizzi di sangue, ci dice la Polizia Scientifica che ciò il fatto che la vittima recasse delle schizzi di sostanza ematica sulla mano sinistra fa ritenere che la donna abbia portato la mano in prossimità della ferita nel momento in cui veniva inferto il colpo, perché l'altra mano invece non è spruzzata allo stesso modo. La mano di Meredith quella sinistra è libera. Allora immaginate la stessa cosa che ha detto l'Avvocato Donati, non è che ci si ferisce poco, non ci si ferisce affatto, ma con un coltello lungo trentuno centimetri l'istinto di conservazione che ti porta la mano vicino alla ferita, quando c'è un coltello che ti attinge, io avrei dovuto avere avuto dei tagli profondissimi su quella mano perché proprio quell'istinto di conservazione che mi porta a toccare il coltello, così come a fare dei movimenti di allontanamento! Mano sinistra imbrattata vicino alla ferita, mano sinistra che non ha tagli di coltello compatibili con quell'arma. Scarsissima apprezzabilità, ferite estremamente modeste, il 18 aprile 2009, sono consulenti della Procura il professor Bacci, tra l'altro la ricostruzione della dinamica omicidiaria contenuta nella sentenza, va a contrastare con quello che è l'esame del blood pattern analysis quindi sull'analisi degli schizzi di sangue, quanto dicono in sentenza, non ve lo sto qui a indicare, ve lo rappresento soltanto come dato informativo, contrasta con quel tipo di valutazione.

Ho quasi finito, sulla compatibilità del coltello.

Abbiamo sentito dire tanta spazzatura sui periti, si è detto addirittura la professoressa Vecchiotti non si sarebbe ricordata di essere stata revisore di un lavoro in cui i revisori erano, io non li ho visti, decine e decine, ha confessato, fermo restando è già stato detto che in quel lavoro si diceva la necessità della doppia

amplificazione in caso di low copy number. Qui abbiamo avuto una cosa ancora più eclatante a opera di un consulente della Procura. Sin dall'inizio, dalla visione delle fotografie dell'autopsia il professor Torre, il nostro consulente, è stato il primo e unico, una voce isolata a dire guardate che quel coltello non è compatibile, non è compatibile a destra, non è compatibile a sinistra! Nessuno lo ha ascoltato. Il professor Bacci consulente della Procura firma una relazione nella quale si conclude chiara e netta compatibilità del coltello con tutte le ferite di Meredith. Tutte! Ha raggiunto una conclusione, quando lo ascoltiamo in dibattimento dice: "No, io devo dare ragione al professor Torre, almeno con riguardo alla ferita posta sul lato destro". Quella è sicuramente incompatibile con quel coltello. E' da qui che nasce l'ipotesi del secondo coltello perché è stato sconfessato dal loro consulente, non c'è diversa morfologia delle ferite! Un solo coltello più piccolo è più compatibile con tutte e due le ferite!

Allora si dice, ripeto, il secondo coltello dai periti in sede di incidente probatorio non è stato preso in considerazione. Si è parlato di non incompatibilità e si dice non incompatibilità uguale in italiano compatibilità. No, signori miei! Avrebbero detto compatibilità. Non ve leggo perché l'orario...! Però l'incidente probatorio che si è svolto il 18 aprile 2008 alla pagina 38 voi trovate tutto il travaglio in questi termini si esprimono i periti. Poi abbiamo avuto un travaglio a dare un giudizio di non incompatibilità, perché dei dubbi ne avevamo, dei dubbi ne avevamo tanti sulla compatibilità. Alla fine non potendo vedere il coltello da vicino era una reliquia, abbiamo detto siccome è un'arma monotagliante è non incompatibile, ma noi i dubbi ce li avevamo. E il professor Cingolani l'ha

ribadito in dibattimento questo dubbio sulla incompatibilità, presenza di un secondo coltello assolutamente irragionevole. E allora io concludo chiedendovi di meditare su quella che è la prospettazione alternativa che vi è stata offerta dalla versione dei due imputati, che è maggiormente plausibile e verosimile, logica, rispecchia maggiormente questi canoni. Inorridisco al riferimento a Erica e Omar che hanno subito una perizia psicologica, attenzione! Non possiamo fare confronti tra imputati e imputati, ogni processo è a sé stante! Qui non vi è nessuna perizia psicologica, nessuna patologia. Ma che importa? La sceneggiatura del film prevede che Amanda Knox sia colpevole.

Io non vi dirò quanto questa ragazza è buona, solare, sensibile e affettuosa, non spetta a me! Non è il mio ruolo, ma leggetevi le carte, non verrà fuori nulla di diverso se non questo ritratto della ragazza.

Oggi dunque, e concludo, noi vi chiediamo di verificare la verità, non di giudicare un film, grazie.

PRESIDENTE - grazie a lei, Avvocato.

P.G. DOTTOR COSTAGLIOLA - Io deposito la mia replica di stamattina questo è il testo scritto.

PRESIDENTE - va bene.

Ci vediamo lunedì mattina alle nove con l'Avvocato Ghirga.

L'udienza è tolta.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 291801

STENOSERVICE S. R. L.

Il presente verbale è stato redatto a cura di STENOSERVICE S.  
R. L.

L'ausiliario tecnico: Marsico Maria Carmela

Il redattore: SIGNOR WALTER DE GIORGIO - TRASCrittore -

SIGNOR WALTER DE GIORGIO - TRASCrittore -

---

DE  
GIORGIO  
WALTER

Firmato digitalmente da DE  
GIORGIO WALTER  
ND: c=IT, o=STENOSERVICE  
SRL/06112621211, cn=DE  
GIORGIO WALTER,  
serialNumber=IT:DGRWTR7  
4D11F939V,  
givenName=WALTER,  
sn=DE GIORGIO,  
dnQualifier=3133132  
Data: 2011.10.03 12:50:23  
+02'00'

R.G. 10/10 - 30/09/2011 c/ KNOX AMANDA MARIE +1